

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



COMUNE DI PREZZO



P.R.G. VARIANTE 2007

ADOZIONE DEFINITIVA

NORME DI ATTUAZIONE

Prima adozione:	Deliberazione del Commissario ad acta	n. 1	di data 05/11/2007
Seconda adozione	Deliberazione del Commissario ad acta	n. 1	di data 12/08/2009
Adozione definitiva:	Deliberazione del Commissario ad acta	n.	di data
Approvazione:	Deliberazione della Giunta Provinciale di Trento	n.	di data
Pubblicazione:	Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige	n.	di data

Dicembre 2009

architetto urbanista
Remo Zulberti



PRIMA PARTE

TITOLO I° - IL PIANO REGOLATORE GENERALE E LA SUA ATTUAZIONE

Art. 1. - Finalità e obiettivi del Piano Regolatore Generale.

1. Le finalità generali del presente Piano Regolatore Generale sono la tutela ed il controllo dell'uso del suolo, costituendo una guida agli interventi di conservazione, valorizzazione e trasformazione del territorio a scopi insediativi, produttivi, infrastrutturali e culturali.
2. Obiettivi particolari del P.R.G. sono:
 - 2.1. - perseguimento del migliore assetto urbanistico ed edilizio del centro abitato;
 - 2.2. - individuazione delle risorse naturali, storico-culturali e paesistiche del territorio comunale;
 - 2.3. - sviluppo sostenibile del territorio e valorizzazione delle risorse ambientali, nel rispetto delle caratteristiche naturali ed antropiche consolidate;
 - 2.4. - difesa del suolo, sottosuolo, naturalità e dei beni culturali storici ed artistici, anche ai fini di garantirne il loro utilizzo;
 - 2.5. - recupero e valorizzazione delle risorse antropiche e degli investimenti già presenti sul territorio, del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente, nonché la riqualificazione dei tessuti urbanistici, edilizi ed ambientali degradati o inadeguati;
 - 2.6. - sviluppo sociale ed economico della popolazione compatibile e duraturo perseguendo una migliore qualità della vita e la fruizione collettiva dell'ambiente naturale ed antropico.
 - 2.7. - tutela e riutilizzo del tessuto storico, sociale, culturale ed economico degli insediamenti sparsi presenti sull'intero territorio montano comunale;
 - 2.8. - tutela e recupero del patrimonio edilizio montano ("ca' da mont") e del territorio circostante, mantenendo in vita le tradizioni e il patrimonio culturale esistente, anche attraverso il recupero di forme di cultura materiale, favorendo le attività economiche tradizionali legate all'ambiente, incentivando l'impiego dei prodotti agricoli e forestali locali.

Art. 2. - Applicazione e contenuti del P.R.G.

1. Ai sensi della Legge Urbanistica Provinciale 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm. ed int., il P.R.G. è lo strumento attuativo del Piano Urbanistico Provinciale e si applica all'intero territorio comunale comprendendo la parte relativa alla tutela degli Insediamenti Storici.
2. La sua applicazione deve considerare le eventuali limitazioni derivanti dalle competenze del Piano di Coordinamento Comprensoriale, ai sensi degli art.16 e 17 della Legge Urbanistica Provinciale 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm. ed int., dove approvato.

3. Quanto non esplicitamente disciplinato dai documenti del P.R.G., o normato dal R.E.C., viene disciplinato dalle leggi provinciali e statali in materia di pianificazione territoriale.

Art. 3. - Elementi costitutivi del P.R.G.

Gli elementi costitutivi del presente P.R.G. sono:

1. **Relazione**
2. **Norme di Attuazione**
3. **Insedimento Storico - Schede di analisi e progetto**
4. **Patrimonio edilizio Montano - Schede di analisi e progetto**
5. **Patrimonio edilizio Montano - Norme di attuazione e Schemi tipologici**
6. **Elementi naturali e manufatti minori di interesse storico - Zona A.2**
7. **Criteri di Tutela paesaggistico-ambientale**
8. **Abaco elementi edilizi ed architettonici**
9. **Cartografia**

Legenda

Centro storico:

Tav. 1.1 - Numero unità edilizie	Scala 1:1.000
Tav. 1.2 - Categorie d'intervento e Piani di recupero	Scala 1:1.000
Tav. 1.3 - Destinazione funzionale volumi ed aree libere	Scala 1:1.000
Tav. 1.4 - Manti di Copertura	Scala 1:1.000
Tav. 1.5 - Estratto mappa con numero particelle	Scala 1:1.000

Sistema Insediativo Produttivo ed infrastrutturale

Tav. 2.1 - Prezzo paese, Cornabau, Zeprio	Scala 1:2.000
Tav. 2.2 - Lodra, Melino, Boniprati	Scala 1:2.000
Tav. 2.3 - Baite	Scala 1:2.000

Sistema Ambientale

Tav. 3.1 - Prezzo paese, Cornabau, Zeprio	Scala 1:2.000
Tav. 3.2 - Lodra, Melino, Boniprati	Scala 1:2.000
Tav. 3.3 - Baite	Scala 1:2.000

Sistema Insediativo Produttivo ed infrastrutturale

Tav. 4 - Territorio comunale	Scala 1:5.000
------------------------------	---------------

Sistema Ambientale

Tav. 5 - Territorio comunale	Scala 1:5.000
------------------------------	---------------

Tavole di supporto e coordinamento con il Piano Urbanistico Provinciale:

Tav. B.1 - Verifica di coerenza	Scala 1:2.880 1:10.000
Tav. B.2 - Carta di sintesi geologica e Risorse Idriche (IV aggiornamento ottobre 2008).	Scala 1:2.880 1:10.000

Art. 4. - Attuazione del P.R.G.

1. Il P.R.G. si attua mediante la pianificazione subordinata prevista al Titolo III, Capo IV "Piani Attuativi" (art. 43 e seguenti) della Legge Urbanistica Provinciale 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm. ed int., e mediante gli interventi edilizi diretti (IED) come disciplinati dal Titolo VII, Capo III "Concessione e denuncia d'inizio attività" (art. 82 e seg.) della legge, come precisato

dalla circolare esplicativa n. 591 di data 03/02/2005 del S.U. della P.A.T. e successive integrazioni.

2. Gli strumenti di attuazione e gli interventi diretti devono rispettare tutte le destinazioni e prescrizioni del P.R.G. indicate nelle presenti norme e negli allegati del P.R.G.
3. In caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa prevale la disciplina contenuta nella tavola a scala più dettagliata.
4. In caso di contrasto fra le norme di attuazione e gli allegati grafici prevale il testo scritto. Le cartografie, per definizione metodologica e giurisprudenziale, costituiscono allegato di supporto alle norme e alle relazioni.
5. Il P.R.G. ai sensi dell'art. 42 della Legge Urbanistica può essere oggetto varianti.
6. La relazione costituisce un supporto di carattere interpretativo e progettuale di supporto indispensabile alla lettura delle presenti Nda.
7. Nel caso di interpretazione della norma non univoca occorrerà riferirsi in scala gerarchica: Norme di attuazione, Schede di analisi e progetto dei singoli manufatti, Manuale tipologico, Relazione illustrativa, Tavole grafiche, Regolamento Edilizio Comunale, disciplina urbanistica Provinciale, normativa urbanistica Nazionale, usi e consuetudini come definiti dal Codice Civile, giurisprudenza.

Art. 5. - Insediamenti Storici

1. Le Tavole e gli altri elaborati del P.R.G. individuano con apposita simbologia le aree sottoposte alla pianificazione degli Insediamenti Storici per le quali valgono le norme specifiche comprese nel Titolo VII° delle presenti norme, le previsioni contenute nelle singole schede di analisi e progetto e le previsioni contenute nelle tavole 1 di scala 1:1000.
2. Gli Insediamenti Storici si distinguono in Insediamenti compatti (A.1), Manufatti minori (A.2) e Patrimonio Edilizio Montano (A.3).
3. Per gli Insediamenti Storici è previsto l'adeguamento al P.U.P. 2000 ed il recepimento dei criteri contenuti nella Delibera di Giunta Provinciale n. 20116 dd. 30.12.1992 come previsto dall'art. 139 della L.P. 22/91.
4. Al fine della protezione e riqualificazione dei beni culturali e ambientali propri del territorio montano e al fine di consentire il recupero a fini abitativi anche non permanenti del vasto patrimonio di edifici minori esistenti, destinati ad attività rurali o silvo-pastorali, isolati o riuniti, la approvazione del presente P.R.G. e dei suoi allegati relativi al riutilizzo degli edifici storici sparsi costituisce atto di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano ai sensi dell'art. 24 bis della Legge Urbanistica Provinciale 5 settembre 1991 n. 22.

TITOLO II° - DEFINIZIONI GENERALI

Art. 6. - Termini ed abbreviazioni

Al fine di effettuare una corretta lettura delle presenti norme, ed al fine di specificare riferimenti a normative e strutture si riportano di seguito i significati ricorrenti:

P.A.T.	= Provincia Autonoma di Trento
G.P.	= Giunta Provinciale della PAT
G.C.	= Giunta Comunale
C.C.	= Consiglio Comunale
Del.	= Deliberazione
Det.	= Determinazione
L.P.	= Legge Provinciale
Legge Urbanistica	= Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio". <i>Per le parti ove non ancora operativa occorre fare riferimento alla previgente Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio".</i>
S.U.T.P.	= Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della PAT
P.U.P. 2000	= Piano urbanistico provinciale come approvato dalla L.P. 7/8/2003 n. 7
P.U.P. 2008	= Nuovo Piano Urbanistico Provinciale come approvato definitivamente dal Consiglio Provinciale con L.P. 5 di data 27 maggio 2008.
P.G.U.A.P.	= Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche approvato con DPR di data 15/02/2006 e successivi aggiornamenti.
SG	= Carta di Sintesi Geologica allegata al P.U.P. in vigore
CEC	= Commissione Edilizia Comunale
REC	= Regolamento Edilizio Comunale
CTC	= Commissione tutela paesaggistica comprensoriale
CTP	= Commissione tutela paesaggistica provinciale
CUP	= Commissione urbanistica provinciale
S.P.	= Strada Provinciale
P.E.M.	= Patrimonio Edilizio Montano
P.R. - P.E.M.	= Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio Montano

Zone territoriali omogenee = Zone del territorio individuate dal PRG sulla base delle direttive contenute nel DM 2 aprile 1968 n. 1444, identificate con le prime sei lettere dell'alfabeto: A) Insedimenti Storici; B) Zone totalmente o parzialmente edificate; C) Zone per nuovi insediamenti; D) Zone produttive; E) Zone agricole; F) Zone per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico. G) Aree di rispetto e tutela.

Art. 7. - Strumenti di pianificazione

IED = Intervento Edilizio Diretto

In tutte le zone del territorio comunale in cui non sia prescritto un piano attuativo è ammesso l'intervento edilizio diretto.

L'intervento edilizio diretto è soggetto alla disciplina di cui al Capo III°, Titolo VII, della Legge Urbanistica e riguarda tutte quelle opere che comportino trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale.

PA = Piani Attuativi

I Piani Attuativi sono definiti ai sensi del Capo IV° del Titolo IV° della Legge Urbanistica.

Al Piano Attuativo è demandata la pianificazione urbanistica di dettaglio di determinate parti del territorio comunale. Tali aree vengono determinate sia cartograficamente sia sulla base della applicazione delle singole norme di zona.

I Piani Attuativi si distinguono in:

P.F.G. Piano attuativo a fini generali che sviluppa le previsioni, le direttive ed i criteri stabiliti dal PRG e fornisce ogni utile indicazione di dettaglio per l'uso del territorio considerato. Può essere applicato a qualsiasi parte circoscritta del territorio o a tipologie di elementi presenti in forma sparsa sul territorio. Non sono attualmente previsti simili piani all'interno del PRG del comune di Prezzo.

P.F.S. Piano attuativo a fini speciali che ha per oggetto l'edilizia abitativa come definito dalle leggi provinciali di settore, o gli insediamenti produttivi. Non sono attualmente previsti simili piani all'interno del PRG del comune di Prezzo.

P.R. Il Piano di Recupero è lo strumento attuativo finalizzato al recupero del patrimonio edilizio esistente. Il P.R. può avere sia iniziativa pubblica che privata. Nel secondo caso la possibilità di avanzare un P.R. di iniziativa privata può realizzarsi quando i richiedenti siano proprietari di almeno il 60% della volumetria complessiva.

Al fine di facilitare e favorire al massimo il recupero degli insediamenti storici, oltre ai singoli interventi previsti dalle Nda secondo le indicazioni specifiche contenute nelle Schede di analisi e progetto e nelle Tavole in scala 1:1.000, il P.R. può rideterminare la tipologia degli interventi sulle singole unità fermo restando il rispetto delle indicazioni generali contenute nella Legge Urbanistica e nella Legge Provinciale 15 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm. ed int. riguardo la gli indirizzi e criteri generali per la pianificazione degli insediamenti storici.

In assenza di piano di recupero sono sempre ammessi gli interventi già previsti nelle singole schede relative agli edifici interni al tessuto storico o rientranti nel patrimonio edilizio montano. In aggiunta ai P.R. individuati dalle tavole di Piano, Il Consiglio Comunale può approvare P.R. relativi ad ulteriori isolati dell'Insediamento storico compatto, conformemente e agendo nel rispetto delle stesse norme di quelli già individuati.

P.d.L. Il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata è sempre ammesso dalle norme. E' prescritto l'obbligo del P.d.L. nel caso di ambiti soggetti a trasformazione urbanistica non dotati di urbanizzazione primaria e con superficie complessiva superiore a 5.000 mq. per i quali è previsto un tipo di frazionamento.

Per gli aspetti riguardanti i contenuti minimi dei piani attuativi, modalità di presentazione, iter amministrativo di approvazione, ed effetti si rimanda al Regolamento Edilizio e alla Legge Urbanistica.

Art. 8. - Indici urbanistici

St = Superficie territoriale (Si applica nel caso di Piani Attuativi)

Si riferisce ad un'area a destinazione omogenea, sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di piani di grado subordinato, comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e delle eventuali aree per l'urbanizzazione secondaria (non necessariamente indicate nelle planimetrie).

La **St** è quindi misurata al netto delle zone destinate alla viabilità di accesso perimetrale alle aree; sono invece comprese le aree destinate alla viabilità, al verde e parcheggi quando relative agli standard di Piano Attuativo.

Sf = Superficie fondiaria

Si riferisce ad un'area accorpata a destinazione omogenea, sulla quale il P.R.G. si attua a mezzo di intervento edilizio diretto, successivo o meno di un Piano Attuativo.

La **Sf** è misurata al netto delle aree destinate dal P.R.G. o dal PA alla viabilità, al verde e ai parcheggi.

La **Sf** è quella catastale o quella reale comunque proiettata sul piano orizzontale.

Saa = Superficie agricola aziendale

Si riferisce alla superficie gestita (anche in affitto) da una azienda agricola considerando aree agricole E.1, E.2, E.4, E.6, E.7 (non boschi) che possono trovarsi sul territorio del comune catastale di Prezzo e sui comuni catastali limitrofi o attigui di Cologna, Creto, Bersone, Cimego, Castel Condino, Daone.

Non è possibile computare nella Saa, ai fini di interventi di edificazione, la superficie di alpi e pascoli di proprietà pubblica (Comuni, ASUC, Legati, Regole, Vicinie etc.) anche se gestiti in concessione dall'azienda.

In ogni caso l'azienda deve, al fine di essere classificata come insistente sul comune di Prezzo, avere sede legale nel comune di Prezzo e almeno il 51% della superficie aziendale sul Comune Catastale di Prezzo.

Sm = Superficie minima di intervento

Si riferisce all'area minima relativa ad un intervento edilizio diretto, rappresenta quindi il lotto minimo edificabile. Essa viene indicata espressamente nelle varie norme di zona.

I lotti residuali non modificabili, cioè quando circondati da strade, spazi pubblici o porzioni di lotti già urbanisticamente saturi, potranno essere comunque utilizzati con **IED** (Intervento edilizio diretto) purché la superficie a disposizione non sia comunque inferiore del 20% rispetto alla **Sm**.

Si considerano facenti parte del lotto, al solo effetto del raggiungimento della superficie minima prevista dalle norme urbanistiche e non per il calcolo del volume o superficie edificabile, anche le strade in comproprietà (per la quota corrispondente di competenza del lotto) e le parti del lotto eventualmente aventi una diversa destinazione di zona.

It = Indice di edificabilità territoriale (Si applica nel caso di Piani Attuativi)

E' il rapporto (mc/mq) tra il volume urbanistico edificabile e la superficie territoriale **St**.

Si applica in caso di **PA**.

If = Indice di edificabilità fondiaria

E' il rapporto (mc/mq) tra il volume urbanistico edificabile e la superficie fondiaria **Sf**.

Si applica nel caso di **IED** successivo o meno a **PA**.

Qualora il lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purché le aree siano omogenee fra di loro per destinazione funzionale.

Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diversa destinazione funzionale, o delimitate da Piani Attuativi, se non nei casi espressamente previsti dalle presenti norme.

Art. 9. - Indici e caratteri edilizi

Sc = Superficie coperta

Per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra rispetto al piano di campagna naturale nel caso di I.E.D. ovvero alle quote di riferimento indicate dal P.A.

Non concorrono alla determinazione della superficie coperta gli aggetti e gli sporti di copertura, misurati al netto degli elementi di gronda, senza soprastanti corpi chiusi, che sporgano per non più di ml. 1,50, purché non sorretti da pilastri.

Non si calcolano nella superficie coperta i volumi tecnici di cui all'art. 11.

Rc = Rapporto di copertura

E' il rapporto, espresso in percentuale, fra la superficie coperta e la superfici fondiaria (Sc/Sf).

Su = Superficie utile

E' la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e dentro terra misurata al lordo degli elementi e dei collegamenti verticali. Dal computo sono esclusi i porticati ad uso pubblico.

Sono esclusi dal computo della superficie utile: le superfetazioni, le coperture dei cortili, le tettoie, le tettoie murate, le costruzioni provvisorie ed in precario stato e le costruzioni abusive.

He = Altezza edificio

Ai fini di determinare l'altezza massima del fabbricato, si assume che: la linea mediana del timpano o delle falde di copertura, misurata all'estradosso del tetto a meno del manto di copertura, o l'estradosso dell'ultimo solaio di copertura nel caso di tetti piani, devono essere in ogni punto contenuti fra la superficie del terreno, considerato allo stato naturale, ed il piano virtuale ad essa parallelo, portato sulla verticale all'altezza consentita dalle norme riferita alle singole zone.

Tuttavia qualora il piano di spiccato del fabbricato risulti in tutto o in parte a quota inferiore rispetto all'andamento naturale del terreno, sarà presa in considerazione la superficie del terreno risultante dallo sbancamento. L'applicazione della presente norma sarà applicata con l'ausilio degli schemi grafici allegati.

Nel caso di rampe di accesso ai locali interrati vedi art. 13.

Qualora il piano di spiccato risulti a quota superiore a quella del livello naturale del terreno, nel solo caso di terrapieni autorizzati dagli organi competenti, riportati a pareggio di depressioni esistenti, si prenderà in considerazione la nuova quota di riporto.

Nel caso di ricostruzioni è ammesso il mantenimento dell'altezza dell'edificio preesistente qualora maggiore di quella di zona.

Hf = Altezza del fronte singolo di un edificio

Per quanto concerne le norme di rispetto delle distanze da confini ed edifici si utilizza l'altezza del fronte prospiciente (il confine o l'edificio limitrofo) che viene calcolata fra la linea mediana delle falde di copertura e la linea naturale del terreno corrispondente se il fronte è a timpano, e fra la linea mediana dell'imposta e la linea naturale del terreno se il fronte è con falda tradizionale senza abbaini. Nel caso di presenza di abbaini questi dovranno essere considerati al fine della determinazione della linea mediana della falda.

In ogni caso l'altezza di ogni singolo fronte deve rientrare nei limiti fissati per l'altezza dell'edificio He.

Vu = Volume urbanistico

E' il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello inferiore ivi comprese le logge rientranti e i balconi chiusi su cinque lati.

Sono esclusi dal calcolo i passaggi coperti pubblici o di uso pubblico, nonché i porticati privati intendendo per porticato uno spazio passante al piano terra esterno alle singole unità immobiliari di servizio all'intero complesso edilizio con almeno due lati completamente aperti al netto dei pilastri di sostegno per una luce netta di m. 1,50.

Qualora il piano di spiccato risulti a quota superiore a quella del livello naturale del terreno, nel solo caso di terrapieni autorizzati dagli organi competenti, riportati a pareggio di depressioni esistenti, si prenderà in considerazione la nuova quota di riporto, anche per il calcolo del volume urbanistico.

Gli ampliamenti concessi secondo le norme di piano verranno calcolati sulla base del volume urbanistico fatti salvi i casi con diversa indicazione. (Per le case da monte l'ampliamento è riferito al V_e , volume edilizio).

V_i = Volume interrato

E' il volume dell'edificio sottostante il livello naturale del terreno, o sottostante il piano di spiccato

qualora questo sia ricavato a livello inferiore.

V_e = Volume edilizio

E' il volume intero dell'edificio derivante dalla somma del V_u e del V_i .

Sono esclusi eventuali cavedi di aerazione o vani tecnici (nicchie per impianti tecnologici, fosse scettiche, ecc.)

Gli ampliamenti delle Case da monte come disciplinati *dall'art 104* si riferisce al volume edilizio V_e .

P_c = Pendenza del manto di copertura

E' l'indicazione in percentuale della pendenza delle falde principali di copertura.

Tale indicazione risulta vincolante solo ove previsto espressamente dalle norme di zona e dai Criteri di tutela paesaggistico ambientale ad esse relativi.

D_f = Distanza tra i fabbricati


D_c = Distanza dai confini

D_s = Distanza dalle strade


E' il distacco minimo misurato in proiezione sul piano orizzontale, che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni, tra la proiezione orizzontale dell'edificio (con esclusione delle sporgenze delle falde di copertura, delle pensiline e dei poggiali aperti, purché non aggettanti più di 1,50 m.) e la proiezione degli edifici finitimi, il confine di proprietà, il ciglio stradale rispettivamente.

La distanza minima dai confini, e della distanza minima fra fabbricati, è indicata all'interno dell'articolo riferito ad ogni singola zona.

Schema calcolo altezze



Schema calcolo altezze



TITOLO III° - VINCOLI PAESAGGISTICI E TERRITORIALI

Capo I° - Tutele ambientali e paesistiche

Art. 10. - Contenuti del Sistema Ambientale

1. La cartografia del Sistema Ambientale individua le aree soggette a tutela ambientale, i manufatti o siti di interesse culturale, perimetrazione degli insediamenti storici, tutte le aree soggette a particolari vincoli di rispetto e l'indicazione puntuale dei manufatti rientranti nel progetto di recupero e valorizzazione del Patrimonio Edilizio Montano ai sensi dell'art. 24bis della Legge Urbanistica.
2. Sono inoltre riportati i biotopi, i Siti di Interesse Comunitario, del progetto Rete Natura 2000, le aree soggette a particolari vincoli di tutela da parte del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche.

Art. 11. - Aree di tutela ambientale

1. In conformità al Piano Urbanistico Provinciale sono aree di tutela ambientale quei territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, florifaunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero contraddistinti da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà.
2. Le aree di tutela ambientale sono individuate nella cartografia scala 1:5.000 (Tav. 5), in adeguamento a quelle individuate dal P.U.P. Variante 2000, nella cartografia 1:25.000, salvo le precisazioni dei perimetri operate in ragione della diversa scala grafica e in base a criteri indicati nell'art. 11 comma 4 delle Norme di Attuazione del P.U.P. (L.P. Nr. 5/2008). La tutela ambientale consiste nell'assoggettare a particolari cautele e vincoli gli interventi edilizi e infrastrutturali che modificano la situazione di fatto all'entrata in vigore del P.R.G., e nell'indicare azioni di valorizzazione e qualificazione ove necessario. Nelle aree predette la tutela si attua in particolare:
 - 2.1. - applicando area per area gli orientamenti indicati nella apposita sezione dedicata alle norme di tutela paesaggistico ambientale (criteri, azioni e modelli);
 - 2.2. - osservando le disposizioni delle presenti N.d.A., ed in particolare quelle relative agli interventi sui manufatti dell'edilizia sparsa in territorio paesistico ambientale e alle indicazioni relative alle zone di protezione dei siti e beni rilevanza culturale e ambientale e a quelle relative al territorio aperto in generale ed ai centri storici.

Art. 12. - Manufatti o siti di interesse culturale

1. Le aree di tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico e naturale si caratterizzano per la presenza di elementi naturali, archeologici ed in genere ambientali particolarmente significativi che determinano la necessità di una speciale protezione e valorizzazione.
2. Nelle cartografie di piano sono individuati gli elementi naturali ed i manufatti di interesse artistico, storico e culturale rientranti nelle zone A.2 dell'insediamento storico sparso e A.3 Patrimonio Edilizio Montano.

3. Gli allegati (cartografici e normativi) relativi all'individuazione dei Manufatti rientranti nella classificazione A.2 e gli allegati del Piano di Recupero del P.E.M. (Ca' da mont) rientranti nella zona A.3, prevalgono sulle indicazioni generali del PRG nel caso si rilevino contrasti o carenze.
4. Le aree di tutela sono soggette alle limitazioni previste al successivo articolo inerente la Zona G.4
5. Per tutti gli elementi naturali e manufatti insistenti sul territorio comunale è prescritto il vincolo di tutela assoluto.
6. Sono ammessi interventi di manutenzione, ripristino e restauro fermo restando le necessarie autorizzazioni degli enti preposti (autorizzazione paesaggistica, nulla osta Beni Culturali).

Art. 13. - G.10 Ambiti fluviali paesaggistici

1. In conformità al Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche nelle cartografie di piano sono state individuate le porzioni di territorio con caratteristiche d'ambito fluviale.
2. Per tali zone valgono le norme di tutela generale del piano.
3. Sono inoltre da tenere in considerazione i criteri paesaggistici contenuti nella "Parte sesta" del PGUAP in riferimento ai criteri delle continuità, della naturalità e della fruibilità.
4. In tali aree sono quindi generalmente vietate opere di recinzione che possano ridurre la fruibilità del sito ed il passaggio libero della fauna. Dovranno inoltre essere limitati gli interventi di modifica dell'andamento naturale del terreno che possa costituire alterazione ambientale e paesaggistica quali mura di contenimento. Sono altresì vietate le bonifiche agrarie con asportazione dei trovanti o spietramenti, disboscamenti, cambi di coltura.
5. Sono ammessi interventi di sistemazione del suolo che garantiscano la continuità e naturalità delle sponde fluviali con possibilità di realizzare percorsi pedonali e ciclabili utilizzando materiali e tecniche naturali.
6. In prossimità di fossati o anfratti si dovranno realizzare passerelle in legno aperte che permettano il libero passaggio di acqua e della fauna.

Art. 14. - G.11 Ambiti fluviali ecologici di valenza elevata

1. Sempre in conformità al Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche nelle cartografie di piano sono state individuate le aree con valenza elevata. Tali aree svolgono importanti funzioni per la vitalità dell'ecosistema acquatico e del suo intorno.
2. All'interno di tali aree sono incompatibili ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia.
3. Al solo fine del mantenimento dei caratteri di fruibilità ricreativa sono ammessi interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture ed infrastrutture esistenti.
4. In tali aree sono quindi generalmente vietate opere di recinzione e qualsiasi modifica dell'andamento naturale del terreno che possa costituire alterazione ambientale e paesaggistica quali mura di contenimento, bonifiche agrarie con asportazione dei trovanti o spietramenti, disboscamenti, cambi di coltura.
5. Sono ammessi interventi di sistemazione del suolo che garantiscano la continuità e naturalità delle sponde fluviali con possibilità di realizzare percorsi pedonali e ciclabili utilizzando materiali e tecniche naturali.
6. In prossimità di fossati o anfratti si dovranno realizzare passerelle in legno aperte che permettano il libero passaggio di acqua e della fauna.

Capo II° - Tutela geologica idrologica e valanghiva

Art. 15. - Norme generali.

1. Ai fini della tutela idrogeologica ed idraulica occorre fare riferimento al Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche ed alla Carta di sintesi della pericolosità prevista all'art. 14 delle Norme di attuazione del PUP 2008 ¹
2. Fino alla entrata in vigore di detta Carta continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 48 delle NdA del PUP, le previsioni contenute all'art. 2, art. 3 comma 3 lettere a) b) c) d) ed f) e gli articoli 30 e 32 dell'allegato B della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 (PUP 2000).

Art.16. - Aree soggette ad esame preventivo di fattibilità geologica in conformità alle disposizioni del P.G.U.A.P. "Carta del Rischio Idrogeologico".

1. Le aree oggetto di trasformazione urbanistica, per le quali si determina un livello di rischio idrogeologico "R3 Elevato" o "R4 Molto elevato", potranno essere oggetto di trasformazione urbanistica solo a seguito della approvazione da parte del Servizio Urbanistica della PAT in conferenza dei servizi di apposita relazione geologica che dimostri la fattibilità degli interventi previsti, in conformità delle disposizioni contenute dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006.
2. Al fine di applicare correttamente il disposto del comma precedente si provvede ad individuare cartograficamente le aree assoggettate a tale disposizione all'interno del sistema ambientale.
3. Sempre in conformità alle norme del PGUAP tutti gli interventi posti in aree interessate da rischio idrogeologico R3 o R4, con previsioni urbanistiche previgenti alla entrata in vigore del PGUAP stesso, dovranno essere accompagnate da studi di compatibilità idrogeologica da sottoporre alla approvazione del Servizio Urbanistica.
4. Le aree oggetto di trasformazione urbanistica, per le quali si determina un livello di rischio idrogeologico "R3 Elevato" o "R4 Molto elevato", potranno essere oggetto di trasformazione urbanistica solo a seguito della approvazione da parte del Servizio Urbanistica della PAT in conferenza dei servizi di apposita relazione geologica che dimostri la fattibilità degli interventi previsti, in conformità delle disposizioni contenute dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006.
5. Al fine di applicare correttamente il disposto del comma precedente si provvede ad individuare cartograficamente le aree assoggettate a tale disposizione all'interno del sistema ambientale.

Art. 17. - (stralciato)

Art. 18. - Vincolo idrogeologico

1. Sono le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

¹ Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale"

2. L'individuazione esatta dei perimetri di dette. aree è quella contenuta nei provvedimenti di vincoli adottati ai sensi del R.D.L. citato.
3. La tutela delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico si attua conformemente alla legislazione vigente in materia.
4. Qualsiasi intervento ammesso dal P.R.G. dovrà conformarsi alla normativa generale di protezione idrogeologica ed ottenere le relative autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

TITOLO IV° - APPLICAZIONE DI NORME COMUNI

Art. 19. - Volumi tecnici ed attrezzature tecnologiche

1. Non sono soggetti al rispetto delle norme di zona, come definite al Titolo VI Cap. II°, i volumi tecnici costituiti da porzioni dell'edificio destinate a soddisfare esigenze di carattere tecnico, relative alla funzionalità dei servizi o degli impianti tecnologici ubicati nell'edificio medesimo, quali vani accessori costruiti di norma oltre la linea di gronda destinati a contenere le canne fumarie o simili.
2. Analogamente non è soggetta al rispetto delle norme di zona la realizzazione di rivestimenti esterni a scopo di isolamento termica (cappotti termici) per gli edifici esistenti o autorizzati anteriormente all'entrata in vigore della Legge 30.04.1976, n. 373.
3. Sono soggetti al rispetto della sola distanza di 5,00 dai confini di proprietà nel rispetto delle altezze previste dal presente regolamento, fatte salve prevalenti ragioni di ordine igienico sanitario, i silos destinati allo stoccaggio di materie prime, di scarti di lavorazione, di prodotti per l'alimentazione zootecnica, che costituiscano pertinenza dei rispettivi impianti produttivi.
4. Le cabine di trasformazione dell'energia elettrica, le cabine di pompaggio di acquedotti o di impianti fognari, quelle di compressione di gasdotti, nonché gli impianti di depurazione delle acque di scarico o degli aeriformi in emissione, non sono soggetti al rispetto delle norme di zona, salvo che prevalenti ragioni di ordine igienico-sanitario o di pregiudizio dell'attuazione di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici non impongano, a giudizio del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, localizzazioni diverse.
5. Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiale di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
6. Le cassette di derivazione delle reti infrastrutturali (gas, acqua, luce, ..) purché di dimensione contenute entro gli ingombri di 1,00 m. di larghezza e 1,00 m. di altezza possono essere realizzati in deroga alle distanze minime dai confini di proprietà e dai confini con strade (fatte salve le zone soggette a rispetto stradale di strade oggetto di ampliamento o potenziamento) e spazi pubblici, fatte salve prescrizioni particolari che potranno essere decise dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia in previsione di allargamenti delle sedi stradali o per la realizzazione di marciapiedi.

Art. 20. - Volumi interrati

1. La realizzazione di volumi interrati a scopi di servizio (autorimesse, magazzini, vani tecnologici, e simili), è ammessa nelle zone urbanizzate del territorio comunale, (zone A, B, C, D, E5, F), con le limitazioni già inserite nell'art. 52 "E5 verde privato" per la zona di Boniprati.
2. Si ammette altresì la realizzazione di volumi interrati:
 - nelle zone E1, E2, limitatamente a opere connesse con interventi ammessi dalle norme che disciplinano le stesse zone;
 - nelle zone E2, E4, E6, nelle aree limitrofe confinanti con le zone di cui al primo comma, per interventi con una profondità massima di 8,00 m.

Art. 21. - Rampe di accesso a locali seminterrati e interrati.

1. I locali che usufruiranno di luce su pareti libere poste sotto il livello naturale del terreno, tramite cavedi o rampe di accesso ai piani interrati, non potranno comunque essere resi abitabili, ma fungere solo da servizi all'abitazione.
2. Non si considera sbancamento l'accesso a rampe di garage seminterrati o interrati purché tale rampa non abbia larghezza maggiore ai 4 m. se perpendicolare al fronte. Nel caso di rampa parallela al fronte essa non dovrà comunque avere larghezza superiore ai 4 m. e dovrà sempre mantenere il carattere di rampa incassata senza liberare la vista frontale dell'edificio.

Art. 22. - Utilizzazione degli indici e asservimento delle aree

1. Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole zone limiti di volumetria o di copertura, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, per l'estensione necessaria al rispetto dei rapporti superficie/volume e superficie-libera/superficie-coperta. A tal fine ogni concessione edilizia di nuova costruzione o di ampliamento volumetrico di edifici preesistenti, dovrà precisare e specificare l'area di pertinenza della costruzione asservita ad essa con il vincolo di inedificabilità.
2. Pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione, in sede di rilascio di una concessione, un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie/volume e superficie-libera/superficie-coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva concessione edilizia.
3. Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.R.G. determinano un vincolo di inedificabilità sulle aree libere di pertinenza fino al raggiungimento dei valori fissati dal presente piano. Tale asservimento può comunque essere applicato solo alle aree di pertinenza del fabbricato risultanti o dalle norme in vigore all'atto del rilascio della concessione edilizia, o per gli edifici precedenti il 1967, per l'area di pertinenza risultante dal frazionamento ed accatastamento. L'asservimento rimane anche in caso di successivo frazionamento e/o cessione di dette aree. Negli elaborati richiesti in caso di I.E.D. dovrà essere sempre contenuta la documentazione necessaria ad individuare lo stato della proprietà per l'area in oggetto e per quelle contigue alla data di adozione del P.R.G.
4. Negli elaborati richiesti dagli strumenti attuativi dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare la individuazione planimetrica esatta delle aree di pertinenza distinte in territoriali e fondiarie con l'elenco dei relativi estratti di mappa e dati catastali delle proprietà, a dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo le aree saturate da quelle non saturate.
5. Qualora il lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purché le aree siano omogenee fra di loro per destinazione funzionale (zone territoriali omogenee). Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diversa destinazione funzionale, o delimitate da Piani Attuativi, se non nei casi espressamente previsti dalle presenti norme.

Art. 23. - Spazi destinati a parcheggi pertinenziali

1. In tutte le zone del P.R.G., per interventi di nuova costruzione, cambio d'uso e ampliamenti, andranno ricavati posti macchina effettivi, con esclusione degli spazi di accesso e manovra, nel rispetto minimo della normativa vigente ai sensi dell'art. 73 della legge provinciale 5 settembre

1991, n. 22 "Ordinamento Urbanistico e tutela del territorio", viste le disposizioni della Deliberazione di Giunta provinciale n. 1241 di data 16 giugno 2006 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. Occorrerà uniformarsi a tali direttive per quanto riguarda: calcolo del volume utile calcolo superficie utile di parcheggio, calcolo della quantità di posti macchina direttamente accessibili dall'esterno, dimensione minima spazi di sosta.

2. Il Comune di Prezzo secondo le indicazioni contenute nelle norme di cui al precedente comma ricade nelle zone C rimandando per i singoli dati sugli standard alla tabella allegata alla sopraccitata delibera di giunta provinciale (vedi allegato).
3. Si precisa che per ogni singola concessione o pratica di abitabilità/agibilità il numero dei posti macchina dovrà essere sempre arrotondato per eccesso.
4. E' ammessa deroga nelle per interventi di cambio d'uso interni all'Insediamento Storico, dove occorre presentare comunque una relazione che dimostri l'impossibilità alla realizzazione dei parcheggi, che potranno comunque essere realizzati anche in aree non contigue a distanza facilmente percorribile, e la possibilità di utilizzo di parcheggi pubblici. Sarà facoltà del Consiglio Comunale, sulla base della verificata impossibilità a reperire posti auto determinare in forma ridotta il contributo dovuto.
5. Negli edifici soggetti a restauro e risanamento il recupero di ambienti destinati ad autorimessa è ammissibile qualora le opere da eseguire siano compatibili con l'intervento ammesso. Nel caso di necessità è comunque ammessa anche la demolizione di avvolti, murature esterne e aperture anche con contorni in pietra, purché interessino porzioni di secondario valore dell'edificio stesso.
6. E' ammessa la realizzazione di autorimesse interraste negli spazi liberi interni all'Insediamento Storico, ove l'intervento sia tecnicamente possibile senza compromettere spazi verdi di particolare rilevanza.

Art. 24. - Adeguamento tecnico strutturale degli edifici esistenti.

1. L'esecuzione di cappotti termici, opere di impermeabilizzazione e messa in sicurezza di parti strutturali non verranno computati per quanto riguarda le distanze minime, le altezze e il volume massimo come definito nei precedenti articoli.
2. Le opere di consolidamento statico, che si renderanno necessarie a seguito di perizie, potranno essere realizzate in deroga dalle distanze minime da edifici esistenti e confini, purché esse siano realizzate utilizzando le migliori tecniche al fine di limitare detti ingombri.

Art. 25. - Destinazione d'uso commerciale

1. Per quanto attiene la realizzazione all'interno delle varie zone di esercizi commerciali, dovranno essere verificate contemporaneamente le previsioni urbanistico-edilizie dei rispettivi articoli di zona ed il rispetto della normativa specifica riportata nel successivo Cap. IX - Programmazione urbanistica commerciale.

TITOLO V° - USO DEL SUOLO E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE AREE

Capitolo I° - Norme Comuni

Art. 26. - Prescrizioni generali

1. L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle zone espressamente indicate dal piano regolatore generale, conformemente alla destinazione e con le caratteristiche delle norme stabilite dal presente Regolamento. I criteri di tutela paesaggistico - ambientale, allegati in appendice alle presenti norme, sono parte integrante delle Norme stesse, e pertanto vanno scrupolosamente osservati ogni qualvolta si intenda intervenire per modificare, a qualsiasi titolo, il territorio.


Art. 27. - Distanze

1. Fatta salva una diversa indicazione specificatamente riportata all'interno delle singole norme di zona, o indicazione cartografica, la quale prevarrà sulle indicazioni generali si seguito riportate, per le distanze valgono le seguenti prescrizioni adeguate alla Delibera di giunta provinciale n. 2879 di data 31 ottobre 2008:

1.1 Df Distanza minima tra i fabbricati.

- 1.1.1 Nell'ambito delle diverse zone, è prescritta la distanza minima tra i fabbricati pari a 10 m. misurata ortogonalmente alle pareti perimetrali compreso i raccordi fra le stesse. Nel caso che le pareti fronteggianti siano entrambe non finestrate la distanza minima potrà essere ridotta a 5 m.. In caso di pareti non fronteggianti valgono i disposti del Codice Civile.
- 1.1.2 Nel caso di fronti prospicienti senza aperture finestrate all'interno di lotti nei quali si prevede la realizzazione di alloggi a schiera o tipologie simili la distanza minima può scendere a 3 m. nel rispetto dei disposti del Codice Civile.
- 1.1.3 Le distanze dai fabbricati si misurano al netto dei balconi, delle scale, delle pensiline a sbalzo e delle gronde dei tetti con aggetto non superiore a ml. 1,50, anche se presentano pilastri di sostegno; per sporgenze maggiori al 1,50 m la parte eccedente costituisce distanza.
- 1.1.4 Gli edifici inoltre devono rispettare la distanza minima di metri 3 da pertinenze, baracche, tettoie, box e simili, legittimamente preesistenti all'entrata in vigore del presente piano, sorte con destinazione diversa dall'abitazione, destinazione che non può essere mutata.
- 1.1.5 I volumi accessori ad uso esclusivo pertinenziale delle abitazioni , disciplinati al successivo art. 34, devono mantenere una distanza minima dai fabbricati di 3 m. Tale distanza deve essere aumentata fino a 5 m nel caso fronteggianti aperture finestrate dell'edificio principale con destinazione residenziale o produttiva. (locali per quali si deve mantenere un indice minimo di illuminazione naturale). E' facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia e valutate le caratteristiche dell'area e delle reali possibilità tecniche, prescrivere distanze maggiori ed ubicazioni diverse dei manufatti accessori tali da garantire il massimo rispetto dell'aspetto paesaggistico ed architettonico del territorio circostante. E' ammessa la costruzione in aderenza con accodo fra i confinanti.

- 1.1.6 Gli edifici residenziali inseriti nelle zone B e C esistenti alla data 19 ottobre 2008 (entrata in vigore della delibera di Giunta Provinciale n. 2879 del 31/10/2208), soggetti a sopraelevazione finalizzata al recupero abitativo degli spazi del sottotetto, potranno essere realizzati fino ad una distanza minima di 6 metri misurata perpendicolarmente ai fronti, ridotta a 3 m per gli altri punti. (vedi schema grafico). In ogni caso la sopraelevazione deve rispettare la linea massima del sedime preesistente, al di fuori di detto sedime valgono le distanze come per le nuove costruzioni.
- 1.1.7 Nel caso di demolizione con ricostruzione, come definiti all'art. 99 della L.P. 1/08 si applicano le seguenti disposizioni:
- a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le distanze minime del precedente punto 1.1.1., limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;
 - b) in caso di ricostruzione all'interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell'altezza dell'edificio preesistente, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti. Per gli interventi in Centro Storico volumi e distanze sono computati senza tenere conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico ed artistico od ambientale.
 - c) in caso di ricostruzione all'interno del sedime, ma con un'altezza superiore rispetto a quella dell'edificio preesistente, la parte di edificio che supera l'altezza originari deve essere realizzata nel rispetto delle distanze minime previste dal codice civile per gli interventi in centro storico, e delle distanze dettate dal precedente punto 1.1.6 per gli edifici in zona B e C.



1.2 Dc Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà

- 1.2.1 Per le nuove costruzioni, fatti salvi i casi espressamente previsti dalle presenti norme o dai Piani attuativi, la distanza minima dai confini di proprietà dovrà essere di 5m.
- 1.2.2 E' ammessa la costruzione a distanze inferiori da quelle previste dalle norme o in aderenza al confine di proprietà se vi è una autorizzazione del confinante, debitamente intavolata, nella quale il confinante accetta per la sua proprietà l'apposizione di una servitù a mantenere comunque le distanze minime fra i fabbricati previste dalle norme per futuri ampliamenti o nuove edificazioni, fatta salva l'eventualità di presentare un progetto di fabbricati da realizzare in aderenza.
- 1.2.3 I volumi accessori, disciplinati al successivo art. 34, devono mantenere una distanza minima di 1,5 metri dai confini. E' ammessa la costruzione a confine con accordo scritto fra le parti.
- 1.2.4 Quando la distanza dai confini e fra fabbricati interessa zone urbanistiche con distanze minime differenti si deve applicare la norma più restrittiva, che non comporti vincoli al lotto confinante.

1.3 Ds Distanza minima dei fabbricati dalle strade interne alle aree di viluppo urbano

- 1.3.1 Nell'ambito delle aree per insediamenti a prevalenza residenziale, delle aree per attrezzature e servizi pubblici, delle aree per attività turistico-ricettiva, delle aree per attività produttive e delle aree per impianti a servizio dell'agricoltura, le distanze minime delle strade esistenti (con esclusione della viabilità a fondo cieco, al servizio dei singoli edifici o insediamenti) sono le seguenti:
 a) m. 5,00 per le strade di larghezza inferiore ai 7. m.;
- Tali distanze sono derogabili solo nel caso di allineamento della nuova costruzione (o ampliamento) con edifici posti immediatamente ai lati del lotto interessato dall'intervento.

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) All'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 4)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E/O SVINCOLI
IV CATEGORIA (Strada Provinciale da Pieve di Bono fino a Loc. Boniprati)	5 (*)	15	25	15 (*)
ALTRE STRADE	5 (#)	5 (*)	15 (*)	10 (*)

(*) Fasce di rispetto previste dal presente strumento urbanistico locale.

(#) Sono fatte salve le indicazioni di dettaglio contenute negli allegati grafici, nelle norme relative ai Piani di Recupero e nelle schede che disciplinano gli interventi sui singoli manufatti edilizi

- 1.3.2 Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento valgono le norme della tabella B. allegata alle «Determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali ..» approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 909 del 03.02.1995 e ss. mod. ed int. (vedi allegato).

- 1.3.3 Per i metodi di misurazione delle distanze valgono sempre i dettami dell'Art. 2 della Deliberazione di Giunta Provinciale 909 del 03.02.1995 e ss. mod. ed int. (vedi schema allegato)
- 1.2.5 I volumi accessori, disciplinati al successivo art. 34, devono mantenere una distanza minima dalle strade di 3 metri.

3. **Deroghe** Deroga dalle distanze minime

- 3.1 Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di Piani Attuativi o nei casi previsti dal PRG nelle planimetrie particolareggiate degli Insediamenti Storici a scala 1:1000.

Art.27 bis - Equiparazione delle destinazioni del PRG rispetto al D.M. 2 aprile 1968 nr. 1444.

1. Ai fini della equiparazione delle diverse destinazioni insediative previste dal Piano Regolatore Generale rispetto alla classificazione delle aree del D.M. 1444 del 1968 vale la seguente tabella:

D.M. 1444/68	Piano Regolatore Generale
Zone A - Centri storici ed aree circostanti che sono parte integrante	A.1 - insediamento storico compatto A.2 - insediamenti e manufatti storici isolati A.3 - patrimonio edilizio montano
Zone B - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate	B1 - Area residenziale satura B2 - Area residenziale di completamento E5 - Verde privato
Zone C - parti del territorio per nuovi complessi insediativi	C - Area residenziale di espansione D.3 - Area produttiva turistica alberghiera
Zone D - parti del territorio per nuovi insediamenti industriali e simili	D.1 - Area produttiva zootecnica D.2 - Area produttiva industriale e artigianale
Zone E - parti di territorio ad uso agricolo	E.1 Area agricola di interesse primario E.2.1 Area agricola di interesse secondario E.2.2 Area agricola di ripristino E.3.1 Bosco ceduo E.3.2 Bosco a fustaia E.3.3 Bosco misto E.4 Verde paesaggistico E.6 Prati falciati di montagna E.7 Alpeggio E.8 Improduttivo
Zone F - parti del territorio per attrezzature ed impianti di interesse generale	F.1.1 Attrezzature collettive, F.1.2 Impianti tecnologici F.1.3 Sorgenti F.2.1 Parco Sportivo F.2.2 Parco Urbano F.2.3 Verde sportivo attrezzato e ricreativo F.3 Viabilità e parcheggi

L'equiparazione viene inserita come previsto dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 2879 del 31/10/2208, in riferimento alla applicabilità delle deroghe di distanza rispetto alle diverse destinazioni di zona.

Art. 28. - Sedime di edificazione per interventi puntuali di nuova costruzione

1. Il P.R.G. può indicare cartograficamente degli ambiti di sedime per nuove costruzioni. Si tratta della porzione di terreno entro la quale deve collocarsi la nuova costruzione. La superficie coperta può occupare una percentuale massima del 90% della superficie indicata come ambito del sedime, e minima del 75%. Sono ammessi limitati scostamenti per consentire l'articolazione planimetrica del sedime della nuova costruzione.

Art. 29. - Demolizioni

1. Per tutti gli edifici in qualsiasi area è ammessa la demolizione senza ricostruzione, salvo che per gli edifici in zona A.1, A.2 e A.3, per i quali si rimanda al Titolo VII° delle NdA.
2. Per gli edifici in zona A per i quali è prescritta la demolizione senza ricostruzione, sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché non si preveda la sostituzione di strutture portanti.

Art. 30. - Sopraelevazione

1. Zone A.
 - 1.1 Si rimanda al Titolo VII delle presenti NdA.
2. Zone B.
 - 2.1 Per tutti gli edifici nelle zone residenziali B è ammessa la sopraelevazione al solo fine di rendere abitabile il sottotetto nel rispetto delle altezze massime di zona indipendentemente dagli indici volumetrico territoriali.
 - 2.2 La sopraelevazione dovrà limitarsi a quella necessaria per rendere computabile ai fini dell'abitabilità tutta la superficie calpestabile, mantenendo quindi come limite l'altezza massima all'imposta di copertura fissata dal R.E.C. pari a 1,80 m.
 - 2.3 Per tali sopraelevazioni possono essere mantenute le distanze dai confini e dagli edifici preesistenti, in deroga alle distanze minime di zona, fatti salvi i limiti minimi di codice civile.

Art. 31. - Interventi su edifici non conformi

1. Gli edifici esistenti con destinazione d'uso non conformi con quelle indicate per la singola zona di PRG o insistenti in aree inedificabili (di rispetto, di protezione paesaggistica, etc.), possono essere oggetto di interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione.

Art. 32. - Barriere architettoniche

1. Tutti gli interventi privati dovranno sottostare alla normativa statale di cui alla L. 9.1.1989, D.M. 14.06.1989 n. 236 e Circolare 22.06.1989 n. 1669/U.L.
2. Le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, previste dalle speciali norme che regolano la materia sia statale che provinciale possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze stabilite dalle presenti norme, fatto salvo l'obbligo di rispettare le distanze previste dal Codice Civile per le opere classificabili come "costruzione".
3. Non si considerano volumi le rampe di accesso anche se realizzate con terrapieni delimitate da mura solidali, e quindi la loro realizzazione non è soggetta alle limitazioni di cui al comma precedente.
4. Non sono parimenti considerati volumi gli ascensori o piattaforme mobili realizzati all'esterno del corpo edilizio, che potranno essere realizzati in deroga alle distanze, scegliendo comunque soluzioni che possano limitare al massimo danni visivi e di illuminazione all'edificio stesso interessato dall'intervento, agli edifici limitrofi e allo spazio pubblico esterno.

Art. 33. - Movimenti di terra per interventi edificatori

1. Qualsiasi modifica dell'originario piano di campagna deve essere chiaramente descritta ed espressamente autorizzata con la concessione edilizia. Gli scavi di sbancamento devono comunque essere limitati e il terreno di riporto sistemato in modo da ripristinare l'originaria fisionomia del terreno che deve essere immediatamente sistemato con cotica erbosa ed alberature adeguate salvo specifiche previsioni dei Piani attuativi.
2. Non sono ammessi nuovi interventi di riporto del terreno al fine di limitare artificiosamente le altezze fuori terra degli edifici od il volume urbanistico.
3. Interventi di rettifica della quota naturale del terreno sono ammessi solo per colmare evidenti affossamenti che possono essere colmati senza porre pregiudizio alcuno o limitazione della visibilità ai terreni limitrofi.
4. L'eventuale concessione di modifica del profilo naturale del terreno deve essere autonoma e realizzata al puro fine di livellare avvallamenti o dossi che possano portare pregiudizio all'edificazione.
5. E' fatto divieto modificare il profilo naturale del terreno ai fini edificatori al di fuori delle zone A.1, B, C e D. fatte salve le bonifiche agrarie o gli interventi realizzati ai fini della coltivazione o utilizzo agricolo e silvo-pastorale del fondo.
6. Per gli interventi di sistemazione delle pertinenze delle "ca' da mont" si rimanda alle specifiche norme contenute nei criteri di tutela.

Art. 34. - Manufatti accessori

1. Definizioni

- 1.1. Si definiscono "manufatti accessori", le tettoie e baracche, individuati dalle tavole di piano, esistenti e regolarmente autorizzati alla data di prima adozione del PRG, esclusivamente destinati a servizio della residenza, e attività compatibili, quali box auto, depositi attrezzi, legnaie, e funzioni simili.
- 1.2. Si definisce volume urbanistico, lo spazio sotteso da strutture anche precarie che presentino allo stato attuale, un solo lato aperto.

- 1.3. Ogni tettoia, o struttura di altro tipo, non rientrante nella definizione di volume urbanistico chiuso non potrà essere trasformata in volume urbanistico.

2. Interventi ammessi

- 2.1. Per i manufatti accessori non è ammesso l'uso a residenza, anche se aderenti ad edifici residenziali, fatta salva diversa indicazione che deve essere specificata nelle singole schede di analisi dell'insediamento storico, o per manufatti rientranti in piani attuativi di recupero o comparti edificatori che potranno diversamente disciplinare l'utilizzo dei volumi esistenti, anche se accessori.
- 2.2. Sono sempre ammessi usi di servizio alla residenza o ad attività compatibili alla residenza. Non sono ammessi usi che possano risultare nocivi o molesti.
- 2.3. Per i manufatti accessori sono ammessi tutti gli interventi edilizi dalla manutenzione, fino alla demolizione con ricostruzione.
- 2.4. Tutti gli interventi saranno comunque adeguati alle indicazioni tipologiche degli allegati criteri di tutela paesaggistico ambientale.
- 2.5. Nel caso di demolizione e ricostruzione dovranno essere sempre rispettati i limiti di distanza da confini, fabbricati interni od esterni al lotto, strade e spazi pubblici come di seguito specificato.

3. Nuovi manufatti accessori

- 3.1. Secondo le disposizioni contenute nelle singole norme di zona, ove è ammessa la realizzazione di nuovi volumi accessori, questi dovranno essere realizzati secondo gli schemi tipologici allegati e nel rispetto dei criteri di tutela paesaggistica. L'altezza massima dei nuovi volumi sarà di 3,0 m. a metà falda.
- 3.2. Si precisa che gli schemi tipologici costituiscono guida alla progettazione esecutiva che dovrà rispettare i canoni costruttivi, tipologici, dimensionali senza per questo dovere costruire modelli ripetitivi ed identici.

3.2. Zone A.1, Zone B sature e di completamento con annesse aree E5:

3.2.1. Indici urbanistici ed edilizi:

Sc	Superficie coperta massima:	20 mq
He	Altezza massima:	3,00 m.
Vu	Volume massimo	55 mc.
	Volume minimo	-
Df	Distanza minima tra i fabbricati	Vedi art. 27
Dc	Distanza minima dai confini	Vedi art. 27
Ds	Distanza minima dalle strade	3 m. per ogni tipo di strada.
Tipologia	blocco, copertura a due falde o a padiglione - Uso materiali tradizioni (vedi indicazioni tipologiche allegate).	
Nr.	massimo di piani fuori terra	1

3.3. Zone C di espansione

- 3.3.1. In tali ambiti i volumi accessori potranno essere realizzati nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi di zona.
- 3.3.2. Si precisa comunque che le tettoie aperte, come definite al punto 1, non costituiscono volume se realizzate in aderenza all'edificio principale o a mura preesistenti di confine con una profondità massima di 1,50 m.

3.4. Zone D produttive primarie, secondarie e terziarie

- 3.4.1. In tali ambiti i volumi accessori potranno essere realizzati nel rispetto degli indici urbanistici ed edilizi di zona favorendo comunque l'accorpamento e il conglobamento degli spazi in un unico manufatto.
- 2.4.2. In tali ambiti le tettoie aperte costituiscono volume e rientrano nei parametri di superficie coperta massima.

3.5. Zone E1, E2 ed E6:

3.5.1. In tali zone è ammessa la realizzazione di tettoie aperte per il deposito di legna e fieno, e manufatti accessori chiusi per deposito attrezzi nel limite di mq 20 ogni 3.000 mq di terreno di proprietà, anche non contigua, purché interna al Comune Catastale di Prezzo. Per tali interventi non è richiesta alcuna iscrizione presso gli albi degli agricoltori.

3.5.2. Indici urbanistici ed edilizi:

Sc	Superficie coperta massima:	20 mq
He	Altezza massima:	3,00 m.
Vu	Volume massimo	55 mc.
Df	Distanza minima tra i fabbricati fra diversi lotti	10 m.
	all'interno dello stesso lotto	3 m.
Dc	Distanza minima dai confini	5 m.
Ds	Distanza minima dalle strade	5 m.
Tipologia	blocco, copertura a due falde o a padiglione - Uso materiali tradizioni (vedi schemi tipologici allegati).	
Nr.	massimo di piani fuori terra	1




3.5.3. Nel caso di superfici di terreno superiori ai 3000 mq è ammessa la realizzazione di manufatti di dimensioni maggiori, in misura proporzionale come da indici del comma precedente, nel limite massimo di 50 mq. Non è ammessa la suddivisione dei volumi sullo stesso lotto.

3.6 Per le tipologie e le modalità costruttive si rimanda all'allegato grafico. All'interno delle zone, ove è ammessa la realizzazione di nuovi volumi accessori, questi dovranno essere realizzati secondo i dettami dei criteri di tutela paesaggistico-ambientale. L'altezza massima dei nuovi volumi sarà di 3,0 m. a metà falda.

4. Legnaie

- 4.1. Nelle zone E6 dei prati di montagna (zona interessata dalla Patrimonio edilizio montano) si prevede la possibilità di realizzare esclusivamente tettoie per la copertura e protezione della legna. Dette tettoie potranno avere dimensioni adeguate alle esigenze, e realizzate in legno con copertura anche ad una falda in scandole o assi di legno. Tali strutture vista la particolarità della zona non acquisiranno il carattere di "costruzione" pertanto non sono soggette al rispetto di distanza dai fabbricati di proprietà. Al fine di garantire comunque visibilità e rispetto si prescrivono le distanze minime da strade e confini pari a 5 metri.
- 4.2. Tali strutture non potranno avere fondazioni o platee in cemento, ma dovranno essere realizzate completamente con strutture removibili, al fine di potere garantire la riconduzione del sito allo stato naturale precedente. Non sono ammessi movimenti finalizzati allo spianamento o parziale interrimento di tali manufatti.
- 4.3. Terminate le necessità per la copertura della legna, tali manufatti dovranno essere rimossi.
- 4.4. Non è previsto l'accatastamento o l'erezione di p.ed. su tali manufatti.
- 4.5. La tipologia deve essere riferita agli schemi allegati.

VOLUME ACCESSORIO - tipo A





Superficie coperta max 20 mq
Altezza massima 3 m
Volume massimo 55 mc

Componenti:

Struttura portante in legno
sezione 18 cm
Struttura tetto con semplice appoggio
(senza capriata)
Manto di copertura in coppi canale di cotto o scandole
Tamponamento in assi maschiate o accostate
Platea interna in cemento
Marciapiede esterno: ghiaia o lastricato in pietra
o acciottolato

Le singole componenti
possono essere interscambiate fra
i vari modelli proposti.

VOLUME ACCESSORIO - tipo B






Superficie coperta max 20 mq
Altezza massima 3 m
Volume massimo 55 mc

Componenti:

Struttura portante in legno
sezione 18 cm
Struttura tetto con semplice appoggio
(senza capriata)
Manto di copertura in coppi canale di cotto o scandole
Tamponamento in assi maschiate o accostate
Platea interna in cemento
Marciapiede esterno: ghiaia o lastricato in pietra
o acciottolato

Le singole componenti
possono essere interscambiate fra
i vari modelli proposti.

VOLUME ACCESSORIO - tipo C



Superficie coperta max 20 mq
Altezza massima 3 m
Volume massimo 55 mc



Componenti:

Struttura portante in muratura sassi a vista realizzati con le tecniche tradizionali
Struttura lignea di completamento sezione 14 cm
Manto di copertura in coppi canale di cotto o scandole
Tamponamento in assicelle discostate
Platea interna in cemento
Marciapiede esterno: ghiaia o lastricato in pietra o acciottolato

Le singole componenti possono essere interscambiate fra i vari modelli proposti.

VOLUME ACCESSORIO - tipo D

Accessorio addossato ad altro edificio o mura di confine



Superficie coperta max 20 mq
Altezza massima 3 m
Volume massimo 55 mc

Componenti:


Struttura portante in legno sezione 18 cm
Struttura tetto con semplice appoggio (senza capriata)
Manto di copertura in coppi canale di cotto o scandole
Tamponamento in assi maschiate o accostate
Platea interna in cemento
Marciapiede esterno: ghiaia o lastricato in pietra o acciottolato

Le singole componenti possono essere interscambiate fra i vari modelli proposti.

Art. 35. - Capanni venatori

1. Nelle zone E2, E3, E6, E7, E8, su terreni privati, è ammessa la realizzazione di postazioni fisse per l'esercizio venatorio in ossequio alle antiche tradizioni locali nel rispetto dell'art. 27 della L.P. 9 dicembre 1991 n. 24 e della Circolare n. 7 dd. 11.10.1994 del Servizio Foreste Caccia e Pesca della Provincia Autonoma di Trento.
2. Tali manufatti che dovranno avere carattere provvisorio ed essere realizzate esclusivamente in legno, con tipologie tradizionali. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può prescrivere distanze e localizzazioni particolari al fine di garantire la massima tutela dell'ambiente circostante.
3. Indici urbanistici ed edilizi:

Sc	Superficie coperta massima:	2 mq
He	Altezza massima:	2,50 m.
Dc	Distanza minima dai confini	15,00 m.
Tipologia	copertura a padiglione o due falde	
4. Le autorizzazioni avranno durata di cinque anni, rinnovabili, e potranno essere concesse nella misura massima di una ogni esercente l'attività della caccia;
5. In territorio pubblico è ammessa la realizzazione di dette postazioni a seguito della richiesta collettiva effettuata dalla sezione locale di caccia. Detti capanni dovranno avere distanza fra loro di non meno 200 m. L'autorizzazione avrà una durata di cinque anni rinnovabili.
6. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'art. 83 Legge Urbanistica Provinciale 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm. ed inteso il riferimento al sistema autorizzativo, e le previsioni della disciplina di settore art. 27 della Legge Provinciale n.24/1991.



Schemi estratti dagli allegati della Del. G.P. n. 2844 dd. 23/10/2003

TITOLO VI° - ZONIZZAZIONE

Capitolo I° - Suddivisione territoriale

Art. 36. - Zone territoriali omogenee

Il territorio comunale, secondo le previsioni del P.R.G. è suddiviso in:

Zone A

- A.1 Insediamento storico compatto (Prezzo paese)
- A.2 Insediamenti e manufatti storici isolati
- A.3 Patrimonio Edilizio Montano (ex art. 24 bis della L.P. 22/91)

Zone B

- B.1 Area residenziale saturata
- B.2 Area residenziale di completamento

Zone C

- C Area residenziale di espansione

Zone D

- D.1 Area produttiva zootecnica
- D.2 Area produttiva Industriale e Artigianale
- D.3 Area produttiva Turistica Alberghiera

Zone E

- E.1 Area agricola di interesse primario
- E.2.1 Area agricola di interesse secondario
- E.2.2 Area agricola di ripristino
- E.3.1 Bosco ceduo
- E.3.2 Bosco a fustaia
- E.3.3 Bosco misto
- E.4 Verde paesaggistico
- E.5 Verde privato
- E.6 Prati falciati di montagna
- E.7 Alpeggio
- E.8 Improduttivo

Zone F

- F.1.1 Attrezzature collettive,
- F.1.2 Impianti tecnologici
- F.1.3 Sorgenti
- F.2.1 Parco Sportivo
- F.2.2 Parco Urbano
- F.2.3 Verde sportivo attrezzato e ricreativo
- F.3 Viabilità e parcheggi

Zone di rispetto e tutela

- G.1 Area di rispetto stradale
- G.2 Area di rispetto cimiteriale
- G.3 Area di rispetto sorgenti
- G.4 Area di rispetto storico, ambientale, paesistico
- G.5 Bonifica ambientale

G.6	Acque superficiali
G.7	Siti di interesse comunitario (SIC)
G.8	Riserva naturale provinciale Palù di Boniprati
G.9	Tutela ambientale
G.10	Ambiti fluviali con valenza paesaggistica
G.11	Ambiti fluviali ecologici con valenza elevata

Capitolo II° - Norme di Zona

Art. 37. - Norme generali per le zone residenziali

1. Esse comprendono le aree parzialmente o totalmente edificate non già inserite nelle zone A storiche, e le aree di nuovo insediamento.
2. In queste zone sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutti i servizi ad essi pertinenti; Il volume esistente può essere urbanizzato anche qualora superi gli indici di zona.
3. Sono ammesse le seguenti attività non contrastanti con la prevalente destinazione residenziale:
 - 3.1. attività produttive artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive, né moleste, e attività commerciali compatibili con il piano commerciale del comune.
 - 3.2. attività sociali, ricreative, istituzioni pubbliche, sociali culturali e amministrative, negozi, bar, ristoranti, alberghi, uffici pubblici e privati, studi professionali, ecc.
4. Le attività commerciali sono ammesse nel rispetto delle norme riportate al successivo Cap. III-bis - Programmazione urbanistica commerciale (art. 36-41) e della L.P. 8 maggio 2000 n. 4 "disciplina dell'attività commerciale nella provincia autonoma di Trento".

Art. 38. - Zona B.1 - Area residenziale saturata

1. Destinazione specifica: residenziale;
2. Destinazione ammessa: ogni attività compatibile;
3. Destinazione vietata: ogni attività nociva o molesta;
5. Nelle zone B sature è ammessa la realizzazione di volumi accessori come specificato all'art 34.
6. Per gli edifici in zona B che non possiedono capacità edificatoria in alternativa alla sopraelevazione ammessa dall'art. 28 è ammesso un aumento volumetrico per esigenze igienico-sanitarie, funzionali o di adeguamento alle vigenti normative edilizie, la funzionalità di tali adeguamenti dovrà essere autocertificata e successivamente verificata dalla Commissione Edilizia per gli aspetti architettonici ed edilizi. Tale ampliamento sarà del 20% del volume esistente con limiti pari ad un minimo di 75 mc per edifici di volumetria inferiore ai 500 mc, ed un massimo di 200 mc per edifici di volumetria superiore ai 1300 mc.
7. Eventuali lotti che possiedono capacità edificatoria autonoma potranno essere oggetto di singoli interventi di nuova edificazione utilizzando gli indici contenuti all'art. 37 relativo alle aree residenziali di completamento.

Art. 39. - Zona B.2 - Area residenziale di completamento

1. Destinazione specifica: residenziale;
2. Destinazione ammessa: ogni attività compatibile;
3. Destinazione vietata: ogni attività nociva o molesta;

4. Indici urbanistici ed edilizi:

Sm	Superficie minima di intervento (lotto minimo)	-
If	Indice di edificabilità fondiaria:	2,00
Sc	Superficie coperta massima:	35%
He	Altezza massima:	9 m.
Vu	Volume massimo	-
	Volume minimo	-
Df	Distanza minima tra i fabbricati	10 m
Dc	Distanza minima dai confini	5 m
Ds	Distanza minima dalle strade	vedi art. 27
Tipologia	blocco o schiera	
Nr.	massimo di piani fuori terra	3

8. Nelle zone B di completamento (escludendo lotti liberi autonomi), è ammessa la realizzazione di volumi accessori come specificato all'art 32.

9. Per gli edifici in zona B che non possiedono capacità edificatoria in alternativa alla sopraelevazione ammessa dall'art. 28 è ammesso un aumento volumetrico per esigenze igienico-sanitarie, funzionali o di adeguamento alle vigenti normative edilizie, la funzionalità di tali adeguamenti dovrà essere autocertificata e successivamente verificata dalla Commissione Edilizia per gli aspetti architettonici ed edilizi. Tale ampliamento sarà del 20% del volume esistente con limiti pari ad un minimo di 75 mc per edifici di volumetria inferiore ai 500 mc, ed un massimo di 200 mc per edifici di volumetria superiore ai 1300 mc.

Art. 40. - Zona C - Area residenziale di espansione

1. Destinazione specifica: residenziale;
2. Destinazione ammessa: ogni attività compatibile ;
3. Destinazione vietata: ogni attività nociva o molesta;
4. Indici urbanistici ed edilizi:

Sm	Superficie minima di intervento (lotto minimo)	600 mq
If	Indice di edificabilità fondiaria:	1,80 - 1,50 mc/mq
Sc	Superficie coperta massima:	30%
He	Altezza massima:	9,0 m.
Vu	Volume massimo	1500 mc
	Volume minimo	450 mc
Df	Distanza minima tra i fabbricati	10 m.
Dc	Distanza minima dai confini	5 m.
Ds	Distanza minima dalle strade	vedi art. 27
Tipologia	blocco o schiera	
Nr.	massimo di piani fuori terra	2 più sottotetto abitabile

5. Nelle aree di espansione edilizia previste in area Condineco (sud del paese) viste le caratteristiche di giacitura dei terreni si prescrive la realizzazione di edifici a schiera con il fronte principale posto ad est. In ogni caso la struttura degli edifici non dovrà formare fronti compatti più lunghi di 15-18 m, mentre sarà possibile suddividere le proprietà interne anche orizzontalmente.

Art. 41. - Norme generali per le zone produttive intensive

1. Le attività produttive devono essere conformi alla vigente normativa nazionale e provinciale in materia di tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo;

2. In queste zone, fatte salve ulteriori indicazioni contenute all'interno dei singoli articoli, sono ammesse soltanto attrezzature per attività produttive (industriali, artigianali, di trasformazione) i relativi uffici, i servizi e attrezzature collettive per i lavoratori, con assoluta esclusione di qualsiasi insediamento residenziale. E' ammessa la realizzazione di una l'abitazione del proprietario o del custode per un volume residenziale non maggiore di mc. 400, che in ogni caso non potrà superare il 30% del volume urbanistico del singolo lotto.

Art. 42. - Zona D1 - Area produttiva zootecnica

1. Sono aree destinate alle attività produttive del settore primario di produzione e prima trasformazione (non di tipo industriale o agro-alimentare). In tali ambiti sono ammesse le attività legate all'agriturismo e attività di servizio turistico come i maneggi.

1.1. Opere ammesse: possono essere realizzati tutti gli impianti necessari alla attività produttiva quali stalle; fienili, granai, silos, depositi nel rispetto dei parametri sotto riportati.

1.2. Indici urbanistici ed edilizi:

Sm	Superficie minima di intervento (lotto minimo)	1000 mq
Sc	Superficie coperta massima:	40%
He	Altezza massima:	8,50 m.
Vu	Volume massimo	secondo indici
	Volume minimo	600 mc.
Df	Distanza minima tra i fabbricati fra diversi lotti	10,00 m.
	all'interno dello stesso lotto	3,00 m.
Dc	Distanza minima dai confini	5,00 m.
Ds	Distanza minima dalle strade	vedi art. 27

2. E' ammessa la realizzazione di un alloggio destinato al conduttore dell'azienda con volume massimo residenziale (escludendo garage e cantine) di 400 mc.
3. Le attività commerciali sono ammesse nel rispetto dalle norme riportate al successivo Cap. IX - Programmazione urbanistica commerciale e della L.P. 8 maggio 2000 n. 4 "disciplina dell'attività commerciale nella provincia autonoma di Trento".

Art. 43. - Zona D2 - Area produttiva Industriale e Artigianale

1. Sono aree destinate prevalentemente alle attività economiche di produzione e commercializzazione di beni e servizi di livello locale.

2. Destinazioni ed indici:

1.3. Destinazione specifica: sono riservate allo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione industriale e artigianale di beni; b) lavorazione e trasformazione a scala industriale di prodotti agricoli e forestali; c) stoccaggio e manipolazione di materiale energetici, legnami e minerali; d) impianti ed attrezzature per le comunicazioni e i trasporti, ricoveri per mezzi speciali, autocarri, macchinari.

1.4. Destinazione ammessa: commercializzazione di prodotti propri e attività commerciali all'ingrosso.

1.5. altezza massima del fabbricato: 10,00 m. (non sono soggetti a detto limite di altezza gli impianti tecnici quali torri, camini la cui altezza sarà definita in ragione della funzione specifica);

1.6. Opere ammesse: possono essere realizzati tutti gli impianti necessari alla attività produttiva nel rispetto dei parametri sotto riportati.

1.7. Indici urbanistici ed edilizi:

Sm	Superficie minima di intervento (lotto minimo)	800 mq
Sc	Superficie coperta massima:	50%
He	Altezza massima:	8,50 m.
Vu	Volume massimo	secondo indici
	Volume minimo	600 mc.
Df	Distanza minima tra i fabbricati fra diversi lotti	10,00 m.
	all'interno dello stesso lotto	3,00 m.
Dc	Distanza minima dai confini	5,00 m.
Ds	Distanza minima dalle strade	vedi art. 27

1.8. Possono derogare dall'altezza massima di zona e dalla distanza dai fabbricati posti all'interno dello stesso lotto i volumi tecnici quali torri, vani ascensore, silos di stoccaggio materie prime, camini e simili la cui altezza sarà definita in ragione della funzione specifica.

1.9. Per ogni singolo lotto dovrà essere previsto il mantenimento di una superficie libera filtrante di almeno il 20% dell'area complessiva, ed inoltre è obbligatoria la posa di alberature singole o a filari al fine di limitare e l'impatto visivo dei volumi edificati.

3. Si considera area produttiva, quindi legata ad una attività economica in essere, la localizzazione di un manufatto di dimensioni ridotte (3x4 m ca.) utilizzato quale deposito di combustibili gassosi in bombole. La realizzazione di tale struttura è ammessa all'interno di un manufatto accessorio realizzato secondo le indicazioni contenute nell'articolo 34, posto comunque ad una distanza minima di 100m. da edifici residenziali o edifici rurali per i quali è ammesso il cambio di destinazione d'uso. La tipologia della costruzione dovrà rispondere alle caratteristiche formali tipologiche del modello indicato all'art. 34, operando anche con il rivestimento di strutture prefabbricate, fatta salva l'autorizzazione degli enti competenti trattando di attività soggetta a verifica dell'ispettorato antincendi. L'area circostante detto manufatto potrà essere recintata in deroga alle norme specifiche sulle recinzioni, avendo cura di utilizzare materiali non impattanti e mascherando se possibile le parti in vista con arbusti autoctoni. (sieve in faggio o nocciolo).
4. Le attività commerciali sono ammesse nel rispetto dalle norme riportate al successivo Cap. IX - Programmazione urbanistica commerciale e della L.P. 8 maggio 2000 n. 4 "disciplina dell'attività commerciale nella provincia autonoma di Trento".

Art. 44. - Zona D3 - Area produttiva Turistico Alberghiera.

1. Destinazione specifica: Sono aree destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere, esistenti o da realizzare tramite ampliamenti o nuove costruzioni. Per attrezzature ricettive ed alberghiere si intendono quelli insediamenti a carattere turistico come definiti dagli artt. 2 e 3 della L.P. 16 novembre 1981 n. 23 e s.m. ed integrazioni.
1. Destinazione ammessa: costruzione di locali pubblici ad uso bar e/o ristorante.
2. Le attività commerciali sono ammesse nel rispetto dalle norme riportate al successivo Cap. IX - Programmazione urbanistica commerciale e della L.P. 8 maggio 2000 n. 4 "disciplina dell'attività commerciale nella provincia autonoma di Trento".
3. Destinazione vietata: Edilizia residenziale
4. Indici urbanistici ed edilizi:

Sm	Superficie minima di intervento
-----------	---------------------------------

	(lotto minimo)	1000 mq
If	Indice di edificabilità fondiaria:	2,50
Sc	Superficie coperta massima:	40%
He	Altezza massima:	12,50 m.
Vu	Volume massimo	-
	Volume minimo	-
Df	Distanza minima tra i fabbricati fra diversi lotti all'interno dello stesso lotto	10 m
Dc	Distanza minima dai confini	5 m
Ds	Distanza minima dalle strade	10,00 m.

Art. 45. - Norme generali alle aree verdi (zone E)

1. Sono zone la cui funzione fondamentale è quella produttiva primaria, e comprendono aree con particolari aspetti naturalistici e/o con potenzialità agrituristiche.
2. Sono inoltre comprese in tali aree le zone interessate dalla presenza delle "case da monte". Per tali edifici si rimanda alle norme per gli insediamenti storici e manufatti in ambito storico (Zona A.3).
3. Al fine di favorire, il presidio del territorio montano, la conservazione dei manufatti storici ed in generale la conservazione della "casa da monte" e la cura degli spazi verdi di pertinenza agricola, sono ammessi i seguenti interventi:

3.1. Case da monte storiche E' ammesso il recupero con modifica della destinazione d'uso da agro-silvo-pastorale a funzione abitativa secondo le categorie di intervento contenute nelle rispettive schede di analisi e progetto. Nelle singole schede sono indicati la percentuale dell'edificio che può essere interessata dal cambio di destinazione d'uso. Per gli edifici ove è previsto il cambio d'uso parziale si dovrà conservare uno spazio da destinare a deposito attrezzi o legnaia. La percentuale deve essere calcolata sul totale del volume come da progetto, quindi comprendendo nel calcolo eventuali aumenti volumetrici specificatamente previsti nelle singole schede. Per i volumi di dimensioni minori che costituiscono spesso accessorio all'edificio principale il cambio d'uso è ammesso solo nei limiti previsti dalle singole schede, compresa la possibilità di mantenimento della destinazione a deposito.

3.2. Case da monte recenti Per gli edifici con destinazione d'uso residenziale e per i volumi costruiti in epoche non storiche si prevede la possibilità di intervento secondo le categorie di intervento contenute nelle rispettive schede di analisi e progetto. Per gli stessi edifici e le aree di pertinenza valgono le norme di zona definite nelle carte in scala 1:2000. Per i volumi non storici e non già destinati alla residenza si prescrive il mantenimento della destinazione d'uso ad accessorio.

3.3. Ruderì Negli elaborati relativi al recupero del patrimonio edilizio montano sono individuati una serie di ruderi ubicati tutti nella località Baite. L'individuazione nelle schede è stata effettuata al fine di mantenere la memoria delle strutture preesistenti abbandonate agli inizi degli anni '50 al fine di realizzare Malga Baite con un uso collettivo del pascolo. Per questo territorio si prevede la possibilità di predisporre un Piano Attuativo ai fini Generali di riqualificazione ambientale e territoriale con recupero anche di quei manufatti per i quali sia possibile la ricostruzione filologica. Il presente PRG prevede ora la ricostruzione di soli due edifici entrambi con destinazione funzionale di servizio alle attività turistiche per lo scialpinismo (Scheda n. 97) e agricole/agrituristiche per la Malga Baite (Scheda n. 101).

3.4. Strutture silvo-pastorali Malga Baita in Località Campello è l'unica struttura per il pascolo stabile esistente sul territorio comunale.

Per tale struttura si prevede il mantenimento dell'uso agricolo con possibilità di attività agrituristica da realizzare soprattutto tramite il recupero delle volumetrie preesistenti, intervento da preferire all'incremento di volume della malga che deve mantenere il suo carattere agricolo principale.

4. Nelle zone E, ad esclusione delle zone E5 verde privato, è vietata la realizzazione di recinzioni dei terreni privati, salvo la realizzazione di steccati in legno in stile tradizionale lungo le strade e le corsie di transito del bestiame o per delimitare piccoli appezzamenti coltivati ad orto. Al fine di garantire la protezione degli ambiti recintati sarà possibile integrare agli steccati o palizzate in legno delle reti inserite all'interno della struttura in forme e colori non appariscenti.
5. Nelle zone E sono sempre ammessi gli interventi per realizzare strutture agricole minori quali apiari e serre di tipo leggero, considerando che tali strutture possano essere utilizzate anche da personale non iscritto nei ruoli provinciali del settore agricolo.
6. Per le zone E1, E2, E6, è prescritto il mantenimento della coltura a prato evitando rimboschimenti artificiali su terreni agricoli o piantagioni fitte. Rimane consentito l'impianto di alberi d'alto fusto in forma rada e controllata e/o a protezione o mascheramento di particolari strutture sulla base di prescrizioni della CEC.
7. Nelle zone E2.2, E4, E5, E6 eventuali impianti di specie arbustive e arboree devono essere finalizzati al miglioramento dell'aspetto paesaggistico, mantenendo libere le visuali panoramiche. limitando i nuovi impianti alla creazione di parchi e giardini e non finalizzati alla selvicoltura. In prossimità di acque di corrivazione superficiale è ammesso l'impianto di essenze arboree miste, evitando la creazione di monoculture.
8. Per le zone E7, destinate ad alpeggio si prescrive il mantenimento dei prati fatte salvo esigenze di impianti destinati al consolidamento del territorio per motivi idrogeologici e valanghivi.
9. I terreni agricoli (zone E1, E2, E5, E6) possono essere oggetto di bonifiche agrarie con spietramenti salvaguardando i massi erratici importanti e canali d'acqua irrigui e di regimazione superficiale.

Art. 46. - Zona E.1 - Area agricola di interesse primario

1. Sono aree agricole di interesse primario quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerati come esigenze di rilievo, anche ai fini di tutela ambientale. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.
2. Tali aree svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico.
3. La perimetrazione delle aree è stata determinata dal PRG sulla base delle analisi di dettaglio della proprietà fondiaria e della valutazione puntuale della qualità dei suoli.
4. Vi sono consentiti esclusivamente interventi concernenti la realizzazione di:
 - 4.1. manufatti e infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche, cioè fabbricati agricoli e zootecnici, rustici, serre, silos, vasche, etc.; e strade poderali, canali, etc.
 - 4.2. Solo con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi di cui alla lettera a) ed in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola e comunque previa

autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri stabiliti dalla G.P., fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 metri cubi residenziali, purché il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'Albo degli Imprenditori Agricoli - Sezione Prima dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA). Tale volume deve rientrare nel fabbricato principale e in ogni caso non potrà superare il 30% del volume urbanistico del singolo lotto.

5. Gli interventi di ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione sono possibili solo al fine di mantenere, potenziare ed integrare l'esercizio delle funzioni specifiche dell'area, e pertanto sono consentiti solo se realizzati da conduttore dell'impresa che risulti iscritto all'Albo degli Imprenditori Agricoli - Sezione Prima;
6. Gli edifici, non già classificati all'interno delle zone A.2 e A.3, inseriti in area agricola di interesse primario alla data di entrata in vigore del P.R.G., possono essere oggetto di manutenzione ordinaria, risanamento e restauro.
7. Per tali edifici, nel caso abbiano perso la loro funzione al fine della conduzione agricola dei fondi si ammette la modifica di destinazione d'uso in residenziale purché dotati di opere di urbanizzazione.
8. Nel caso di manufatti accessori esistenti alla data di prima adozione del PRG, senza valore storico paesaggistico è ammessa la demolizione con ricostruzione secondo i criteri di tutela e secondo gli schemi allegati relativi ai manufatti accessori (art. 34 Nda) con un aumento di sedime e/o di volume nel limite del 20%;
9. L'agriturismo è ammesso come funzione complementare ed è regolato dalle leggi vigenti in materia. In ogni caso, la somma dei volumi adibiti a residenza e ad agriturismo non può superare il 50% del volume totale delle strutture edilizie.
10. Indici urbanistici ed edilizi da applicare per interventi di:

Sm	- Superficie minima di intervento (lotto minimo accorpato)	6.000 mq
Saa	- Superficie aziendale	30.000 mq
If	- Indice di edificabilità fondiaria (applicata al lotto accorpato):	0,5 mc/mq
He	- Altezza massima:	7,50 m.
Vu	- Volume massimo	secondo indici
	- Volume minimo	400 mc.
Df	Distanza minima tra i fabbricati	
	fra diversi lotti	15,00 m.
	da aree residenziali	50,00 m.
	all'interno dello stesso lotto	5,00 m.
Dc	Distanza minima dai confini	
	fra diversi lotti produttivi	7,50 m.
	da aree residenziali	45,00 m.
Ds	- Distanza minima dalle strade	vedi art. 27
11. Gli edifici storici presenti all'interno di lotti di proprietà di un'unica azienda non più funzionale ai fini agricoli non dovranno essere conteggiati nel volume complessivo della azienda agricola.
12. Gli edifici zootecnici dovranno comunque distare almeno m. 50 dagli edifici ricadenti negli insediamenti di edilizia residenziale esistenti e di progetto, e in generale dalle aree di proprietà pubblica, dalle prese d'acqua e dalle sorgenti salvo diversa prescrizione cartografica.
13. Ai fini del calcolo della volumetria edificabile è possibile sommare le superfici di lotti anche non contigui facenti parte dell'azienda agricola posti all'interno del territorio comunale.

Art. 47. - Zona E.2.1 - Area agricola di interesse secondario

1. Sono aree agricole di interesse secondario tutte le zone con potenzialità produttiva primaria minore. Nelle aree predette possono collocarsi solo attività produttive agricole con i relativi

- impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali.
2. Vi sono consentiti esclusivamente interventi concernenti la realizzazione di:
 - 2.1. manufatti e infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche, cioè fabbricati agricoli e zootecnici, rustici, serre, silos, vasche, etc.; e strade poderali, canali, etc.
 - 2.2. Non è ammessa la realizzazione di residenza, fatta salva la possibilità di realizzare la stessa all'interno di manufatti edilizi preesistenti inseriti nel Piano di recupero del Patrimonio Edilizio Montano.
 3. Gli interventi di ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione sono possibili solo al fine di mantenere, potenziare ed integrare l'esercizio delle funzioni specifiche dell'area, e pertanto possono essere realizzati da conduttore dell'impresa risulti iscritto all'Albo degli Imprenditori Agricoli - Sezione Prima e Seconda dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA).
 4. Gli edifici accessori esistenti, in area agricola di interesse secondario, alla data di entrata in vigore del P.R.G., possono essere ampliati, per una sola volta secondo le seguenti modalità:
 - 4.1. per ciascuno edificio è ammesso l'ampliamento, in pianta e/o volume, massimo fino a 80 mc;
 - 4.2. alternativamente se più favorevole è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% del volume (Vu) preesistente;
 5. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso, abitativa stabile o temporanea, dei volumi esistenti che hanno perso le caratteristiche di ruralità e non rientrano nelle attrezzature funzionali di aziende agricole se inseriti all'interno del piano di recupero del patrimonio edilizio montano.
 6. Gli edifici, non già classificati all'interno delle zone A.2 e A.3, inseriti in area agricola di interesse primario alla data di entrata in vigore del P.R.G., possono essere oggetto di manutenzione ordinaria, risanamento e restauro.
 7. Per tali edifici, nel caso abbiano perso la loro funzione al fine della conduzione agricola dei fondi si ammette l'integrazione, con le normali prassi di variante al PRG, della previsione urbanistica ai sensi dell'art. 42 bis, comma 1 lett. A) della Legge Urbanistica.
 8. Nel caso di manufatti accessori esistenti alla data di prima adozione del PRG, senza valore storico paesaggistico è ammessa la demolizione con ricostruzione secondo i criteri di tutela e secondo gli schemi allegati relativi ai manufatti accessori con un aumento di sedime e/o di volume nel limite del 20%.
 9. L'agriturismo è ammesso come funzione complementare ed è regolato dalle leggi vigenti in materia. In ogni caso, la somma dei volumi adibiti a residenza e ad agriturismo non può superare il 60% del volume totale delle strutture edilizie.
 10. Indici urbanistici ed edilizi:

Sm	Superficie minima di intervento (lotto minimo accorpato)	4.000 mq
Saa	Superficie aziendale	20.000 mq
If	Indice di edificabilità fondiaria:	0,15
He	Altezza massima:	6,00 m.
Vu	Volume massimo	800 mc.
	Volume minimo	-
Df	Distanza minima tra i fabbricati	
	fra diversi lotti	10,00 m.
	da aree residenziali	50,00 m.
	all'interno dello stesso lotto	5,00 m.
Dc	Distanza minima dai confini	
	fra diversi lotti produttivi	7,50 m.
	da aree residenziali	45,00 m.
Ds	Distanza minima dalle strade	vedi art. 27
 11. Gli edifici storici presenti all'interno di lotti di proprietà di un'unica azienda non più funzionale ai fini agricoli non dovranno essere conteggiati nel volume complessivo della azienda agricola.

12. Gli edifici zootecnici dovranno comunque distare almeno m. 50 dagli edifici ricadenti negli insediamenti di edilizia residenziale esistenti e di progetto, e in generale dalle aree di proprietà pubblica, dalle prese d'acqua e dalle sorgenti salvo diversa prescrizione cartografica.
13. Ai fini del calcolo della volumetria edificabile è possibile sommare le superfici di lotti anche non contigui facenti parte dell'azienda agricola posti comunque all'interno del territorio comunale.
14. Gli edifici non più collegati con le attività zootecniche o agricole inseriti all'interno delle aree agricole secondarie del fondovalle, possono essere oggetto di trasformazione d'uso in residenza stabile quando già serviti dalla viabilità principale o locale. Eventuali interventi di trasformazione d'uso, in carenza di infrastrutture di urbanizzazione primaria, la concessione può essere rilasciata solo a seguito della stipula di una convenzione con la quale il privato si impegna alla realizzazione delle opere mancanti, previa richiesta di autorizzazione all'allacciamento alle reti esistenti.

Art. 48. - Zona E.2.2 - Area agricola di ripristino

1. Sono aree agricole di interesse secondario che hanno perso negli ultimi anni le caratteristiche agricole a causa del loro abbandono.
2. L'attuale situazione ambientale presenta vaste aree di rimboschimento selvaggio senza controllo. Per tali zone si auspica una riconversione con recupero agricolo o almeno con recupero ad attività agricole anche arboree controllate come piante da frutto del bosco o sottobosco come castagno, nocciolo,.
3. In tali aree sono da privilegiare interventi di recupero dei muretti a secco, che potranno essere consolidati anche con malta cementizia purché l'aspetto esterno sia mantenuto nelle caratteristiche originarie, garantendo il deflusso naturale delle acque e le percolazioni evitando ruscellamenti.
4. In queste aree non sono ammessi nuovi interventi strutturali con esclusione della realizzazione di una viabilità agricola di accesso e la realizzazione di piccoli depositi agricoli secondo le tipologie dell'art. 34 e la realizzazione di vasche di accumulo dell'acqua piovana.

Art. 49. - Zone E3 - Forestali

Le aree a bosco del territorio comunale sia di proprietà privata che pubblica sono suddivise in tre sezioni:

Zone E3.1 - Bosco ceduo

- 1.1 Sono le aree boscate, poste alle quote intermedie dei versanti che sono destinate principalmente alla produzione di legna da ardere, ed interessano soprattutto la proprietà privata.
- 1.2 I perimetri dei boschi riportati in Cartografia possono essere modificati solo per attuare piani diretti al recupero e alla valorizzazione della silvicoltura, approvati ai sensi delle leggi vigenti.
- 1.3 Le attività ammesse sono la silvicoltura. Le operazioni ammesse riguardano tutti quegli interventi che possano garantire l'accesso e la sicurezza dei versanti, comprendendo quindi l'apertura di strade forestali, piste di esbosco, l'esecuzione di opere di bonifica ambientale, e ogni opera necessaria alla sicurezza idrogeologica e antincendio.
- 1.4 Sono ammessi interventi di ripristino degli originari pascoli previa autorizzazione forestale.
- 1.5 E' ammessa la modifica di coltura escludendo nuovi impianti di resinose monospecie.

- 1.6 Sono vietati tutti gli interventi di trasformazione urbanistica del territorio non attinenti a quanto sopra specificato.

Zone E3.2 - Bosco a fustaia

- 2.1 Sono le aree boscate, poste alle quote alte dei versanti che sono destinate principalmente alla produzione di legna da opera, ed interessano soprattutto la proprietà pubblica.
- 2.2 I perimetri dei boschi riportati in Cartografia possono essere modificati solo per attuare piani diretti al recupero e alla valorizzazione della silvicoltura, approvati ai sensi delle leggi vigenti. In caso di discordanza tra i perimetri riportati in cartografia e piani settoriali specifici, come il piano di assestamento forestale vigente, si conviene che quest'ultimo prevale sul P.R.G.
- 2.3 Le attività ammesse sono la silvicoltura. Le operazioni ammesse riguardano tutti quegli interventi che possano garantire l'accesso e la sicurezza dei versanti, comprendendo quindi l'apertura di strade forestali, piste di esbosco, l'esecuzione di opere di bonifica ambientale, e ogni opera necessaria alla sicurezza idrogeologica e antincendio.
- 2.4 Sono ammessi interventi di ripristino degli originari pascoli previa autorizzazione forestale.
- 2.5 Sono vietati tutti gli interventi di trasformazione urbanistica del territorio non attinenti a quanto sopra specificato.

Zone E3.3 - Bosco misto ceduo-fustaia

- 3.1 Sono aree miste che interessano soprattutto i versanti medi del Monte Melino, caratterizzate dalla presenza di essenze varie fra cui principalmente presenti faggio, carpino, ontano, betulla, abete rosso e larice.
- 3.2 Vista l'importanza di tale composizione mista che garantisce una maggiore stabilità dei versanti si deve evitare, soprattutto nelle aree caratterizzate da accentuata acclività dei versanti, o da presenza di acque superficiali a corrivazione libera di carattere torrentizio, ogni intervento selettivo tendente alla creazione di monoculture.

Art. 50. - Zona E4 - Verde paesaggistico

1. Sono aree che dal punto di vista paesaggistico caratterizzano particolari zone del territorio comunale, per lo più di contorno al centro abitato.
2. Sono vietate ogni trasformazione urbana dei suoli ad opera di privati.
3. Sono ammessi interventi di recupero e ripristino ambientale, taglio di alberature al fine di creare percorsi paesaggistici e punti panoramici, realizzazione di sentieri e spazi di sosta, realizzazione di percorsi ciclabili.

Art. 51. - Zona E5 - Verde privato

1. Sono aree prevalentemente verdi individuate nelle cartografie sia negli ambiti storici che nelle zone insediative intensive ed estensive.
2. Tali aree sono in genere inedificabili e vanno mantenute a prato, giardino o ad orto. Sono ammessi interventi per la realizzazione di manufatti interrati destinati a parcheggio e vani tecnici necessari per gli edifici limitrofi. Si possono essere organizzate al loro interno anche percorsi pedonali ed accessi carrabili. Le alberature di pregio esistenti vanno conservate e/o sostituite.
3. E' ammessa inoltre la realizzazione dei manufatti accessori come definiti all'art. 34.

4. Al fine della dotazione minima di parcheggi di cui all'art. 73 della Legge Urbanistica Provinciale 5 settembre 1991 n. 22 e ss.mm. ed int., è possibile la realizzazione di parcheggi all'interno delle aree a verde privato.
5. Per gli edifici esistenti all'interno di tali aree è previsto l'ampliamento per una sola volta nella misura del 20%.
6. La superficie di tali aree può essere computabile al fine del raggiungimento del lotto minimo per le aree che le comprendono o che costituiscono univoco lotto accorpato.
7. Nel caso di edifici per i quali è ammesso l'ampliamento o la ricomposizione volumetrica, il nuovo sedime potrà occupare lo spazio destinato a verde privato limitrofo o circondante l'edificio stesso.
8. Alcuni edifici ricadenti in area a verde privato sono stati censiti e riclassificati all'interno del Piano di recupero del patrimonio edilizio in quanto realizzati in ambiti territoriali di alta valenza paesaggistica. Gli interventi su questi edifici saranno disciplinati dalla categoria di intervento assegnata dalla singola scheda. Nel caso di contrasto vale la norma indicata nella scheda di analisi e progetto allegata.
9. Nelle zone a Verde privato inserite nell'area di Boneprati non sono ammessi parcheggi interrati, né la realizzazione di manufatti accessori. E' ammessa la realizzazione di vani tecnici interrati a servizio dell'edificio esistente, salvaguardando in massima misura possibile il profilo naturale del terreno.

Art. 52. - Zona E6 - Prati falciati di montagna

1. Sono le aree prative agricole secondarie poste sui versanti della valle. Tali zone sono caratterizzate dalla massiccia presenza delle "case da monte" (inserite all'interno delle zone A.3 a cui si rimanda per tutte le norme relative alle metodologie di intervento), rivestendo il paesaggio un particolare valore storico-paesistico tutti i manufatti presenti sia storici che recenti sono stati inseriti nelle singole schede di analisi e progetto alle quali si rimanda per verificare le possibilità e modalità di intervento.
2. Gli spazi liberi, ossia il prato di monte, è genericamente inedificabile, fatti salvi gli interventi di ricostruzione, ampliamento e ricomposizione volumetrica degli edifici come previsto nelle singole schede.
3. Non sono ammessi nuovi fabbricati fatti salvi interventi necessari per il presidio del territorio al fine della tutela idrogeologica ed ogni intervento attinente ed i manufatti accessori come definiti all'art. 34 delle presenti norme.
4. Tali zone dovrebbero mantenere il carattere a prato, evitando rimboschimenti artificiali e garantendo la possibilità alla riconversione di coltura nelle zone abbandonate o nelle quali sono stati effettuati impianti boschivi.
5. Sono vietate le recinzioni estensive. E' possibile cintare limitate parti di territorio al solo fine del controllo di animali al pascolo, per maneggi e piccoli orti. Le recinzioni in questo caso dovranno essere realizzate in legno secondo tipologie tradizionali.
6. Per quanto riguarda la viabilità sono ammessi interventi di migliona delle strade esistenti, escludendo di fatto la possibilità di realizzare nuove strade pavimentate. E' possibile la realizzazione di tratturi o piste inerbite di esbosco, non pavimentate, previa autorizzazione delle autorità competenti, e ponendo particolare cura al controllo delle acque di corrivazione. Tali infrastrutture, non classificabili come strade, verranno sottoposte per l'aspetto paesaggistico alla CTC.
7. Sono ammessi interventi per la realizzazione di nuovi sentieri o piste ciclabili nel rispetto della morfologia dei luoghi attraversati.

8. Ogni volume tecnico, od attrezzatura tecnologica (antenne, pannelli solari) deve essere collocata all'interno dei volumi esistenti, e mascherata il più possibile, previa autorizzazione del Sindaco sentita la Commissione Edilizia Comunale per le competenze paesaggistiche.
9. Nelle aree prative di montagna sono ammesse strutture accessorie di modesta dimensione legate all'attività agricola già esercitata da imprenditori iscritti all'albo di I^a categoria. E' esclusa la realizzazione di nuove stalle. Per strutture accessorie si intendono: tettoie in legno, piccoli strutture in legno parzialmente chiuse per ricoveri di animali, mangiatoie, legnaie, concimaie. Al fine di garantire il rispetto delle peculiarità paesaggistiche tutte le strutture accessorie dovranno essere realizzate in legno e dovranno essere smantellate se viene a decadere la pertinenzialità di attività agricole. Le strutture accessorie non costituiscono costruzione, nonostante ciò si richiede il rispetto delle distanze dai confini con altre proprietà di minimo 5 metri.

Art. 53. - Zona E7 - Alpeggio

1. Nelle zone di alpeggio al fine di promuovere e sviluppare la zootecnia, è ammessa la realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche (malghe) nonché strutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia.
2. Indici urbanistici ed edilizi:

If	Indice di edificabilità fondiaria:	0,01
He	Altezza massima:	7,50 m.
Df	Distanza minima tra i fabbricati	24,00 m.
Dc	Distanza minima dai confini	12,00 m.
Ds	Distanza minima dalle strade	5,00 m.
3. I fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore del presente piano regolatore generale possono essere assoggettati alle seguenti categorie di intervento, fatte salve le diverse indicazioni più precise riportate nelle schede di analisi e progetto dei singoli edifici inseriti nell'ambito storico-paesistico.
 - 3.1. manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - 3.1. restauro, risanamento;
 - 3.2. recupero funzionale dei manufatti dismessi anche con ricostruzione delle parti crollate riproponendo la configurazione architettonica formale originaria.

Art. 54. - Zona E8 - Improduttivo

1. Sono aree improduttive quelle in cui, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono normalmente essere svolte attività che comportino insediamenti stabili o produttive di alcun genere.
2. Nelle aree improduttive può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza e difesa del territorio.
3. In tali zone è previsto il recupero dei volumi preesistenti che siano testimonianza delle attività storiche dell'alpeggio o che costituiscano memoria storica relativa agli eventi bellici della prima e seconda guerra mondiale.
4. Sono inoltre ammessi tutti gli interventi necessari al ripristino, alla messa in sicurezza e al tracciamento ex novo dei sentieri escursionistici.

Art. 55. - Norme generali aree destinate ad usi collettivi e di interesse pubblico

1. Le zone per servizi ed attrezzature sono riservate ad interventi ed opere pubblici o di interesse pubblico.
2. La simbologia contenuta nelle tavole di P.R.G. ha carattere indicativo e la concreta destinazione dell'area, nell'ambito dell'uso pubblico, può venire ridefinita dal Comune in sede di approvazione dei singoli progetti di intervento.
3. Gli Enti Pubblici ed i privati, singoli o associati, possono realizzare direttamente interventi per l'attuazione di opere e servizi, in area di proprietà o in diritto di superficie a condizione che l'intervento sia compatibile con gli indirizzi generali ed i programmi comunali.
4. Le modalità della realizzazione, dell'uso e dell'eventuale successivo trasferimento di aree ed opere al Comune o ad altro Ente Pubblico sono determinate con apposita convenzione da approvare dal Consiglio Comunale o dall'Ente Interessato.
5. Le attrezzature destinate allo svago, allo sport, alla ricreazione possono venire realizzate: a) come impianto di uso pubblico (tale fattispecie si configura quando viene stipulata una convenzione con il Comune che stabilirà le modalità di fruizione); b) come impianto pubblico, realizzato dall'Ente istituzionalmente competente.
6. Le attività commerciali sono ammesse nel rispetto delle norme riportate al successivo Cap. IX - Programmazione urbanistica commerciale e della L.P. 8 maggio 2000 n. 4 "disciplina dell'attività commerciale nella provincia autonoma di Trento".
7. Le opere pubbliche o di utilità pubblica, necessarie alla infrastrutturazione del territorio, possono essere realizzate all'interno di tutte le zone urbanistiche nel rispetto delle prescrizioni di carattere ambientale, storico e idrogeologico sulla base delle indicazioni del PUP, del PGUAP.

Art. 56. - Zone F1.1 - Attrezzature collettive

1. Sono aree destinate alle attrezzature pubbliche distinguibili in:
 - 1.1. servizi amministrativi, sanitari e civili (sigla **A**);
 - 1.2. istituzioni culturali, associative ed assistenziali (sigla **C**);
 - 1.3. attività ludico/sportive (sigla **S**);
 - 1.4. istituzioni religiose, luoghi di culto e opere cimiteriali (sigla **R**);
2. Indici urbanistici ed edilizi:

Sm	Superficie minima di intervento (lotto minimo)	
Sc	Superficie coperta massima:	60%
He	Altezza massima:	15,00 m.
Vu	Volume massimo	secondo indici
	Volume minimo	
Df	Distanza minima tra i fabbricati	
	fra diversi lotti	10 m
	all'interno dello stesso lotto	5,00 m.
Dc	Distanza minima dai confini	5 m
Ds	Distanza minima dalle strade	1,50 m.
	o a confine in caso di portici pedonali a piano terra.	
3. Gli indici urbanistici ed edilizi, le distanze ed i parametri edificatori in tali aree sopra riportati potranno essere rideterminati in relazione alle specifiche esigenze urbanistiche funzionali in occasione della approvazione del progetto definitivo (ai sensi della L.P. 26/93) di ciascuna opera che dovrà essere accompagnata dalla deliberazione del Consiglio Comunale. Tale approvazione equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità delle opere da eseguire.

4. Per ogni zona dovranno essere rispettati gli standard minimi di parcheggio in aggiunta ai posti macchina indicati negli appositi cartigli circolari.
5. Rientrano nella normativa delle attrezzature collettive ed impianti le linee elettriche ad alta e media tensione per le quali è comunque richiesta la autorizzazione edilizia. Nella cartografia sono individuate solamente le linee elettriche ad alta e media tensione.

Art. 57. - Zone F1.2 - Impianti tecnologici

1. Sono aree destinate a servizi ed impianti pubblici quali:
 - 1.1. acquedotti, vasche e sfiatatoi;
 - 1.2. depurazione delle acque;
 - 1.3. impianti di produzione e trasformazione dell'energia elettrica;
 - 1.4. impianti tecnologici, ponti radio, siti di controllo geologico, ecc.
 - 1.5. reti nel sottosuolo di convogliamento delle acque reflue nere e bianche derivanti anche da opere di regimazione e controllo delle falde acquifere.
2. Gli indici urbanistici ed edilizi, le distanze ed i parametri edificatori in tali aree saranno determinati in relazione alle specifiche esigenze urbanistiche funzionali in occasione della approvazione del progetto definitivo (ai sensi della L.P. 26/93) di ciascuna opera che dovrà essere accompagnata dalla deliberazione del Consiglio Comunale. Tale approvazione equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità delle opere da eseguire.
3. Rientrano nelle zone F1.2 gli elettrodotti, i quali se ad alta o media tensione sono riportati in cartografia. Per essi valgono le norme dei pubblici impianti.
 - 3.1 Per le linee ad Alta tensione è posto un vincolo preventivo di inedificabilità pari a 50 (cinquanta) metri. Detto limite potrà essere ridotto solo sulla base di un'analisi tecnica di dettaglio, firmata da un tecnico ingegnere abilitato, che illustri, sulla base della normativa statale e provinciale in vigore, la compatibilità dell'intervento ed il rispetto dei limiti di tolleranza. Per il patrimonio edilizio esistente, visto il carattere abitativo temporaneo è possibile effettuare il cambio d'uso purché compatibile con i valori limite di esposizione elettromagnetica.
 - 3.2 Per le linee a Media tensione al fascia di rispetto inedificabile ai fini residenziali o produttivi per nuovi interventi è di 10 metri lungo l'asse della linea (5 metri per lato). Sono ammesse nelle fasce di rispetto delle linee a media tensione gli ampliamenti laterali, la realizzazione di volumi interrati e la realizzazione di accessori alla residenza. Nel caso di sopraelevazione occorre prevedere uno studio particolare firmato da un tecnico ingegnere abilitato che certifichi la compatibilità dell'intervento con le interferenze elettromagnetiche esistenti e potenziali.
4. Si precisa che per alcuni impianti tecnologici ubicati in territorio aperto di particolare valenza paesaggistico-ambientale sono state predisposte delle schede inserite nell'allegato dei manufatti storici minori, schede che riportano con precisione l'ubicazione e la definizione degli interventi.
5. Le distanze dovranno essere calcolate sulla base di quanto previsto dal DPCP 8 luglio 2003.

Art. 58. - Zone F1.3 - Sorgenti

1. Le sorgenti sono riportate nella Carta delle risorse idriche predisposta dal Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento ed adottata dalla Giunta Provinciale ² ai sensi del comma 3, art. 21 delle Norme di attuazione del PUP 2008 ³.
2. La cartografia del Piano Regolatore Provinciale, al fine di coordinare le verifiche di conformità urbanistica degli interventi, riporta a titolo ricognitivo:
 - Sorgenti provinciali: le sorgenti individuate dalla Carta delle Risorse Idriche per le quali si rimanda alla specifica cartografia provinciale per l'individuazione dell'area di rispetto;
 - Sorgenti locali: le sorgenti, anche non selezionate e/o non captate, di interesse locale o comunale, per le quali viene applicata la zona di rispetto prevista al successivo articolo 69 delle presenti Norme di attuazione.
3. L'indicazione cartografica delle sorgenti di interesse provinciale dovrà essere riferita sempre alla Carta delle risorse idriche del PUP. Il suo aggiornamento prevale sulle indicazioni contenute nelle carte del Piano regolatore.

Art. 59. - Zone F2.1 - Parco Sportivo

1. Si tratta di aree con destinazione sportiva ricreativa, nelle quali si realizzeranno piccoli impianti polivalenti di quartiere non coperti.
2. In tali aree sono previsti interventi di riqualificazione ambientali, realizzazione di parcheggi nel verde, realizzazione di spogliatoi, servizi e depositi strettamente necessari per le attività che si realizzeranno all'interno dell'area.
3. Indici urbanistici ed edilizi:

He	Altezza massima:	3,5 m.
He	Volume massimo:	500 mc.
Df	Distanza minima tra i fabbricati interni al lotto	5,00 m.
Dc	Distanza minima dai confini	5,00 m.
Ds	Distanza minima dalle strade	1,50 m.
4. Gli indici urbanistici ed edilizi, le distanze ed i parametri edificatori in tali aree saranno determinati in relazione alle specifiche esigenze urbanistiche funzionali in occasione della approvazione del progetto definitivo (ai sensi della L.P. 26/93) di ciascuna opera che dovrà essere accompagnata dalla deliberazione del Consiglio Comunale. Tale approvazione equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità delle opere da eseguire.
5. Per ogni zona dovranno essere rispettati gli standard minimi di parcheggio in aggiunta ai posti macchina indicati negli appositi cartigli circolari.
6. Negli interventi particolare attenzione andrà posta al rispetto del verde e degli aspetti geomorfologici dell'area. Ogni intervento dovrà inoltre essere coordinato con la rete dei sentieri e percorsi ciclabili previsti nelle cartografie del P.R.G.

Art. 60. - Zone F2.2 - Parco Urbano

1. Si tratta di aree con destinazione ricreativa, di tipo estensivo nelle quali si prevede la realizzazione di piccoli volumi di servizio quali servizi igienici, gazebo, depositi pubblici, chioschi.

² Delibera Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008

³ Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale"

2. In tali aree sono previsti interventi di riqualificazione ambientali, realizzazione di parcheggi nel verde, realizzazione di spogliatoi, servizi e depositi strettamente necessari per le attività che si realizzeranno all'interno dell'area.
3. Indici urbanistici ed edilizi:

He	Altezza massima:	3,5 m.
He	Volume massimo:	200 mc.
Df	Distanza minima tra i fabbricati interni al lotto	15,00 m.
Dc	Distanza minima dai confini	10,00 m.
Ds	Distanza minima dalle strade	3,00 m.
4. Gli indici urbanistici ed edilizi, le distanze ed i parametri edificatori in tali aree saranno determinati in relazione alle specifiche esigenze urbanistiche funzionali in occasione della approvazione del progetto definitivo (ai sensi della L.P. 26/93) di ciascuna opera che dovrà essere accompagnata dalla deliberazione del Consiglio Comunale. Tale approvazione equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità delle opere da eseguire.
5. Per ogni zona dovranno essere rispettati gli standard minimi di parcheggio in aggiunta ai posti macchina indicati negli appositi cartigli circolari.
6. Negli interventi particolare attenzione andrà posta al rispetto del verde e degli aspetti geomorfologici dell'area. Ogni intervento dovrà inoltre essere coordinato con la rete dei sentieri e percorsi ciclabili previsti nelle cartografie del P.R.G.

Art. 61. - Zone F2.3 - Verde sportivo attrezzato e ricreativo

1. Sono aree per le quali si prevede la realizzazione di parchi gioco attrezzati comprendendo al loro interno parcheggi nel verde come prescritto dai cartigli riportati nella cartografia.
2. E' ammessa la realizzazione di piccoli volumi destinati al servizio turistico e a servizi igienici, nel rispetto dei seguenti parametri:

Sc	Superficie coperta massima:	6 mq.
Vu	Volume massimo	20 mc.
He	Altezza massima:	3,00 m.
Dc	Distanza minima dai confini	5,00 m.
Ds	Distanza minima dalle strade	3,00 m.

Art. 62. - Stralciato

Art. 63. - Isole ecologiche

1. All'interno delle aree verdi pubbliche, dei parcheggi, e nelle pertinenze della viabilità pubblica e degli edifici pubblici è possibile la realizzazione di Isole Ecologiche destinate alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed alla raccolta differenziata in contenitori chiusi. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale predisporre un piano di distribuzione dei vari punti di raccolta che dovrà essere avallato dall'Ufficiale Sanitario e dal competente ufficio comprensoriale preposto al controllo della gestione e trattamento RSU.
2. Sono quindi ammessi interventi di sistemazione dell'area rendendola adeguata ad ospitare le attrezzature a tale fine destinate. E' ammessa la realizzazione di tettoie aperte e di piccoli volumi destinati ad ospitare l'eventuale personale addetto al controllo sui rifiuti recapitati.

Art. 64. - Zone F.3 - Viabilità

Adeguamento della viabilità esistente:

1. All'interno della fascia di rispetto stradale potranno essere eseguiti interventi di miglioramento, rettifica ed ampliamento della sede stradale oltre alla realizzazione di marciapiedi.

In deroga alle dimensioni minime di 4,50 m per la carreggiata e di 1,5 m per i marciapiedi, gli interventi di miglioria ed allargamento potranno avere larghezze inferiori nel caso di impossibilità tecniche al mantenimento delle misure minime. I tracciati interni al centro abitato già limitati dalla presenza di strettoie non modificabili potranno avere larghezza inferiore ai 4,5 m., realizzando, ove possibile, adeguate piazzole di scambio veicolare.

F 3.1 - Viabilità principale

2. Costituita dall'asse di collegamento dalla Statale del Caffaro che dal ponte sul Fiume Chiese porta nel centro dell'abitato di Prezzo. Essa corrisponde alla viabilità principale del PUP ed alle strade di IV[^] categoria. Per tali arterie si prevede una larghezza della carreggiata minima di metri 4,50, come stabilito dalle norme contenute nella Deliberazione di Giunta Provinciale n. 909 del 03.02.1995 e ss. mod. ed int. (ultima modifica: Deliberazione di Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006, - IV aggiornamento - Tabella A - allegato fuori testo), fatta salva la possibilità di derogare secondo quanto previsto al comma precedente. Per le distanze di rispetto si veda l'art. 27 delle presenti Norme.

F 3.2 - Viabilità secondaria

3. Costituita dalla viabilità che collega i comuni di Prezzo con Castel-Condino attraverso l'altopiano di Boniprati. Essa corrisponde alla viabilità locale del PUP ma anch'essa rientra nelle strade di IV[^] categoria. Per tali arterie si prevede una larghezza della carreggiata minima di metri 4,50 come stabilito dalle norme contenute nella Deliberazione di Giunta Provinciale n. 909 del 03.02.1995 e ss. mod. ed int. fatta salva la possibilità di derogare secondo quanto previsto al comma precedente. Per le distanze di rispetto si veda l'art. 27 delle presenti Norme.

F 3.3 - Viabilità locale

4. Si tratta della rete locale della viabilità. Per tali strade sarebbe necessaria una dimensione minima della sede stradale di almeno 3,0 m oltre ad un marciapiede. Risultando il traffico molto limitato, per tali strade sono ammesse deroghe alle dimensioni minime della carreggiata, al fine di salvaguardare le preesistenze storiche, gli aspetti ambientali o il verde privato ove questo assume particolare importanza. E' comunque consigliabile la realizzazione di un marciapiede o prevedere la delimitazione di un tracciato pedonale ai fini della sicurezza, oltre che prevedere nel caso di lunghi tratti a carreggiata ridotta, degli spazi appositi per lo scambio veicolare.

F 3.4 - Viabilità agricola

5. Si tratta della viabilità che collega il centro abitato con le zone agricole di fondovalle e di mezza montagna. Per tali strade si prevede una larghezza minima di 2,60 m. e massima di 3,50 m. oltre alle banchine ove risulterà possibile la loro realizzazione. per tali strade sono ammesse deroghe alle dimensioni minime della carreggiata, al fine di salvaguardare le preesistenze storiche, gli aspetti ambientali o il verde privato ove questo assume particolare importanza. La pavimentazione sarà realizzata in terra battuta con stabilizzato drenante. Nei tratti in pendenza soggetti a dilavamento è ammessa la pavimentazione con asfalto e/o cemento. Particolare cura ed attenzione andrà posta alla realizzazione di sufficienti canali di scolo e controllo delle acque meteoriche e di falda superficiale al fine di evitare pericolosi concentramenti. Su tali strade ove si rendessero necessari è prevista la realizzazione di sicurvia realizzati in legno o acciaio rivestito al fine di tutelare il valore paesaggistico dei luoghi

attraversati. Lungo tali arterie dovranno essere previste piazzole per lo scambio e la sosta in caso di emergenza ogni 100 m. circa.

F 3.5 - Viabilità di montagna

6. Si tratta della viabilità che collega il centro abitato con le zone di montagna. Per tali strade si prevede una larghezza minima (derogabile in prossimità di situazioni morfologiche particolari o in prossimità di manufatti edilizi) di 2,60 m. e massima di 3,50 m., oltre alle banchine ove risulterà possibile la loro realizzazione. La pavimentazione si prevede generalmente in stabilizzato drenante. Nel caso di tratti con particolari pendenze, tornanti o tratti in cui sia preferibile eliminare la produzione di polvere al fine di salvaguardare la salubrità dell'aria (in prossimità quindi di edifici comunque destinati) si potranno effettuare interventi di bitumazione o anche di cementazione. Per tali interventi occorrerà adottare ogni precauzione al fine di ridurre al massimo l'impatto visivo. Particolare cura ed attenzione andrà posta alla realizzazione di sufficienti canali di scolo e controllo delle acque meteoriche e di falda superficiale al fine di evitare pericolosi concentramenti. Ove si noterà la presenza di acqua di corrivazione superficiale, oltre a quella meteorica, occorrerà realizzare a monte sufficienti canalizzazioni e caditoie con attraversamenti interrati e controllo a valle dei canali di deflusso. Su tali strade ove si rendessero necessari è prevista la realizzazione di sicurvia in legno o acciaio rivestito al fine di tutelare il valore paesaggistico dei luoghi attraversati. Lungo tali arterie dovranno essere previste piazzole per lo scambio e la sosta in caso di emergenza ogni 100 m. circa.

F 3.6 - Percorsi pedonali:

7. Sono percorsi pedonali storici o nuovi da realizzare e mantenere nel pieno rispetto della natura circostante. L'indicazione cartografica è modificabile in sede di approvazione del progetto esecutivo. La definizione del tracciato planimetrico e delle attrezzature di supporto di tali percorsi saranno determinati in sede di approvazione dello specifico progetto per ciascuna opera con deliberazione del Consiglio Comunale. Tale approvazione equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità delle opere da eseguire.

F 3.7 - Percorsi ciclabili:

8. Sono percorsi ciclabili locali e di collegamento intercomunale. L'indicazione cartografica è modificabile in sede di approvazione del progetto esecutivo. La realizzazione di tali strutture di collegamento dovranno essere realizzate nel pieno rispetto dei caratteri tipologici dell'area attraversata. Al di fuori degli spazi urbanizzati si prescrive l'utilizzo di tecnologie, tipologie e materiali costruttivi di chiara tradizione locale rurale, preferendo l'utilizzo del legno e della pietra grezza. La larghezza media dei percorsi potrà variare da 1,20 a 2,00 m. per garantire l'agevole passaggio a doppio senso. In Punti di particolare difficoltà esecutiva sono peraltro ammesse larghezze nette minori. La pavimentazione di tali percorsi deve essere realizzato con stabilizzato fine drenante, nei punti di maggiore pendenza è ammesso l'uso del cemento rullato o dell'asfalto di tipo ecologico. La definizione del tracciato planimetrico e delle attrezzature di supporto di tali percorsi saranno determinati in sede di approvazione dello specifico progetto per ciascuna opera con deliberazione del Consiglio Comunale. Tale approvazione equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità delle opere da eseguire.

F 3.8 - Viabilità di progetto e nuovi svincoli stradali:

9. La viabilità di progetto è riportata nelle cartografie del P.R.G. con apposito tratteggio di colore rosso. Tale segno grafico indica sia le strade nuove che quelle per le quali è previsto un ampliamento.

Il progetto esecutivo potrà ridefinire il percorso planimetrico che comunque dovrà rimanere all'interno della fascia di rispetto stradale.

Unitamente alle strade di progetto sono indicate le aree all'interno delle quali verranno ridefiniti dei nuovi svincoli stradali al fin di migliorare la sicurezza. In tali zone sono ammesse tutte le opere necessarie alle infrastrutture stradali, compreso interventi interrato e in sovrapposizione.

La viabilità di progetto all'interno della perimetrazione del Centro Storico potrà essere ridefinita planimetricamente all'interno del confine già determinato del Piano di Recupero, sulla base del progetto esecutivo dell'opera.

I nuovi accessi alle singole aree residenziali, vista la particolare situazione orografica, e i bassi volumi di traffico avranno larghezza minima di 2,60 e massima di 3,5.

Art. 65. - Zona F3.9 - Parcheggi

1. In prossimità delle zone per le quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi di sosta il P.R.G. individua le aree destinate a parcheggi.
2. Tali aree si distinguono in:
 - 2.1. **P** - Parcheggi di superficie;
 - 2.2. **V** - Parcheggi nel verde.
 - 2.3. **S** - Parcheggi sotterranei
3. Per i parcheggi di superficie è sempre possibile la realizzazione di autorimessa sotterranea, in tale caso lo spazio a piano di campagna potrà anche essere mantenuto a verde pubblico o parco urbano.
4. I parcheggi nel verde dovranno essere realizzati prestando particolare cura alla distribuzione di porzioni di verde naturalistico evitando strutture di contenimento in cemento a forma rigida. (non sono ammesse aiuole di contenimento in cemento emergenti dal livello naturale del terreno).
5. I posti macchina dovranno nel limite del possibile essere realizzati con pavimentazione verde o comunque drenante.
6. I parcheggi per portatori d'handicap dovranno essere realizzati nella misura minima di un posto ogni 15 o frazione minore, il fondo di questi ultimi dovrà essere pavimentato senza ostacoli e posto nelle immediate vicinanze degli accessi o dei servizi a cui il parcheggio fa riferimento.
7. Nel caso di realizzazione di parcheggi sotterranei l'Amministrazione potrà decidere di convenzionarsi con privati sia per la realizzazione che per la gestione, potendo cedere in affitto o proprietà fino all'80% dei parcheggi coperti.
8. Nelle fasce di rispetto stradale è consentita la realizzazione di parcheggi scoperti, anche ad uso privato o per uso pubblico. L'intervento non deve comportare la costruzione di opere in cemento armato o strutture che possano arrecare pregiudizio statico, ridurre la visibilità di sicurezza o essere di intralcio alla fruibilità degli spazi pubblici e degli accessi ai fondi privati e spazi pubblici.
9. Gli indici urbanistici ed edilizi, le distanze ed i parametri edificatori in tali aree saranno determinati in relazione alle specifiche esigenze urbanistiche funzionali in occasione della approvazione del progetto definitivo (ai sensi della L.P. 26/93) di ciascuna opera che dovrà essere accompagnata dalla deliberazione del Consiglio Comunale. Tale approvazione equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ed indifferibilità delle opere da eseguire.

Art. 66. - Norme generali alle zone di rispetto e tutela

1. Le zone di rispetto sono individuate sia cartograficamente che sulla base delle indicazioni normative specifiche di cui ai seguenti articoli.

2. La indicazione cartografica si sovrappone sempre alla zonizzazione urbanistica: infatti le zone di rispetto costituiscono un vincolo aggiuntivo alla destinazione di zona che rimane comunque operante per la parte non in contrasto con quanto previsto dalla zona di rispetto.

Art. 67. - Zona G1 - Area di rispetto stradale

1. Le aree di rispetto stradali hanno lo scopo di proteggere le infrastrutture esistenti o previste dal P.R.G. Quando non espressamente rappresentate nella cartografia di piano, coincidono con le distanze da osservare per la edificazione previste nelle presenti norme all'art. 27.
2. All'interno della fascia di rispetto sono ammessi tutti gli interventi atti a potenziare, migliorare ed allargare la sede stradale, nonché la realizzazione di marciapiedi adiacenti la sede stradale.
3. Sono comunque ammessi tutti gli interventi previsti all'art. 6 delle Norme approvate con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e ss. mod. ed int., con la prescrizione che nel caso di ampliamenti per edifici pubblici a distanze inferiori di 2,00 m. dal ciglio stradale, occorre prevedere la realizzazione di portici interni di luce netta minima di 1,50 m.
4. Per gli edifici esistenti vale sempre l'art. 6 delle Norme approvate con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 909 dd. 03.02.1995 e ss. mod. ed int.,
5. Le fasce di rispetto, pur possedendo una capacità edificatoria, sono di fatto in edificabili. La loro capacità edificatoria, determinata applicando gli indici urbanistici della zona omogenea, può essere quindi trasferita sia all'interno del singolo lotto, sia nei confronti di lotti confinanti.
6. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti i parcheggi scoperti, purché non comportino la costruzione di opere in cemento armato o strutture che possano portare pregiudizio statico visivo e di sicurezza alle sedi viarie.
7. Per la viabilità di progetto e/o da potenziare, la fascia di rispetto stradale costituisce il limite entro il quale il progetto esecutivo della strada potrà prevedere l'occupazione del suolo.

Art. 68. - Zona G2 - Area di rispetto cimiteriale

1. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano graficamente l'estensione della fascia di rispetto cimiteriale che risulta essere di ml. 50,00. Nelle cartografie è riportato anche il perimetro di rispetto corrispondente ai 25 metri.
2. La fascia di rispetto cimiteriale è in edificabile. All'interno della fascia posta fra i 25 metri e i 50 metri sono comunque ammessi gli interventi previsti dalla normativa provinciale di settore. Sono peraltro ammessi interventi di ampliamento cambio d'uso per gli edifici esistenti come stabilito dalle norme provinciali o dalle singole schede inserite nel piano di dettaglio dell'Insediamento Storico.
3. Ai fini pubblici tali aree possono ospitare manufatti inerenti: la funzione cimiteriale; opere di carattere infrastrutturale di interesse urbano; aree a verde pubblico, verde sportivo e parcheggi.
4. Al fine di garantire la possibilità di realizzare l'intervento previsto all'interno dell'insediamento storico previsto per il Piano di Recupero n. 2, considerando la demolizione e ricostruzione in allontanamento rispetto alle distanze preesistenti.

Art. 69. - Zona G3 - Area di rispetto sorgenti

1. Le aree di rispetto delle sorgenti sono riportate nella Carta delle risorse idriche predisposta dal Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento ed adottata dalla Giunta Provinciale⁴ ai sensi del comma 3, art. 21 delle Norme di attuazione del PUP 2008⁵.
2. Per le altre sorgenti, di tipo locale, non disciplinate ai sensi dell'art. 21 Nda PUP si prevede una fascia di rispetto pari a metri 50 a monte e a lato e 10 a valle. All'interno di tale fascia la fascia di rispetto è vietata ogni edificazione o modificazione del suolo che possa comportare alterazione delle portate o indurre potenziali inquinamenti.
3. La relazione geologica, ove prevista sulla base della tipologia dell'intervento, dovrà evidenziare eventuali interferenze con le sorgenti individuate.

Art. 70. - Zona G4 - Area di rispetto storico, ambientale, paesistico

1. Al di fuori degli insediamenti storici nelle tavole del P.R.G. sono individuate aree di particolare interesse relative a manufatti o siti meritevoli di protezione:
 - 1.1. per gli aspetti culturali, edifici e manufatti di particolarissimo interesse;
 - 1.2. per gli aspetti naturalistici, biotopi, zone umide, monumenti arborei;
 - 1.3. per gli aspetti paesaggistici, terrazzamenti artificiali.
2. Il PRG individua anche elementi puntuali meritevoli di tutela che possono presentare caratteri: edilizi, ambientali, antropici, vegetazionali, e geomorfologici. Nel caso di elementi non individuati dalle planimetrie ma che presentano i requisiti oggettivi per rientrare nella fattispecie tutelata si applicano comunque i vincoli del presente articolo.
3. Rientrano inoltre nel presente articolo tutti i manufatti e siti vincolati secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio".
4. E' competenza dell'Amministrazione Comunale approvare un elenco, aggiornabile, che comprenda tutti i manufatti o siti meritevoli di tutela con le relative aree di rispetto.
5. Per le aree di rispetto storico sono previsti o ammessi:
 - 5.1. divieto di costruire nuovi edifici;
 - 5.2. divieto di apertura nuove strade veicolari e di sistemare parcheggi se non nelle aree indicato dalle tavole del P.R.G.
 - 5.3. divieto di rimozione dei massi erratici presenti sul terreno;
 - 5.4. mantenimento della linea naturale del terreno. Sono comunque consentiti scavi di indagine archeologica di competenza della Soprintendenza per i beni archeologici della PAT.
 - 5.5. interventi di consolidamento dei versanti;
 - 5.6. ripristino delle colture originarie;
6. Le aree ricadenti in zone di rispetto storico possono concorrere alla determinazione della volumetria edificabile sulla base della norma di zona specifica.
7. Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del P.R.G. all'interno delle zone di rispetto sono ammesse tutte le opere di manutenzione fino al risanamento. Ulteriori possibilità d'intervento possono essere specificate all'interno delle schede di analisi e progetto allegate ai manufatti inseriti nelle zone A.3

⁴ Delibera Giunta Provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008

⁵ Legge Provinciale 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale"

Art. 71. - Zona G5 - Bonifica ambientale

1. Sono aree definite con apposita simbologia nella cartografia di piano, nelle quali i caratteri ambientali (morfologia, sottosuolo, suolo, e soprassuolo) presentano condizioni di degrado caratterizzate dalla presenza in passato di discariche non controllate.
2. Per tali aree sono prescritti interventi di recupero e bonifica che tengano conto delle prescrizioni degli organi competenti (foreste, acque, minerario, ecc.).
3. L'edificazione è vietata.

Art. 72. - Zona G6 - Acque superficiali

1. Per tutte le acque superficiali catalogate si prevede una fascia di rispetto di larghezza pari a 10 m. per parte dall'argine dei corsi d'acqua.
2. In tali fasce è vietata l'edificazione e qualsiasi alterazione dei caratteri fisici del suolo.
3. Ogni intervento di sistemazione delle aree pertinenziali di edifici ricadenti in zona di tutela delle acque deve essere preventivamente autorizzato dagli organi sovracomunali competenti.
4. Sono generalmente ammessi gli interventi di ripristino ambientale e quelli finalizzati alla fruizione turistico/paesaggistica dei luoghi.
5. L'Amministrazione comunale potrà prevedere alla redazione di Piani Attuativi a fini Generali che potranno interessare fiumi e zone umide e le loro fasce di rispetto, al fine di programmare interventi finalizzati ad una migliore tutela ambientale e alla valorizzazione delle risorse garantendo la massima fruibilità pubblica nel rispetto dei caratteri naturali, biologici, faunistici e floristici delle aree.

Art. 73. - Zona G7 - Aree di Tutela Archeologica

1. Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni architettonici della P.A.T. che potrà eseguire i sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche / integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02-03), secondo le caratteristiche di seguito descritte.
 - zone archeologiche di tipo "01"
si tratta di zone o di singoli elementi ben localizzati nel territorio sul piano topografico, aventi alto valore scientifico e documentario non solo per la realtà storico-ambientale in cui sono inseriti. La loro estensione, non totalmente evidenziata, impone l'adozione di precise norme di conservazione globale.
 - zone archeologiche di tipo "02"
sono zone che hanno restituito numerosi indizi di interesse archeologico, topograficamente localizzate, tali da definire una superficie di sicuro interesse. La loro attuale ubicazione o la loro entità storica - strutturale sconsigliano l'adozione di rigidi vincoli, ma piuttosto programmi integrati di verifica e di intervento.
 - zone archeologiche di tipo "03"
sono zone che hanno restituito nel passato manufatti di interesse archeologico scarsamente documentate sul piano topografico tanto da rendere incerta l'esatta localizzazione.
2. Nelle zone di interesse archeologico sopra definite sono ammesse le seguenti attività:
 - nelle zone archeologiche di tipo "01" sono possibili soltanto le attività di ricerca e di scavo archeologico, lo studio ed il restauro delle strutture rinvenute nonché gli interventi di valorizzazione per migliorare e favorire la fruizione pubblica, attuati dal competente

Servizio Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento o dagli Istituti Scientifici da questo autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei Beni culturali e del Paesaggio" e del D.P.R. 1.11.1973 n. 690.

- nelle zone archeologiche di tipo "02" oltre alle attività indicate al precedente paragrafo è possibile l'utilizzazione del suolo secondo le prescrizioni indicate dal Piano Regolatore Generale con la sola condizione che ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporta scavi meccanici, movimenti di terra, modifiche agrarie profonde e interventi comunque oggetto di concessione o autorizzazione edilizia, deve essere preventivamente segnalata da parte degli interessati all'Ufficio Beni Archeologici della P.A.T., producendo copia con dimostrazione dell'avvenuto deposito al Comune prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia stessa. L'Ufficio Beni Archeologici Provinciale potrà compiere ricerche e sondaggi preventivi in loco ed eventualmente imporre specifiche cautele o prescrizioni.
 - nelle zone archeologiche di tipo "03" non sussistono particolari disposizioni di tutela con la conseguente pratica di tutte le attività previste dal Piano Regolatore Generale, ferme restando le norme di cui ai punti 1 e 6 del presente articolo.
3. All'interno delle zone di tipo "01" è vietata l'apposizione di qualsiasi forma di pubblicità commerciale ed è inoltre consigliato di non far attraversare o collocare in prossimità delle stesse, elettrodotti di qualsiasi tipo, antenne per telecomunicazioni e simili, come pure installare altre infrastrutture che comportino stabili volumi fuori terra (cabine di trasformazione, centraline telefoniche o di pompaggio, ecc.). Sono comunque fatte salve eventuali autorizzazioni da parte del Servizio Beni Culturali della P.A.T.
4. Alla data di adozione del PRG non risultano individuare aree di tutela archeologica. Le norme valgono al fine di dare attuazione immediata ai vincoli eventualmente posti dalla Soprintendenza su aree individuate anche successivamente l'entrata in vigore della variante del PRG.

Art. 74. - Zona G8 - Riserva naturale provinciale Palù di Boniprati Sito di interesse Comunitario

1. L'area coincide con il sito IT 3120066 "Palù di Boniprati". Ogni intervento ricadente all'interno di detto sito deve essere soggetto a valutazione di incidenza secondo la normativa provinciale richiamata nella Delibera di Giunta Provinciale n. 2955 del 30/12/2005.
Si tratta di aree paludose o caratterizzate da una presenza di acqua superficiale di affioramento situate in zone montane, all'interno delle quali occorre operare con forme di tutela delle specie floro-faunistiche autoctone; L'area coincide con il perimetro del Sito di interesse comunitario della "Palù di Boniprati" come individuato dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 59 di data 10/01/1994.
2. Vincoli generali di tutela sono:
- 2.1. il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
 - 2.2. il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
 - 2.3. il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse.
3. La Giunta Provinciale con propria delibera ai sensi dell'art. 5 della L.P. 14-1986 definisce ambiti e definizione dei relativi vincoli. I vincoli di tutela delle riserve naturali provinciali possono

- comportare l'obbligo di una utilizzazione agricola o forestale diversa da quella in atto ovvero il divieto di ogni utilizzazione agricola o forestale e l'obbligo di cessazione di quella in atto.
4. All'interno della fascia individuata come "Area di riserva integrale" non è ammesso:
- 4.1. immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie, nonché raccogliere o danneggiare funghi o altri prodotti del sottobosco;
 - 4.2. esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale, nonché lasciare vagare cani o altri animali domestici, anche per pastorizia;
 - 4.3. erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
 - 4.4. emungere o immettere acqua o liquami reflui, fatto salvo il prelievo d'acqua a fini potabili ed antincendio, nel rispetto delle norme vigenti, sentito il Servizio Parchi e Foreste demaniali;
 - 4.5. effettuare il dissodamento e la lavorazione del terreno, anche a fini agronomici;
 - 4.6. usare pesticidi di qualsiasi genere;
 - 4.7. attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;
 - 4.8. aggirarsi nel biotopo a piedi ad eccezione dei proprietari, affittuari o possessori ad altro titolo dei fondi inclusi nel biotopo;
 - 4.9. entrare nella zona protetta con qualsiasi tipo di mezzo di trasporto meccanico o animale; non sono altresì ammessi il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio di mezzi aerei di qualsiasi tipo, nonché la balneazione e l'uso di natanti;
 - 4.10. campeggiare, accendere fuochi, provocare luci, suoni e rumori molesti, svolgere attività agonistiche o folcloristiche in genere;
 - 4.11. realizzare qualsiasi tipo di recinzione che possa arrecare danno o impedire il passaggio della fauna selvatica;
 - 4.12. rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo;
 - 4.13. Il passaggio dei mezzi meccanici battipista per lo sport invernale;
5. All'interno della fascia individuata come "Area a tutela parziale" sono ammessi:
- 5.1. la prosecuzione dello sfalcio consuetudinario e delle pratiche agronomiche ad esso collegate (letamazione);
 - 5.2. la ristrutturazione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;
 - 5.3. l'accesso ai fondi coltivati, anche con veicoli a motore, da parte del proprietario, affittuario o possessore ad altro titolo degli stessi;
 - 5.4. l'esercizio della selvicoltura sulla base di prescrizioni impartite dal Servizio Parchi e Foreste Demaniali;
 - 5.5. la circolazione dei mezzi a motore per la attività di utilizzazione boschiva;
 - 5.6. il pascolo del solo bestiame bovino;
 - 5.7. l'esercizio dello sci da fondo, sentito il parere del Servizio Parchi e Foreste demaniali, che potrà prescrivere particolari modalità di gestione in relazione alle esigenze di tutela.
6. All'interno della fascia individuata come "Area a tutela parziale" è comunque vietato:
- 6.1. immettere, asportare o danneggiare piante, o parti di esse, di qualsiasi specie;
 - 6.2. esercitare la caccia e la pesca ed immettere, prelevare o disturbare qualsiasi specie animale;
 - 6.3. erigere costruzioni o manufatti di qualsiasi tipo e materiale, anche se provvisori;
 - 6.4. emungere o immettere acqua o liquami reflui, fatto salvo il prelievo d'acqua a fini potabili ed antincendio, nel rispetto delle norme vigenti, sentito il Servizio Parchi e Foreste demaniali;
 - 6.5. effettuare il dissodamento e la lavorazione del terreno, anche a fini agronomici;
 - 6.6. usare fertilizzanti chimici e pesticidi di qualsiasi genere (antiparassitari, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi ecc.) o esche avvelenate;

- 6.7. attraversare la zona con nuove linee elettriche, telefoniche ed ogni altra condotta aerea o interrata;
 - 6.8. realizzare qualsiasi tipo di recinzione che possa arrecare danno o impedire il passaggio della fauna selvatica;
 - 6.9. rimuovere o danneggiare la segnaletica di individuazione e confinazione del biotopo.
7. Gli interventi di regimazione delle acque dovranno essere caratterizzati dal massimo rispetto delle canalizzazioni già presenti sul territorio evitando la creazione di canali impermeabilizzati e di strutture a scogliera che possono interferire con il naturale deflusso delle acque.

Art. 75. - Zona G9 - Tutela Ambientale

1. Sono aree di tutela ambientale quei territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà.
2. Il perimetro dell'area di tutela ambientale, partendo dalle previsioni del P.U.P. in vigore sono state ridefinite presso gli ambiti urbanizzati, escludendo di fatto quelle parti di territorio che hanno perso i caratteri principali che caratterizzano dette aree.
3. Il P.R.G. individua con apposita simbologia riportata nelle tavole del Sistema Ambientale in scala 1:2.000 e 1:5000 le aree di tutela ambientale.

Capitolo III° - Ulteriori zonizzazioni

Art. 76. - Unità territoriali paesaggistiche

1. Nella tavola del Sistema insediativo, produttivo ed infrastrutturale in scala 1:5.0000 sono rappresentate le unità del territorio suddivise in sette parti:
 - I^ unità Insediamento storico compatto
 - II^ unità Aree urbanizzate
 - III^ unità Aree agricole di fondovalle
 - IV^ unità Area agricola di montagna
 - V^ unità pascoli e alpi
 - VI^ unità Boschi
2. Il manuale tipologico contenente le norme per l'applicazione dei criteri di tutela paesaggistica per ogni unità paesaggistica farà riferimento dettando norme comuni di tutela.

Art. 77. - Zonizzazione acustica

1. Secondo le norme vigenti, ai fini della tutela degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno dall'inquinamento acustico, il territorio deve essere suddiviso nelle seguenti zone (zonizzazione acustica), per ognuna delle quali sono prescritti i seguenti limiti massimi, diurno e notturno, di pressione sonora, in dBA:

- Classe I:	Aree particolarmente protette	50-40	dBA
- Classe II:	Aree prevalentemente residenziali	55-45	dBA
- Classe III:	Aree di tipo misto	60-50	dBA
- Classe IV:	Aree di intensa attività umana	65-55	dBA

- | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------|-------|
| - Classe V: | Aree prevalentemente industriali | 70-60 | dB(A) |
| - Classe VI: | Aree esclusivamente industriali | 70-70 | dB(A) |
2. Ai fini della classificazione del territorio del comune di Prezzo si assumono le seguenti aree già individuate nella carta delle unità paesaggistiche alle quali vengono riferiti i limiti seguenti:
- | | | | |
|---------------|--|-------|-------|
| - Classe I: | = Unità IV [^] V [^] e VI [^] | 50-40 | dB(A) |
| - Classe II: | = Unità I [^] e II [^] | 55-45 | dB(A) |
| - Classe III: | = Unità III [^] | 60-50 | dB(A) |
3. All'aggiornamento o alla modificazione della zonizzazione acustica di cui al comma precedente si provvede con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Negli edifici esistenti o di nuova costruzione, la destinazione residenziale è comunque subordinata al conseguimento, all'interno degli alloggi, di livelli sonori conformi alle prescrizioni di legge vigenti.

TITOLO VII° - INSEDIAMENTI STORICI

Capo I° - Definizione e generalità

Art. 78. - Definizione

1. Sono zone per il recupero e la tutela degli insediamenti storici (L.P. 1/93 e ss. mm.) comprendenti anche il sistema degli edifici sparsi inseriti in ambito storico-paesistico.
10. Si differenziano in:
 - Zona A.1 - Centri storici compatti
 - Zona A.2 - Edifici sparsi in ambito storico paesistico
 - Zona A.3 - Patrimonio edilizio montano esistente
11. In tali zone il PRG si applica con le presenti NdA e la lettura dettagliata degli allegati: Schede di Analisi e Progetto, Repertorio fotografico, Manuale Tipologico.

Art. 79. - Generalità sugli interventi ammessi negli insediamenti storici

1. Per gli edifici catalogati ed inseriti in zona A.1, A.2 e A.3, sono consentite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di consolidamento, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione parziale e totale, con possibilità anche di sopraelevazione, di demolizione, di ricostruzione, e di nuova costruzione su sedime indicato in cartografia in conformità a quanto prescritto nelle singole schede di analisi e progetto;
2. Gli spazi liberi dell'Insediamento Storico sono inedificabili, fatte salve le diverse indicazioni cartografiche (interventi su sedime) e gli ampliamenti di edifici limitrofi e la costruzione dei volumi interrati.
3. Per tutti gli edifici, anche quelli per i quali non sono previsti particolari interventi di recupero o per quelli non presenti nella catalogazione ma rientranti nelle tipologie di base, sono sempre ammessi interventi di manutenzione ordinaria, consolidamento e risanamento.
4. Nelle zone A.1 è consentita la realizzazione di nuovi garage nel rispetto dei seguenti parametri:
 - 4.1 Realizzazione di garage nel limite del raggiungimento degli standard minimi di dotazione di parcheggi stabiliti dalla Legge Provinciale 22/91;
 - 4.2 Il nuovo manufatto dovrà risultare completamente interrato, fatto salvo il fronte minimo relativo all'accesso.
 - 4.3 La copertura dovrà essere sovrapposto un manto di terra, inerbito, di spessore non minore di cm 30. E' comunque ammesso realizzare uno spazio pavimentato ad uso piazzale di servizio all'edificio principale o parcheggio. I portoni di accesso dovranno essere realizzati in legno, e/o con struttura portante in ferro.
 - 4.4 Nel caso di accessi prospicienti la pubblica via, questi dovranno presentare un arretramento di 1,5 m., La distanza è derogabile nel caso la viabilità non sia di tipo primario e sia dimostrata l'impossibilità nel realizzare tale arretramento.
 - 4.5 Nel caso di garage realizzati all'interno di rilevati sostenuti da muri in sassi, questi ultimi devono essere ripristinati, salvo gli accessi, per mantenere la continuità dei terrazzamenti.
 - 4.6 Nel caso di interventi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze di più unità abitative all'interno di un unico edificio, il garage dovrà essere realizzato con unico accesso sulla via pubblica evitando la realizzazione in serie.
5. Allo scopo di incentivare l'uso e il riuso produttivo (residenziale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo) del patrimonio edilizio esistente negli insediamenti storici, sono sempre

possibili i cambiamenti di destinazione d'uso anche in assenza dei requisiti minimi previsti riguardo la dotazione di parcheggi. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà sempre imporre soluzioni atte a garantire la funzionalità, la fruibilità e l'accessibilità della struttura, nonché garantire la scorrevolezza del traffico nelle immediate vicinanze. Queste soluzioni potranno prevedere anche, qualora necessarie a giudizio del Sindaco - sentita la Commissione Edilizia - opere di ampliamento di fabbricati, sempre allo scopo di garantire la funzionalità e la fruibilità della struttura. I fabbricati esistenti ad uso accessorio (legnaie, garage, laboratori, magazzini ecc.), legittimamente realizzati, ed eventualmente non individuati in cartografia, potranno essere ristrutturati nel rispetto della tipologia tradizionale con mantenimento della destinazione d'uso.

6. Per opere di consolidamento devono intendersi solo quelle necessarie ad assicurare la stabilità e che non comportino modifiche od alterazioni alle strutture murarie originali dell'edificio.
7. All'interno del perimetro dell'insediamento storico e nell'ambito di interventi inerenti il patrimonio edilizio montano sono stati individuati alcuni Piani di Recupero per la cui attuazione si rimanda agli articoli relativi. Si precisa che in assenza di Piano di Recupero sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle schede dei singoli edifici dell'insediamento storico e del patrimonio edilizio montano, compreso gli interventi sulle aree libere disciplinati dalla norme e cartografie dell'insediamento storico.

Art. 80. - Piani attuativi per insediamenti tutelati dal D.Lgs. n. 42 dd. 22 gennaio 2004.

1. Per gli edifici singoli o raggruppati per i quali esistono vincoli di tutela architettonica, al fine di garantire l'applicazione delle previsioni inserite all'interno delle singole schede di analisi e progetto si prevede la possibilità di redazione di un Piano di Recupero di iniziativa pubblica che ridetermini in tutto o in parte le previsioni progettuali.
2. Tale Piano prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale dovrà ottenere le necessarie autorizzazioni sovracomunali fra cui il parere da parte della commissione provinciale di tutela dei beni architettonici.
3. Per gli edifici inseriti nei perimetri dei Piani di Recupero si prevede la possibilità di parziale demolizione con ricostruzione delle parti degradate per le quali si renderà impossibile alcun intervento di recupero. Per tali edifici si prescrive la ricostruzione fedele come nello stato attuale secondo quanto stabilito all'interno dei criteri di tutela paesaggistico ambientale.
4. In assenza di Piano di Recupero sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle schede dei singoli edifici dell'insediamento storico e del patrimonio edilizio montano, compreso gli interventi sulle aree libere disciplinati dalla norme e cartografie dell'insediamento storico.

Capo II° - Modalità di attuazione del piano per gli insediamenti storici

Art. 81. - Definizione nuove categorie e manufatti minori

1. Per i manufatti isolati classificati nel precedente Piano degli Insediamenti Storici comprensoriale nelle categorie A-B-C-D-E-F-H valgono ora la classificazione inserita nelle schede di analisi e progetto
2. Per i manufatti isolati classificati nel precedente Piano degli Insediamenti Storici nelle categorie G-I-L ossia per i manufatti accessori legati alla produzione (abbeveratoi, arginature, briglie, canalizzazioni, cisterne, lavatoi, muri di sostegno, pozzi, terrazzamenti, parchi, ecc.) la viabilità ed i suoi manufatti accessori (capitelli, cippi, edicole, fontane, muri di sostegno, pietre miliari, scalinate, vie crucis, ponti, croci) vale la prescrizione della conservazione e restauro.
3. Si prevede comunque la possibilità di modifica e ricostruzione per le mura di contenimento nei casi di cedimenti strutturali o modifiche alla viabilità. In tal caso le nuove mura dovranno essere realizzate con paramento in pietra con fughe strette senza malta cementizia refluenta o visibile dall'esterno. Particolare attenzione si dovrà prestare al drenaggio il quale dovrà essere garantito con numerosi fori aperti e posa di materiale e tessuti drenanti all'interno del rilevato.
4. Per tutti gli altri manufatti si può prevedere lo spostamento solo nei casi di modifiche indispensabili alla viabilità o per interventi legati alla sicurezza idrogeologica. La nuova localizzazione dovrà essere nelle immediate vicinanze di quella originaria curando tutti gli aspetti di visibilità e fruibilità pubblica.

Art. 82. - Modalità di attuazione

1. Il piano è attuato nel rispetto delle presenti norme e delle indicazioni cartografiche. Le Operazioni edilizie prescritte o ammesse dal piano si svolgono in generale per intervento diretto.
2. E' inoltre consentita la realizzazione di piani di Recupero e piani di Comparto nel rispetto delle presenti norme (art. 7) e delle disposizioni provinciali in materia (L.P. 1/94).
3. Le Unità Edilizie possono essere suddivise per interventi che non modifichino i caratteri formali tipologici unitari, e/o che portino una porzione ad uniformarsi ai caratteri tipologici generali dell'edificio tramite il ripristino, in sintonia con le norme relative al restauro o al risanamento conservativo. Ogni singolo intervento non deve quindi compromettere l'applicazione della norma sull'intera unità e non deve costituire vincoli che possano danneggiare le proprietà limitrofe al fine di garantirne un ottimale e razionale utilizzo.

Art. 83. - Modalità di formazione dei rilievi della situazione esistente

1. Il rilievo della situazione esistente degli edifici e dell'intera area nella quale essi insistono, deve essere svolto in forma critica-interpretativa.
2. Il rilievo deve essere esteso a tutti i piani, compreso gli eventuali scantinati e sottotetto, nonché la copertura, deve mettere in evidenza, utilizzando adeguati simboli grafici e attraverso anche una breve relazione scritta: i caratteri strutturali, con l'indicazione delle murature portanti tradizionali - delle varie epoche, se possibile -, delle murature moderne, degli assi di orditura primaria e secondaria dei solai lignei e della posizione delle eventuali volte a botte o a crociera; i caratteri distributivi con l'indicazione della destinazione d'uso originaria (se possibile) e attuale; i caratteri formali-decorativi con l'indicazione degli elementi artistici e decorativi

- (sculture, bassorilievi, affreschi, dipinti, ecc.) documentanti la storia dell'edificio, i materiali costruttivi, con eventuali cenni relativi alle tecnologie impiegate; le finiture (serramenti interni ed esterni, pavimenti, intonaci, ecc. ...); gli impianti tecnici e igienici originali e successivi (camini, scarichi, ecc. ...); gli elementi esterni, quali balconi, poggiali, grigliati, scale, ponti di accesso, ecc. Gli stipiti in pietra, ecc.; gli accessori originali e attuali dell'edificio e dei singoli locali; le eventuali porte o finestre interne od esterne murate, spostate, modificate; eventuali altri elementi utili a documentare la consistenza e le trasformazioni dell'edificio (scale, balconi, ecc., soppressi, coperture, ecc. modificate, ecc.).
3. Per quanto riguarda le aree scoperte, il rilievo, che deve essere esteso alla intera area di proprietà pertinente all'Unità Edilizia, con riferimento anche agli eventuali edifici confinanti o limitrofi, deve mettere in evidenza: la situazione esistente, sia per quanto riguarda manufatti o sistemazioni del terreno (scale, fontane, pavimentazioni, muretti, ecc.), che per quanto riguarda l'uso del suolo (accessi, carri, cortili, aree di contorno, orti, giardini, ecc.) e gli eventuali alberi di alto fusto; le quote planimetriche e altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati o manufatti esistenti nel lotto o limitrofi ad esso. Per quanto riguarda le aree a verde, a parco e a giardino, il rilievo, che deve essere esteso almeno all'intera area perimetrale e riportata in cartografia, deve mettere in evidenza la distribuzione planimetrica delle aree verdi, con l'indicazione specifica del tipo di coltura; la distribuzione planimetrica delle essenze, con la distribuzione della classificazione per tipo della posizione e sezione del tronco, e della estensione approssimativa della chioma.
 4. La restituzione del rilievo dovrà essere eseguito con scale grafiche appropriate che comunque non potranno essere inferiori a:
 - 4.1. Per gli edifici soggetti a risanamento e restauro i rilievi devono essere restituiti alla scala 1:50 per quanto riguarda piante sezioni e prospetti, oltre ad una sezione di facciata alla scala 1:20 e a particolari compositivi riguardanti solai tipo, finestre e serramenti tipo, copertura, abbaini tipo, che dovranno essere prodotti alla scala 1:10.
 - 4.2. Per gli edifici soggetti a ristrutturazione i rilievi potranno essere prodotti alla scala 1:100 con particolari significativi a scale maggiori;
 - 4.3. Le aree di pertinenza dovranno essere restituite in scala 1:200 con descrizione dei materiali di pavimentazione e recinzione esistente;
 5. Il rilievo dovrà essere accompagnato da una relazione, che già illustri anche il progetto, nella quale appaiano i seguenti dati
 - 5.1 Indicazione della tipologia in riferimento a quella già determinata dalle Schede di Analisi e Progetto;
 - 5.2 Individuazione dei singoli componenti costruttivi con stato di conservazione;
 - 5.3 Indicazione sulle modalità di intervento su ogni singolo componente specificando se verrà conservato, sostituito o modificato;
 - 5.4 Esplicita indicazione della destinazione d'uso attuale e di quella proposta per ciascuno degli spazi interni dell'edificio;
 - 5.5 Adeguata documentazione fotografica con indicazione planimetrica dei punti di vista di tutti i fronti con particolari riferiti agli elementi costruttivi degradati dei quali si propone la sostituzione o modifica.
 6. Per gli edifici si dovrà fare riferimento anche agli edifici confinanti o limitrofi indicando nelle planimetrie le distanze; per le aree scoperte e per le aree verdi o a giardino si dovranno anche produrre immagini d'insieme e di inserimento nel contesto.

Art. 84. - Modalità di formazione dei progetti

1. Il progetto di intervento sugli edifici e sull'intera area scoperta di pertinenza deve essere rivolto al recupero e alla tutela dei valori storici e culturali testimoniati dall'edilizia e dall'uso del suolo tradizionali e deve interpretare in termini conservativi le strutture storiche di organizzazione dello spazio edificato e non.
2. Per quanto riguarda gli edifici, il progetto, che deve essere esteso a tutti i piani, compreso gli eventuali scantinati e sottotetti, nonché la copertura, deve tendere a interpretare e conservare o trasformare, secondo le prescrizioni richiamate, caratteri strutturali, distributivi e formali-decorativi dell'edificio, nonché i materiali costruttivi, le finiture, gli impianti e gli elementi esterni.
3. La correttezza dell'interpretazione dei caratteri e degli elementi edilizi, delle proposte di conservazione o trasformazione dei caratteri stessi e di recupero e ripristino di elementi edilizi, nonché delle proposte di costruzione di nuovi elementi esterni, potrà essere valutata anche attraverso sopralluogo da parte della Commissione Edilizia.
4. Per quanto riguarda le aree scoperte, il progetto, che deve essere esteso all'intera area di proprietà pertinente alla Unità Edilizia, deve tendere nel rispetto delle norme relative alla zonizzazione, a interpretare e conservare o trasformare i manufatti, le sistemazioni del terreno, l'uso del suolo e gli alberi di alto fusto esistenti.
5. Per quanto riguarda le aree a verde a, parco ed a giardino il progetto deve tendere a interpretare, conservare e valorizzare o recuperare gli elementi colturali e floristici caratteristici di dette aree.
6. Gli elaborati grafici dovranno comunque rappresentare almeno nell'aspetto esterno l'intera Unità Edilizia anche se l'intervento riguarda solo una porzione di essa. Solo nel caso di lievi modifiche gli elaborati grafici potranno essere limitati alla zona interessata dall'intervento, purché comunque sia predisposta una adeguata documentazione fotografica dell'intera unità edilizia.
7. Il progetto dovrà essere eseguito con scale grafiche appropriate che comunque non potranno essere inferiori a:
 - 7.1. Per gli edifici soggetti a risanamento e restauro, per gli ampliamenti di volume, per le ricostruzioni e nuove costruzioni, il progetto sarà rappresentato alla scala 1:50 per quanto riguarda piante sezioni e prospetti, oltre ad una sezione di facciata alla scala 1:20 e a particolari compositivi riguardanti solai tipo, finestre e serramenti tipo, copertura, abbaini tipo, che dovranno essere prodotti alla scala 1:10.
 - 7.2. Per gli edifici soggetti a ristrutturazione i rilievi potranno essere prodotti alla scala 1:100 con particolari significativi a scale maggiori;
 - 7.3. Le aree di pertinenza dovranno essere restituite in scala 1:200

Capo III° - Classificazione interventi - Zona A.1, A.2 e A.3

Art. 85. - Coordinamento normativa fra l'Insediamento storico ed il piano di recupero del Patrimonio Edilizio Montano Esistente

1. Le norme riferite alle categorie di intervento previste negli articoli seguenti valgono come norma generale da applicarsi a tutti gli edifici catalogati all'interno delle zone A.1 e A.2 centro storico e manufatti storici isolati posti nelle vicinanze dell'insediamento abitato.
2. Ogni intervento specifico sul singolo manufatto dovrà inoltre osservare le specifiche previsioni inserite nelle schede di dettaglio, sia per gli edifici posti all'interno dell'insediamento storico compatto A.1, isolato A.2 e per le "Ca' da mont" A.3.

3. Per quanto riguarda le "Ca' da mont" occorrerà inoltre fare riferimento alle norme specifiche inserite all'interno dei "Criteri di tutela paesaggistica e Manuale Tipologico" spesso più restrittive soprattutto per quanto riguarda le tipologie, accessori e materiali ammessi in quanto ritenuti conformi alla tipicità dei luoghi.
4. Le categorie di intervento riferite agli edifici inseriti all'interno dell'insediamento storico sono:
 - M1 - Manutenzione ordinaria
 - M2 - Manutenzione straordinaria
 - R1 - Restauro
 - R2 - Risanamento
 - R3 - Ristrutturazione
 - R4a - Demolizione con ricostruzione
 - R4b - Demolizione senza ricostruzione
 - R7 - Riordino volumi accessori
5. Oltre alle categorie di intervento sopra riportate per i ruderi classificati all'interno del piano come non recuperabili si prevede la loro conservazione al fine di mantenere la memoria storica delle preesistenti dimore temporanee che caratterizzavano l'alpe di Prezzo prima della realizzazione di Malga Baite. Nelle schede quindi si provvede all'inserimento della dicitura CR. Per tali manufatti è ammessa solo la conservazione e pulizia con conseguente eliminazione della vegetazione spontanea.
6. Per gli edifici recenti o incongrui catalogati all'interno degli elaborati costituenti il Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio Montano, si osserva che le norme di dettaglio indicate nelle schede mirano alla loro riqualificazione e riconduzione tipologica già codificata per le "ca' da mont". Per questi edifici si prevede una apposita categoria di intervento R3b - ristrutturazione totale come definita al successivo articolo 90 bis.

Art. 86. - M1 - Manutenzione ordinaria

1. Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. L'intervento dovrà comunque tendere alla riqualificazione formale dell'edificio conservando o riproponendo materiali tradizionali.
2. Gli interventi ammessi sono i seguenti:
 - 2.1. Opere esterne:
 - 2.1.1. manutenzione periodica del verde (orti, giardini);
 - 2.1.2. riparazione degli infissi e degli elementi architettonico/costruttivi come: abbaini, ballatoi, balconi, graticci, scale, parapetti, ringhiere, inferriate, bancali, cornici, gronde, pluviale, manti di copertura, pavimentazioni, androni, logge, porticati, zoccolature, vetrine, finestre, porte, portali, insegne, iscrizioni, tabelle;
 - 2.2. Opere interne:
 - 2.2.1. tinteggiatura, pulitura e rifacimento di intonaci degli edifici;
 - 2.2.2. riparazione di infissi e pavimenti;
 - 2.2.3. riparazione o ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
3. L'intervento di manutenzione deve dunque conservare e valorizzare i caratteri storici, ricorrendo a modalità operative, a tecnologie e a particolari costruttivi che costituiscono parte della tradizione insediativa dell'area o della tipologia edilizia locale.

Art. 87. - M2 - Manutenzione straordinaria

1. Sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche sugli edifici necessari per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
2. Gli interventi ammessi sono i seguenti:
 - 2.1. Opere esterne e interne:
 - 2.1.1. sistemazione dell'assetto esterno di corti e piazzali e degli spazi esterni;
 - 2.1.2. rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle facciate degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti);
 - 2.1.3. realizzazione di isolamento termico interno. Quest'opera va tuttavia messa in relazione alla categoria dell'edificio: va esclusa dalla categoria del restauro e comunque in presenza di pitture e decorazioni significative; r
 - 2.1.4. rifacimento con medesime modalità e con gli stessi materiali degli elementi tradizionali presenti come abbaini, ballatoi, balconi, gratucci, ed elementi architettonici esterni quali: inferriate, parapetti, ringhiere, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, finestre, insegne, tabelle, iscrizioni, tamponamenti, elementi in legno, porte, portali, ecc.;
 - 2.1.5. rifacimento con modalità e materiali tradizionali delle coperture;
 - 2.1.6. consolidamento delle strutture verticali (muri principali, scale, androni, logge, porticati, avvolti, pilastri, arcate, ecc.);
 - 2.1.7. rifacimento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) con modalità e materiali tradizionali; creazione di servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);
3. Le opere non possono prescindere dalla conoscenza dei caratteri costruttivi originari dell'edificio o comuni alla tradizione costruttiva locale. Dovranno quindi riproporre l'elemento tradizionale esistente o sostituire l'elemento non tradizionale esistente. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli impianti tecnologici, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio e le superfetazioni.

Art. 88. - R1 - Restauro

1. Sono qualificati interventi di restauro quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richieste dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
2. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria sono ammessi i seguenti interventi:
 - 2.1. Opere esterne e interne:
 - 2.1.1. sistemazioni di corti, piazzali e degli spazi esterni;
 - 2.1.2. rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ...);
 - 2.1.3. rifacimento delle coperture con tecniche tradizionali mantenendo o ripristinando il manto originario;

- 2.1.4. consolidamento c delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastri, arcate, architravi, volte, avvolti) o ricostruzione con medesime caratteristiche tecniche e materiali degli elementi di cui è documentata la condizione di irrecuperabilità e di degrado;
 - 2.1.5. rimessa in pristino, sulla base di un ricostruzione filologica e con documentazione attendibile, degli aspetti formali esterni delle facciate;
 - 2.1.6. demolizione obbligatoria delle superfetazioni degradanti;
 - 2.1.7. eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;
 - 2.1.8. nuove pareti divisorie interne, purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (avvolti a crociera, stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni);
 - 2.1.9. destinazione d'uso compatibile con i caratteri tipologici, distributivi, architettonici e formali dell'edificio;
 - 2.1.10. destinazione dei singoli locali, compresi nell'edificio, a servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica, ecc.);
 - 2.1.11. restauro di singoli elementi culturali architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, affreschi e decorazioni).
 - 2.1.12. Per gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42 dd. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (ex Legge 1 giugno 1939, n. 1089), è comunque necessaria la preliminare autorizzazione agli effetti della L.P. 27 dicembre 1975, n. 55, così come gli edifici pubblici che alla data di intervento risultano avere più di 50 anni sono da considerarsi vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42 dd. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (ex Legge 1 giugno 1939, n. 1089 art. 4). Il progetto per il restauro di tali edifici potrà essere redatto esclusivamente da un architetto abilitato.
3. Nell'intervento di restauro particolare attenzione va rivolta alla scelta dei materiali, alle tecniche e ai particolari costruttivi che devono considerare non solo l'edificio su cui si interviene ma anche l'ambiente in cui esso è collocato e le tipologie affini.

Art. 89. - R2 - Risanamento conservativo

1. Sono qualificati interventi di risanamento conservativo quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale.
2. E' prescritta per gli edifici costituenti il tessuto edilizio di interesse storico-artistico e documentario la conservazione caratteri tipologici ed architettonici. Nel caso tali edifici abbiano subito interventi di trasformazione non rispettosi dei caratteri storici, i futuri interventi dovranno tendere al loro ripristino, tendendo ad una ricomposizione filologica dell'intero organismo edilizio.
3. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e di restauro, sono ammessi i seguenti interventi:
 - 3.1. Opere esterne:

- 3.1.1. copertura: rifacimento rispettando l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione; con la possibilità di inserire abbaini e finestre in falda per gli spazi del sottotetto recuperati ai fini abitativi;
- 3.1.2. balconi, ballatoi, graticci e collegamenti verticali esistenti: rifacimento con tecniche tradizionali con possibilità di lievi modifiche nell'andamento nel rispetto delle tipologie tradizionali;
- 3.1.3. tamponamenti in legno: conservazione pur inserendo nuovi fori;
- 3.1.4. fori: modifiche ai fori o al sistema della forometria, solo se motivato da esigenze abitative o distributive, purché le modifiche non alterino i contorni originali in pietra, mantenendo sempre fede alla tipologia dell'edificio e alle caratteristiche costruttive tradizionali degli elementi compositivi.
- 3.1.5. è ammessa l'installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti e la realizzazione di nuovi collegamenti verticali (ascensori).
- 3.1.6. I volumi tecnici possono essere realizzati anche all'esterno dell'edificio; tutti gli interventi devono essere previsti in modo da comportare minime alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso.
- 3.2. Opere interne:
 - 3.2.1. murature portanti: demolizioni limitate che permettano la lettura della distribuzione originaria;
 - 3.2.2. solai: modifiche di quota compatibili con il sistema dei fori, con gli altri elementi esterni (balconi, ballatoi, graticci) e con il mantenimento di eventuali volte;
 - 3.2.3. scale: rifacimento preferibilmente nella stessa posizione con materiali, tecniche e finiture tradizionali, e possibile l'inserimento di nuovi collegamento verticali interni a servizio degli spazi recuperati con materiali e tecniche tradizionali; è possibile l'inserimento di nuovi collegamenti verticali con ascensori nel rispetto degli elementi architettonici significativi;
 - 3.2.4. a servizio degli spazi recuperati nei sottotetti sono ammessi nuovi collegamenti verticali, l'installazione di finestre in falda o la costruzione di abbaini passo d'uomo delle dimensioni massime di ingombro esterno di ml. 1,00 x 1,00. Non è ammessa la realizzazione di terrazze a vasca;
 - 3.2.5. sono ammessi soppalchi interne e suddivisione orizzontali degli spazi;
 - 3.2.6. Non è ammesso ampliamento di volume se non previsto espressamente nella scheda dell'edificio;
4. Tutte le opere dovranno essere valutate in rapporto non solo ai caratteri tipologici e architettonici del singolo edificio, ma anche alla omogeneità delle cortine edilizie, della strada o della piazza in cui l'edificio è inserito. In ogni caso il ricorso ai materiali, alle tecniche ed ai particolari costruttivi locali e tradizionali è vincolante.
5. Il risanamento conservativo se consente dunque tutti gli interventi richiesti dalle esigenze abitative attuali ha l'obiettivo, per quanto riguarda l'esterno di conservare o recuperare gli elementi della tipologia originaria.
6. Nelle singole schede di analisi possono essere indicati sia gli elementi incongrui che il progetto dovrà eliminare o quelli da conservare e valorizzare.

Art. 90. - R3 - Ristrutturazione

1. Rientrano in questa categoria sia gli edifici con impianto storico non caratterizzato o pesantemente alterato che abbiano perduto la loro identità tipologica tradizionale, che gli edifici moderni o recenti non caratterizzati inseriti comunque all'interno degli insediamenti storici o in ambito storico/paesistico.

2. Sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia totale quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso. L'intervento comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d'uso dei materiali, ammettendo anche la demolizione delle murature perimetrali nel rispetto comunque delle distanze minime dai confini e dagli edifici che comunque non potranno essere inferiori rispettivamente a 1,50 e 3,00:
3. Oltre alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione parziale sono previsti i seguenti interventi:
 - 3.1. Opere esterne:
 - 3.1.1. fori: modifiche rilevanti nel numero, forma, dimensione e posizione.
 - 3.1.2. tamponamenti lignei: modifiche formali e dimensionali;
 - 3.1.3. collegamenti verticali: demolizione e nuova costruzione in posizione anche diversa, realizzati con materiali e tecniche tradizionali;
 - 3.1.4. sporti e collegamenti orizzontali: demolizione e nuova costruzione in posizione anche diversa, realizzati con materiali e tecniche sia tradizionali che innovativi;
 - 3.1.5. rifacimento della copertura anche con modifica della pendenza che comunque non può essere difforme da quella media esistente negli edifici simili, della forma e del numero delle falde se compatibili con la forma dell'edificio.
 - 3.2. Opere interne:
 - 3.2.1. solai: nessun vincolo;
 - 3.2.2. collegamenti verticali: nessun vincolo;
 - 3.2.3. distribuzione: nessun vincolo;
 - 3.2.4. murature interne: nessun vincolo;
 - 3.2.5. Aumenti di volume: è ammesso ampliamento di volume secondo le prescrizioni riportate nelle singole schede di analisi e progetto e nella planimetrie in scala 1:1000 relative all'insediamento storico.
4. Dati i caratteri di questi edifici, l'obiettivo delle opere è di riproporre i caratteri tipologici tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie simili, apportando quelle varianti che possano garantire un migliore inserimento ambientale e tradizionale omogeneità degli insediamenti storici nelle singole schede di analisi può essere indicato sulla fotografia qualche elemento incongruo che il progetto dovrà eliminare o migliorare.
5. Per gli edifici moderni senza valore stilistico è possibile un intervento che ponga chiaramente la differenza delle epoche di costruzione dando la possibilità al progettista di caratterizzare l'intervento, tenendo sempre conto dell'ambiente in cui si inserisce e dando la possibilità alla Commissione Edilizia di dettare norme sugli aspetti paesaggistico ambientali
6. Alcuni edifici di recente realizzazione, sulla base delle indicazioni contenute nelle schede di catalogazione⁶, oltre che alla categoria della ristrutturazione potranno essere oggetto anche di demolizione e ricostruzione completa dell'edificio come prevista al successivo comma 1.2 dell'articolo 91 - R4a "Demolizione con ricostruzione", mantenendo però l'impianto e sedime originario, fatto salvo l'ampliamento previsto nelle singole schede.

Art. 91. - R4a - Demolizione con ricostruzione

1. Gli interventi di demolizione e ricostruzione si prevedono espressamente per due tipologie di edifici:

⁶ Edifici n. 40, 65, 72, 83, 87, 89, 91, 93

- 1.1. Il primo riguarda edifici storici anche con valenza architettonica storica che si trovano in condizioni di tale degrado da rendere tecnicamente difficoltoso senza potere garantire le norme minime di sicurezza alcun intervento di recupero.
 - 1.1.1. Per tali edifici è ammessa la demolizione e ricostruzione con riproposizione formale, dimensionale, tipologica e decorativa del tutto uguale al manufatto preesistente.
 - 1.1.2. Al fine di permettere la ricostruzione filologica è necessario prevedere un rilievo architettonico dell'edificio in scala 1:50 con rappresentazione dei particolari architettonici e tecnici in scala 1:20. Particolarmente curato dovrà essere il rilievo dei manufatti lignei, dei sistemi di incastro, delle imposte del tetto, degli arredi interni e degli infissi esterni. Gli elementi lignei che presentano un grado di conservazione adeguato dovranno essere ricollocati nella originaria posizione. Il rilievo dovrà essere accompagnato da una documentazione fotografica esaustiva;
 - 1.1.3. E' tassativo il riutilizzo di tutte le parti in pietra e in ferro battuto originarie. Si consiglia inoltre di riutilizzare particolari pezzi costruttivi, quali pietre d'angolo che nell'edificio ricostruito dovranno rimanere a vista.
 - 1.1.4. Per tali edifici è ammessa la deroga per quanto attiene le distanze minime da strade, confini, edifici: la demolizione conseguente al rilascio della specifica concessione non fa perdere il diritto di ricostruzione nello stesso luogo.
 - 1.1.5. Gli edifici oggetto del presente intervento sono individuati nelle schede di analisi e progetto e nelle cartografie in scala 1:1000.
- 1.2. Il secondo riguarda edifici incongrui o in stato di forte degrado esistenti all'interno delle aree perimetrate degli insediamenti storici, oppure individuate con schedatura fra i manufatti sparsi in ambito storico-paesistico, che deturpano l'aspetto tradizionale ed ambientale dei luoghi.
 - 1.2.1. La ricostruzione di detti manufatti è possibile solo se in regola con le norme urbanistico-edilizie.
 - 1.2.2. Per i casi di demolizione con ricostruzione in cui si prevede un miglioramento compositivo adeguandosi alle tipologie architettoniche della zona si ammette un aumento volumetrico del 10%.
 - 1.2.3. Per gli edifici incongrui che possono essere ricondotti ad una tipologia architettonica storica senza necessariamente provvedere alla loro demolizione si ammette la realizzazione di coperture a due falde o a padiglione derogando dai limiti di volume e distanza dai confini e dalle costruzioni;
 - 1.2.2. Per i manufatti accessori incongrui in caso di ricostruzione vanno rispettate le norme di distanza dalle strade e dalle proprietà. Nel qual caso è ammesso lo spostamento del sedime all'interno del lotto di pertinenza. La distanza dagli edifici esistenti all'interno del lotto potrà essere di minimo 3,00 m.
 - 1.2.3. Nel caso di aggiunte degradanti facenti parte di un edificio l'azione di demolizione e ricostruzione deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione delle opere previste per l'unità edilizia di riferimento.
 - 1.2.4. Tutte le operazioni di demolizione devono essere precedute da opere di opportuno sostegno e difesa delle strutture non interessate dall'intervento.
 - 1.2.5. Eventuali elementi architettonici o decorativi di pregio devono essere recuperati e ricomposti in loco o nelle prossimità o, in caso di impossibilità, in altra sede idonea.

Art. 92. - R4b - Demolizione senza ricostruzione

1. Rientrano in questa categoria edifici o parti accessori giudicati dal piano in contrasto con l'ambiente o in contrasto con l'utilizzo di aree destinate ad attrezzature collettive o impianti pubblici.
3. Nel caso di aggiunte degradanti facenti parte di un edificio (superfetazioni) l'azione di demolizione deve avvenire contemporaneamente alla realizzazione delle opere previste per l'unità edilizia di riferimento.
4. Nel caso di demolizione di porzioni di edificio, di volumi indipendenti, o in semplice aderenza con altri edifici, l'operazione di demolizione deve contemplare anche la sistemazione dell'area libera venutasi a determinare, il consolidamento delle strutture superstiti e la realizzazione od il ripristino di facciate. Sono ammessi gli spostamenti anche rilevanti delle aperture esterne e la realizzazione di nuove, purché inserite in una organica ricomposizione dei prospetti che siano in sintonia, per proporzioni, spaziatore, rapporto tra vuoti e pieni e distanze, con le caratteristiche dell'edilizia tradizionale;
5. Tutte le operazioni di demolizione devono essere precedute da opere di opportuno sostegno e difesa delle strutture non interessate dall'intervento;
6. Eventuali elementi architettonici o decorativi di pregio devono essere recuperati e ricomposti in loco o nelle prossimità o, in caso di impossibilità, in altra sede idonea;
7. Nel rispetto di quanto stabilito dai precedenti comma è ammessa la demolizione totale di tutti gli elementi costituenti l'unità edilizia;

Art.93. - R 7 Riordino di volumi accessori

1. Per volumi accessori incongrui o degradati è ammesso l'intervento di riordino che prevede la possibilità di demolizione con ricostruzione.
2. La ricostruzione potrà modificare la conformazione volumetrica con un ampliamento rispetto alla preesistenza massimo del 10% al fine di potere applicare i nuovi modelli tipologici.
3. Nel caso la preesistenza sia stata realizzata con distanze inferiori alle previsioni di cui all'art. 27 il nuovo intervento se possibile dovrà adeguarsi a tali misure. Solo nel caso di impossibilità potranno essere mantenute le distanze preesistenti purché in ogni caso non vengano ulteriormente ridotte.

Art. 94. - Sedime di riordino volumi accessori

1. Al fine di potere contenere l'intervento di riordino dei volumi accessori nelle cartografie in scala 1:1000 del P.R.G. Insediamenti Storici sono indicati i perimetri di edificazione.
2. Il sedime rappresenta la possibilità edificatoria in deroga alle distanze minime di cui all'art. 27.

Art. 95. - Sopraelevazione

1. Rientrano in questa categoria gli edifici per i quali è indicata la specifica prescrizione cartografica.
2. La sopraelevazione estesa a tutta la superficie indicata in cartografia per ogni singola Unità Edilizia, rappresenta la possibilità di aggiungere in elevazione volume utile, che deve essere realizzato in modo rigorosamente conforme all'edificio sottostante, sia per quanto riguarda la

superficie coperta, la struttura, la forma degli elementi, che per quanto riguarda i materiali, le tecniche costruttive e le finiture.

3. La sopraelevazione viene indicata puntualmente per ogni edificio all'interno delle Schede di Analisi e Progetto ed è espressa in centimetri.
4. Per gli edifici nei quali non è indicata la possibilità di sopraelevazione sono ammessi comunque interventi di sopraelevazione della copertura, esclusivamente per motivi tecnici come il livellamento della quota di imposta e anche per esigenze abitative interne non altrimenti risolvibili purché l'intervento non crei riduzione di visuale ed illuminazione ai manufatti limitrofi.

Art. 96. - Sedime di riordino volumi accessori

1. Nelle cartografie in scala 1:1000 del P.R.G. Insediamenti Storici sono indicati degli interventi puntuali riguardanti i volumi accessori che insistono negli spazi di pertinenza degli edifici esistenti.
2. Per taluni di questi manufatti oltre che essere possibile la demolizione e ricostruzione, attenendosi alle indicazioni tipologiche tradizionali, è previsto il riordino volumetrico e planimetrico.
3. Il sedime rappresenta la possibilità edificatoria in deroga alle distanze minime di cui all'art. 27.
4. Nelle aree ove è prevista la possibilità di riordino o ricostruzione dei volumi accessori non si possono più applicare le norme di cui all'art. 34 "manufatti accessori".

Art. 97. - Volume massimo

1. Per gli interventi di ricostruzione o nuova costruzione viene indicato il volume urbanistico massimo edificabile espresso in metri cubi.

Capo IV° - Destinazione funzionale dei volumi edificati e delle aree libere- Zone A.1

Art. 98. - Destinazione d'uso dei volumi esistenti

Residenza

1. Gli edifici inseriti all'interno dell'insediamento storico con destinazione residenziale oltre che fungere alla principale funzione abitativa possono essere destinati alle seguenti attività:
 - 1.1. attività produttive artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive, né moleste, e attività commerciali compatibili con il piano commerciale del comune.
 - 1.2. attività sociali, ricreative, istituzioni pubbliche, sociali culturali e amministrative,
 - 1.3. negozi, bar, ristoranti, alberghi;
 - 1.4. uffici pubblici e privati, studi professionali, ecc.;
2. Il volume esistente, originariamente destinato a usi rurali, può essere urbanizzato nella sua totalità.

Rurale

1. Sono edifici con destinazione ancora originaria mista rurale e residenziale. Per questi edifici è ammesso il cambio d'uso totale in residenza. Sono inoltre ammesse le seguenti attività:

- 1.1. attività produttive artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive, né moleste, e attività commerciali compatibili con il piano commerciale del comune.
- 1.2. attività sociali, ricreative, istituzioni pubbliche, sociali culturali e amministrative,
- 1.3. negozi, bar, ristoranti, alberghi;
- 1.4. uffici pubblici e privati, studi professionali, ecc.;
2. Il volume esistente, originariamente destinato a usi rurali, può essere urbanizzato nella sua totalità.

Mista residenziale e terziaria

1. Viene individuata la destinazione mista residenziale-terziaria relativa ad edifici che ancora ospitano attività commerciali. In tali edifici sono ammesse anche le seguenti attività:
 - 1.1. attività produttive artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive, né moleste, e attività commerciali compatibili con il piano commerciale del comune.
 - 1.2. attività sociali, ricreative, istituzioni pubbliche, sociali culturali e amministrative,
 - 1.3. negozi, bar, ristoranti, alberghi;
 - 1.4. uffici pubblici e privati, studi professionali, ecc.;
2. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso totale in residenza.

Attrezzature collettive ed impianti

1. Per gli edifici destinati ad uso pubblico valgono anche e le definizioni contenute nell'art. 56.
2. Sono aree destinate alle attrezzature pubbliche distinguibili in:
 - 2.1. servizi amministrativi, sanitari e civili;
 - 2.2. istituzioni culturali, associative ed assistenziali;
 - 2.3. istruzione di tutti i gradi con annesse attività sportive di supporto;
 - 2.4. istituzioni religiose, luoghi di culto e opere cimiteriali;
3. Le categorie di intervento e gli interventi ammessi all'interno degli edifici con funzione pubblica e le loro pertinenze esterne, anche se non individuate cartograficamente potranno essere ridefinite occasione della approvazione dello specifico progetto per ciascuna opera con deliberazione del Consiglio Comunale. Tale approvazione equivarrà a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere da eseguire.
4. E' ammessa la destinazione ad uso residenziale all'interno degli edifici pubblici finalizzata al soddisfacimento di particolari esigenze di anziani, soggetti in difficoltà o di servizio pubblico.

Volumi accessori a destinazione deposito e/o garage

1. Trattasi di volumi sorti all'interno delle pertinenze destinati genericamente a depositi o autorimesse.
2. Per i volumi regolarmente autorizzati o costruiti prima del 1967 si ammette la demolizione e ricostruzione. Nel caso di sovrapposizione con il tracciato del nuovo sedime quest'ultimo deve essere seguito al fine di ottenere una ricomposizione volumetrica.

Art. 99. - Aree libere

1. Tutti gli spazi aperti inseriti all'interno degli insediamenti storici costituiscono un bene culturale o ambientale che richiede un certo grado di tutela

Spazi pubblici carrabili e pedonali

1. Rappresentano la fitta rete di strade interne di collegamento, di attraversamento e di distribuzione.

2. Per esse si prevede una pavimentazione in pietra in sintonia con l'ambiente storico. Sono da evitarsi fioriere in cemento sporgenti dal piano naturale della strada. Eventuali spazi verdi dovranno essere ben evidenziati ed avere dimensioni atte a garantire la fruibilità pubblica e non essere di intralcio alla viabilità ed agli accessi verso gli spazi privati.
3. Il decoro floreale, che di norma si esegue solo nei mesi estivi, deve limitarsi ad accessori rimovibili, al fine di garantire per l'inverno il massimo grado di sicurezza e di pulizia nel caso di precipitazioni nevose o ghiaccio.
4. Le strade con pendenze superiori al 15% dovranno essere pavimentate con pietre a spacco rendendo il fondo stradale meno sdruciolevole. Sono da evitarsi percorsi pedonali con acciottolato grezzo. Le eventuali parti in acciottolato dovranno essere eseguite con posa della testa piatta verso il piano di calpestio.
5. Gli spazi parcheggio insistenti sulle strade o spazi privati dovranno essere segnati con inserti in pietra a contrasto.
6. Sono da evitarsi cordoli di qualsiasi genere in pietra o cemento a spigolo vivo. Al fine di garantire la massima fruibilità e sicurezza ai pedoni e ciclisti i marciapiedi, gli spazi e gli attraversamenti pedonali dovranno essere sopraelevati rispetto al piano stradale il quale sarà raccordato con cordoli inclinati.
7. La segnaletica dovrà essere posizionata in modo visibile senza peraltro costituire intralcio ai pedoni o costituire barriere visive che danneggino l'ambiente.
8. In sede di approvazione del progetto definitivo delle opere di sistemazione degli spazi pubblici potranno essere adottate anche ulteriori soluzioni e l'utilizzo di ulteriori materiali nel rispetto delle norme di sicurezza e garantendo la massima fruibilità ed accessibilità a chiunque.

Pertinenze private

1. Sono tutti gli spazi scoperti di servizio agli edifici, sia storici che recenti. Possono essere pavimentati fino a coprire un massimo dell'80% dell'area. La restante parte deve mantenere un grado di permeabilità rimanendo a verde o coperta con grigliati riempiti di ghiaia o terreno vegetale sciolto. I valori sono derogabili nel caso di interventi su aree di limitata estensione che necessariamente deve risultare pavimentata al fine di garantire la fruibilità ed accessibilità.
2. Sono di norma considerati pedonali, possono essere comunque utilizzati per accessi carrabili, parcheggi e per la costruzione di volumi accessori come definiti dall'art. 34.

Verde privato

1. Si tratta di orti, giardini, parti e coltivi in genere che costituiscono pertinenze degli edifici.
2. Sono prevalentemente verdi, ma al loro interno possono essere organizzati percorsi pedonali e carrabili. Si potranno realizzare all'interno degli spazi verdi anche parcheggi necessari al rispetto degli standard che dovranno essere pavimentati a verde. Si potranno pure realizzare i volumi accessori come definiti dall'art. 34.
3. Le alberature di pregio esistenti vanno possibilmente mantenute.

Verde agricolo

1. Si tratta di orti, prati e coltivi che pure stando all'interno del perimetro del Centro Storico non hanno diretta correlazioni di proprietà o di uso con gli edifici limitrofi, costituendo appezzamenti di terreno con propria autonomia di utilizzo.
2. Devono mantenere destinazione prevalentemente ad orto o a verde, ma al loro interno possono essere organizzati percorsi pedonali e carrabili. Si potranno realizzare all'interno degli spazi verdi anche parcheggi necessari al rispetto degli standard che dovranno essere pavimentati a verde. Si potranno pure realizzare i volumi accessori come definiti dall'art. 34.
3. Le alberature di pregio, autoctone e non, esistenti vanno conservate.

Aree ad uso collettivo

1. Sono costituite da:
 - 1.1. Verde ricreativo attrezzato: si tratta del classico parco giochi all'interno del quale oltre che le attrezzature dedicate all'attività ludica, si potranno realizzare gazebo e servizi igienici pubblici.
 - 1.2. Verde e spazi ornamentali: si tratta di spazi residuali di cortina o posti lungo i viali. Tali aree andranno organizzate curando particolarmente le essenze arboree permanenti che dovranno creare sfondi scenografici, evitando di ostruire visuali o scorci caratteristici.
 - 1.3. Parco urbano: si tratta di spazi verdi con caratteristiche di naturalità maggiori rispetto al verde ricreativo. Si dovranno prevedere spazi di sosta relax, angoli verdi con la possibilità di realizzare giochi d'acqua. E' ammessa inoltre la realizzazione di gazebo o servizi igienici.

Parcheggi

1. Si distinguono in:
 - 1.1. P - Parcheggi di superficie: sono spazi di parcheggio da realizzarsi tenendo particolare cura all'ambiente storico in cui si inseriscono.
 - 1.2. S - Parcheggi sotterranei.
2. Per tutti gli spazi parcheggio andranno applicate le precauzioni costruttive di cui al precedente paragrafo riguardante gli spazi pubblici carrabili e pedonali.
3. All'interno del Centro storico andranno riservati ai portatori d'handicap un posto macchina ogni 20 o frazione.
4. Per quanto non descritto si rimanda alle norme già riportate all'art. 65

Aree per impianti fotovoltaici di interesse pubblico

1. Si tratta di un'area di proprietà pubblica destinata alla realizzazione un impianto di produzione energia elettrica con pannelli fotovoltaici. L'area individuata risponde alle caratteristiche richieste al fine di ottenere un'alta efficienza grazie alla ottimale esposizione ed inclinazione del versante.
2. La realizzazione dell'impianto dovrà rispettare l'andamento naturale del terreno.
3. Oltre alla posa dei pannelli è ammessa anche la realizzazione di vani tecnici destinati al controllo dell'impianto da realizzare preferibilmente interrati. Per le parti fuori terra si prescrive la realizzazione di strutture con materiali e tipologia della coperture riconducibili al modello degli accessori previsti all'art. 25.

TITOLO VIII° - CRITERI DI TUTELA PAESAGGISTICO AMBIENTALE E PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO

Art. 100. - Criteri di tutela paesaggistico-ambientale

1. Costituiscono parte integrante delle Norme di Attuazione del PRG i Criteri di Tutela paesaggistico ambientale.
2. Scopo di tale documento è quello di costituire guida per l'esecuzione materiale degli interventi ammessi dalle presenti norme ai sensi di quanto previsto dalle Leggi Provinciali n. 22/91 e 1/93.
3. Le norme tipologiche ed i criteri sono applicabili sia alle zone soggette alla Tutela Ambientale sia alle zone urbanizzate di fondovalle, sulla base della definizione ed individuazione delle aree omogenee in esse contenute.

Art. 101. - Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi delle norme attuative del Piano di recupero del Patrimonio Edilizio Montano

4. Oggetto del manuale tipologico è la individuazione delle tipologie edilizie riferite al patrimonio edilizio montano (ca' da mont) esistente sul territorio di montagna del Comune di Prezzo (Insediamenti storici A.3)
5. L'ambito di applicazione è riferito agli interventi edilizi da realizzare sugli edifici di montagna, già determinati dalla applicazione delle NdA sulla base delle categorie di intervento ai sensi della LP 1/93.
6. Obiettivo del manuale è quello di costituire guida metodologica pratica per gli interventi ammessi, fissando modalità di esecuzione, scelta dei materiali, costituendo di fatto i criteri di tutela paesaggistico ambientale per la zona omogenea di montagna.

Art. 102. - Norme generali applicabili a tutte le tipologie

1. Tutti gli elementi caratteristici, anche necessariamente non solo storici, che possano costituire testimonianza dell'uso tradizionale dei luoghi e dei manufatti, o che possano testimoniare le modalità costruttive tipiche, arricchendo il manufatto edilizio e contribuendo alla caratterizzazione ed alla individualità vanno di regola conservati, quali ad esempio:
 - 1.1. Le iscrizioni, le decorazione e gli elementi figurativi dipinti;
 - 1.2. Le iscrizioni e decorazioni graffite sugli intonaci e sulle pietre;
 - 1.3. Le iscrizioni e decorazioni intagliate nelle parti lignee
 - 1.4. Le strutture lignee, anche se degradate, che presentino intagli e forme compositive particolari;
2. Per ogni tipo di intervento non sono ammessi:
 - 2.1. Le tecniche ed i materiali incoerenti con la tradizione costruttiva;
 - 2.2. Le murature in cemento armato o in laterizio a vista;
 - 2.3. Rivestimenti o zoccoli esterni con materiali ceramici o laterizi;
 - 2.4. Intonaci cementizi (rasi o a sbriccio), quarzi o plastici, con granulometrie non conformi alla tradizione;
 - 2.5. Le bocche di lupo sporgenti dal filo naturale del terreno;
 - 2.6. L'applicazione di vetrocemento alle aperture dei cavedi di aerazione;
 - 2.7. Solette e pilastri in cemento a vista;
 - 2.8. Le balaustre, i parapetti o tamponamenti in laminati e profilati in ferro o plastici;

- 2.9. Torrette di camini in cemento a vista o con prefabbricati;
 - 2.10. Manti di copertura in cemento, tegole canadesi, lastre ondulate in fibrocemento o materiali plastici;
 - 2.11. Corpi edilizi aggiunti esterni al filo naturale del terreno;
 - 2.12. Abbaini e finestre in falda.
3. L'adempimento alle prescrizioni di cui ai commi precedenti è condizione preliminare per la possibilità di esecuzione degli interventi ammessi di risanamento, ristrutturazione e ampliamento con cambio d'uso funzionale.

Art. 103. - Norme edilizie e igienico sanitarie

1. Sono ammesse deroghe ai limiti delle altezze minime dei locali e ai rapporti illuminometrici per tutti gli edifici soggetti a risanamento o anche ristrutturazione che comunque presentino caratteri tipologici assimilabili alle case da monte, purché vengano comunque garantite la circolazione dell'aria e l'illuminazione interna dei locali con mezzi alternativi:
2. I locali igienici dovranno rispettare la superficie minima di 4 mq, e potranno essere realizzati anche interrati purché sia garantita sufficiente aerazione tramite aperture che si affaccino su vani tecnici e cavedi perimetrali areati naturalmente. L'altezza interna di questi bagni. Potrà essere ridotta fino a 2,10 metri.
3. Il recupero degli edifici, indipendentemente dal cambio d'uso, deve comunque prevedere la realizzazione di adeguati impianti di raccolta e depurazione delle acque nere. E' in genere ammessa la realizzazione di fosse him-off, previa perizia geologica che accerti il grado di funzionamento e la capacità ricettiva dell'ambiente circostante.
4. Al fine di proteggere l'edificio dall'umidità e permettere il suo consolidamento statico sono ammesse le sottomurazioni e l'abbassamento della quota interna di calpestio a piano terra. Per la parte esterna è ammessa la realizzazione di contromura o di vani di aerazione che potranno avere profondità massima di 1,5 m. e essere realizzati lungo tutto il perimetro dell'edificio. Le nuove mura di contenimento del terreno dovranno essere realizzate con opportuni drenaggi perimetrali, avere un fondo interno anch'esso in parte drenante. La soletta di copertura dovrà essere ricoperta con materiale sciolto per riproporre in tutte le sue parti il profilo naturale del terreno. Tali vani dovranno quindi presentare opportune aperture a cielo aperto chiuse da griglie in ferro (vietato l'uso del vetrocemento) almeno una per ogni lato dell'edificio, posizionate con la stessa livelletta del terreno naturale e non affiorati dalla stessa. Per ogni intervento di scavo che preveda la realizzazione di vani tecnici interrati è necessario presentare un progetto dettagliato fino nei minimi particolari allegando parere di fattibilità geologica o perizia quando previsto dalle norme geologiche.
5. I locali tecnici così realizzati non possono presentare aperture di passaggio verso l'esterno. Solo nel caso di realizzazione di bagni interrati possono essere collegati con gli ambienti interni dell'edificio previa realizzazione di opportune anticamere.
6. Lo smaltimento delle acque reflue derivanti dalla realizzazione di nuovi servizi igienici connesse con la trasformazione d'uso degli edifici dovrà essere regolarizzata con la richiesta di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 17 del TULP in materia di Tutela dagli inquinamenti.

Art. 104. - Cambio di destinazione d'uso dei fabbricati

1. Il cambio di destinazione d'uso delle case da monte è ammesso o quando la struttura presenta le seguenti condizioni:

- 1.1. L'edificio ha perso i caratteri di ruralità, non essendo più funzionale all'uso agricolo, ed esso non rientra fra le strutture in uso di aziende agricole gestite da agricoltori di prima o seconda categoria.
- 1.2. L'intervento di cambio d'uso si rende necessario al fine di garantire la continuità di utilizzo di tale struttura, evitando la rovina dell'edificio stesso e l'abbandono delle proprietà limitrofe;
- 1.3. L'edificio recuperato presenti caratteristiche igienico sanitarie sufficienti a garantire una permanenza continuativa all'interno della stessa, particolarmente riguardo al controllo dell'umidità delle strutture ed alla salubrità dell'aria interna dei locali;
2. All'interno delle schede di analisi e progetto sono indicati per ogni edificio in percentuale riferita al volume edilizio totale (comprendente anche l'eventuale ampliamento ammesso), la possibilità di realizzazione del cambio d'uso.
3. Per gli edifici minori ("Bait del lat", depositi, ecc.), che non presentano caratteri edilizi e volumetrici adeguati, il cambio di destinazione d'uso non è ammesso.
4. All'atto del rilascio della concessione di cambio di destinazione d'uso, dovrà essere firmato un impegno da parte del proprietario, riguardo al mantenimento dei prati circostanti di proprietà, provvedendo allo sfalcio annuale e al mantenimento delle canalizzazioni presenti sul territorio provvedendo alla loro pulizia evitando interramenti o deviazioni.
5. Spetterà al Consiglio Comunale approvare uno schema di convenzione che possa meglio formalizzare l'impegno di cui al comma precedente e costituisca garanzia al suo mantenimento a tempo indeterminato.
6. Le previsioni contenute nelle singole schede relativamente al cambio d'uso dovranno essere confrontate con le norme generali dettate dalla carta di sintesi geologica, che prevalgono e possono anche limitare le possibilità del cambio d'uso di destinazione alla luce del rischio geologico individuato.

Art. 105. - Ampliamenti degli edifici di montagna

1. La percentuale indicata di ampliamento è riferita al volume edilizio (Ve come definito all'art. 8) ed il volume ampliato viene computato per intero.
2. All'interno delle singole schede di analisi e progetto sono indicate, la possibilità, la dimensione e la modalità degli ampliamenti. Gli ampliamenti dovranno quindi essere realizzati seguendo gli schemi tipologici allegati.
3. Le previsioni contenute nelle singole schede relativamente agli ampliamenti dovranno essere confrontate con le norme generali dettate dalla carta di sintesi geologica, che prevalgono e possono anche limitare tali previsioni alla luce del rischio geologico individuato.

TITOLO IX° - DISCIPLINA URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Art. 106. - Contenuti

1. L'insediamento di attività commerciale al dettaglio del comune è regolata dalle seguenti disposizioni in conformità alla vigente normativa in materia di commercio in provincia di Trento (L.P. 8 maggio 2000, n. 4 e s.m.) alla quale va fatto riferimento per quanto non disciplinato dalle presenti norme.
2. Le presenti disposizioni riguardano le prescrizioni di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti:
 - a) le compatibilità delle varie strutture commerciali con la zonizzazione urbanistica del territorio comunale;
 - b) le dotazioni minime di parcheggio per le strutture commerciali;
 - c) la valutazione di impatto ambientale.

Art. 107. - Tipologia delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali

1. Le tipologie fondamentali degli esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, sono le seguenti:
 - a) esercizi di vicinato: gli edifici di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a mq. 100 mq.
 - b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita da oltre mq. 100 fino a mq. 400;
 - c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita
2. Le grandi strutture di vendita di cui alla lettera c) del comma 1) si suddividono nelle seguenti ulteriori classi dimensionali così articolate:
 - a) grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture e fino a mq. 1.500;
 - b) grandi strutture di vendita di livello intermedio: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita da oltre mq. 1.500 a mq. 3.000;
 - c) grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi e i centri commerciali al dettaglio aventi una superficie di vendita superiore a mq. 3.000.
3. Le definizioni di centro commerciale, di superficie di vendita e le caratteristiche tipologiche dello stesso sono contenute nella legge in materia di commercio (*art. 2 della L.P. 8 maggio 2000, n.4 e s.m.*) e nel relativo "Regolamento di esecuzione" (*art. 14 D.P.G.P. n. 32-50/Leg. dd. 18 dic. 2000, modificato con D.P.G.P. n. 15-105/Leg. dd. 11 luglio 2002*). I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi ed altre attività paracommerciali, quali servizi bancari, assicurativi, turistici, servizi artigianali alle persone e simili, i quali non rientrano nella superficie di vendita ai fini dimensionali e dell'utilizzo dei contingenti, ma non per quanto riguarda la dotazione di parcheggio.
4. Ai fini delle presenti norme, sono equiparate alle grandi strutture di vendita, qualora raggiungano le dimensioni stabilite, quelle costituite da una pluralità di esercizi inseriti in una struttura edilizia, anche fisicamente discontinua, progettata in modo unitario, nella quale sia prevista l'attivazione di due o più esercizi al dettaglio la cui superficie di vendita corrisponda

complessivamente a quella stabilita per le grandi strutture di cui al comma 1), lett. c). Esse sono equiparate alle grandi strutture anche se non sono dotate di infrastrutture comuni o di spazi di servizio gestiti unitariamente. L'insediamento di tali strutture dovrà pertanto rispettare i vincoli e i requisiti stabiliti per le grandi strutture di vendita secondo l'articolazione di cui al comma 2). L'equiparazione predetta non si applica alle iniziative destinate ad essere insediate nei centri storici.

Art. 108. - Zone compatibili con gli insediamenti commerciali

1. Le strutture commerciali di cui al precedente art. 107, a seconda della tipologia, sono consentite nelle seguenti zone del piano regolatore.
2. Esercizi di vicinato (sotto i 100 mq): possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:
 - all'interno degli Insediamenti storici;
 - nelle zone destinate ad insediamenti prevalentemente abitativi, zona residenziale saturata B.1, zona residenziale di completamento B.2, insediativi di espansione C;
 - nelle zone F destinate ad attrezzature collettive ed impianti.
 - all'interno delle aree destinate a verde pubblico limitatamente alla vendita di prodotti quali giornali, articoli regalo o ricordo e prodotti dell'artigianato locale, tramite la realizzazione di appositi chioschi di limitata dimensione (anche di tipo provvisorio od ambulante) compatibilmente con la destinazione specifica della zona;
 - nelle zone per insediamenti zootecnici D.1 e all'interno delle strutture di Malga Baite per la vendita diretta dei propri prodotti, ai sensi della legge 09 febbraio 1963, n. 59, o del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dei prodotti ad essi accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati;
 - in tutte le zone nelle quali è ammesso, ai sensi delle seguenti disposizioni l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
 - all'interno delle strutture alberghiere D.3 e dei rifugi alpini ed escursionistici, autorizzati ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, per la annessa vendita al dettaglio di prodotti ed accessori attinenti l'attività alpinistica ed escursionistica e di articoli per turisti;
3. Medie strutture (100-400 mq): possono essere insediate:
 - all'interno degli Insediamenti storici;
 - nelle zone destinate ad insediamenti prevalentemente abitativi, zona residenziale saturata B.1, zona residenziale di completamento B.2, insediativi di espansione C;
4. Grandi strutture di vendita di livello inferiore (fra i 400 e i 1500 mq): Nuove aperture non sono insediabili in nessuna delle zone territoriali omogenee del Comune di Prezzo;
5. Per trasferimento o ampliamento sono ammesse le grandi strutture di livello inferiore all'interno dell'insediamento storico e nelle zone B1 residenziali saturate, B2 di completamento e C di espansione.

Art. 109. - Norma particolare per le aree produttive del settore secondario

1. Nelle aree produttive del settore secondario vale quanto previsto dal Piano Urbanistico Provinciale: nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi sono ammesse attività di commercializzazione dei relativi prodotti.

Art. 110. - Zone incompatibili con gli insediamenti commerciali

1. Le medie strutture di vendita non possono essere insediate né per apertura né per ampliamento o trasferimento nelle zone del P.R.G. del comune di Prezzo individuate con le sigle: D.1, D.2, D.3, E, F.
2. Le grandi strutture di vendita di qualunque livello non possono essere insediate, né per apertura, né per ampliamento o trasferimento, nelle zone indicate alle lettere a), b), c), ed e) dell'articolo 5, comma 3, della Delibera di Giunta Provinciale n. 340 dd. 16.02.2001 e ss.mm.
3. Le grandi strutture di vendita di qualunque livello non possono essere insediate, come nuove aperture, in alcuna zona che non sia individuata e localizzata secondo le procedure ed i criteri previsti agli artt. 6 e 10 della Delibera di Giunta Provinciale n. 340 dd. 16.02.2001 e ss.mm.
2. Si precisa che per il comune di Prezzo non è prevista nessuna zona per l'insediamento di grandi strutture di vendita.

Art. 111. - Dotazioni di parcheggi pertinenziali per le strutture commerciali

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie e la presentazione di denunce di inizio attività per costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti o cambi di destinazione d'uso di edifici destinati ad ospitare strutture commerciali, è soggetto al rispetto delle prescrizioni in materia di "dotazione di parcheggi pertinenziali" stabilite dalla legge provinciale 8 maggio 2000 n. 4 e successive modificazioni e dai provvedimenti attuativi della medesima tempo per tempo vigenti, attualmente dalla delibera di Giunta provinciale 16 febbraio 2001 n. 340 e successive modificazioni, in conformità anche a quanto stabilito dall'articolo 73 della legge provinciale 5 settembre 1991 n. 22 espressamente richiamato dall'articolo 24, comma 1, delle presenti norme.

TITOLO X° - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 112. - Contrasti di norme

1. Qualora le indicazioni grafiche del piano regolatore siano in contrasto con la normativa del piano stesso, è quest'ultima che prevale poiché le tavole grafiche costituiscono strumento di esplicazione del testo normativo.
2. In caso di differenze previsionali fra diverse carte, prevale sempre l'indicazione rappresentata sulla carta a scala più grande.
3. Nel caso di interventi che non possano essere ricompresi fra le varie possibilità inserite in norma, è sempre applicabile il criterio di analogia, purché gli interventi ammessi siano sempre i più restrittivi e vincolanti di fronte agli aspetti edilizi e di tutela storica, ambientale e paesaggistica. (per esempio in un edificio soggetto a ristrutturazione sono comunque ammessi tutti gli interventi già descritti per le categorie più vincolanti).

Art. 113. - Rinvio alla normativa preordinata

1. Nel caso di impossibilità di applicazione delle norme inserite all'interno del piano o per casi non ricompresi si rimanda in successione alla normativa provinciale, statale, al Codice Civile ed alle norme della Costituzione.

Art. 114. - Piani di settore sovracomunali

1. Ogni Piano di Settore approvato dalla giunta Provinciale ai sensi della Legge Urbanistica e norme del PUP, quali per esempio: Piano Cave, Piano risanamento Acque, estende norme di salvaguardia sulle aree interessate dagli interventi.
2. Per dare attuazione a tali piani sarà comunque richiesta la loro approvazione, per la parte di competenza, da parte del Consiglio Comunale tramite Variante al P.R.G. per Opere Pubbliche (in deroga alla cadenza biennale di revisione del PRG).

Art. 115. - Concessioni in deroga

1. La possibilità di derogare dalle previsioni del presente P.R.G. e delle sue Norme di Attuazione è concessa solo per opere pubbliche o di interesse pubblico così come stabilito dalla Giunta Provinciale con apposito atto deliberativo.
2. Per le procedure di deroga ammissibili ai sensi del precedente comma, si rimanda alle disposizioni di cui agli art. 104 e 105 dell'Ordinamento urbanistico e tutela del territorio della

Art. 116. - Insegne, cartellonistica e decori delle facciate

1. In attesa di un regolamento specifico che potrà essere predisposto sia in forma autonoma, sia allegato al Regolamento Edilizio Comunale, per i cartelli pubblicitari e di informazione valgono le seguenti norme:
 - 1.1. I cartelli potranno essere installati esclusivamente negli appositi spazi predisposti dall'Amministrazione Comunale; dovranno altresì preferibilmente, uniformarsi alla seguente tipologia: dimensioni massime: h 60 cm; l. 100 cm; scritta nera su fondo bianco se realizzata su pannelli in metallo, scritta nera pirografata se realizzata su pannelli in legno. Particolare attenzione si dovrà porre alla sistemazione e al decoro esterno agli

- edifici; sono vietati gli accumuli di materiale accatastato alla rinfusa, le eventuali recinzioni andranno opportunamente mascherate da siepi.
- 1.2. Ogni nuova autorizzazione relativa alla cartellonistica, alle insegne, agli accessori esterni degli edifici quali tende, targhe, luminarie, ecc. potrà essere solo di tipo temporaneo con la durata massima di anni 5. Il rinnovo di tali autorizzazioni dovrà essere subordinato al rispetto del Regolamento specifico relativo al decoro esterno degli edifici e degli spazi pubblici che l'Amministrazione Comunale provvederà ad approvare. In mancanza di tale regolamento ogni decisione verrà espressa dal Sindaco sentita la Commissione Edilizia.
- 1.3. Per i cartelli pubblicitari e direzionali previsti lungo le strade andranno comunque osservate le norme previste dal Nuovo Codice della Strada
-



INDICE

PRIMA PARTE -----	2
TITOLO I° - IL PIANO REGOLATORE GENERALE E LA SUA ATTUAZIONE -----	2
Art. 1. - Finalità e obiettivi del Piano Regolatore Generale.-----	2
Art. 2. - Applicazione e contenuti del P.R.G.-----	2
Art. 3. - Elementi costitutivi del P.R.G.-----	3
Art. 4. - Attuazione del P.R.G.-----	3
Art. 5. - Inseidamenti Storici-----	4
TITOLO II° - DEFINIZIONI GENERALI -----	5
Art. 6. - Termini ed abbreviazioni-----	5
Art. 7. - Strumenti di pianificazione-----	5
IED = <i>Intervento Edilizio Diretto</i> -----	5
PA = <i>Piani Attuativi</i> -----	6
Art. 8. - Indici urbanistici-----	6
St = <i>Superficie territoriale (Si applica nel caso di Piani Attuativi)</i> -----	6
Sf = <i>Superficie fondiaria</i> -----	7
Saa = <i>Superficie agricola aziendale</i> -----	7
Sm = <i>Superficie minima di intervento</i> -----	7
If = <i>Indice di edificabilità territoriale (Si applica nel caso di Piani Attuativi)</i> -----	7
If = <i>Indice di edificabilità fondiaria</i> -----	7
Art. 9. - Indici e caratteri edilizi-----	8
Sc = <i>Superficie coperta</i> -----	8
Rc = <i>Rapporto di copertura</i> -----	8
Su = <i>Superficie utile</i> -----	8
He = <i>Altezza edificio</i> -----	8
Hf = <i>Altezza del fronte singolo di un edificio</i> -----	8
Vu = <i>Volume urbanistico</i> -----	8
Vi = <i>Volume interrato</i> -----	9
Ve = <i>Volume edilizio</i> -----	9
Pc = <i>Pendenza del manto di copertura</i> -----	9
Df = <i>Distanza tra i fabbricati</i> -----	9
Dc = <i>Distanza dai confini</i> -----	9
Ds = <i>Distanza dalle strade</i> -----	9
TITOLO III° - VINCOLI PAESAGGISTICI E TERRITORIALI -----	12
Capo I° - Tutele ambientali e paesistiche-----	12
Art. 10. - Contenuti del Sistema Ambientale-----	12
Art. 11. - Aree di tutela ambientale-----	12
Art. 12. - Manufatti o siti di interesse culturale-----	12
Art. 13. - G.10 Ambiti fluviali paesaggistici-----	13
Art. 14. - G.11 Ambiti fluviali ecologici di valenza elevata-----	13
Capo II° - Tutela geologica idrologica e valanghiva-----	14
Art. 15. - Norme generali.-----	14
Art. 16. - Aree soggette ad esame preventivo di fattibilità geologica in conformità alle disposizioni del P.G.U.A.P. "Carta del Rischio Idrogeologico".-----	14
Art. 17. - (<i>stralciato</i>)-----	14
Art. 18. - Vincolo idrogeologico-----	14
TITOLO IV° - APPLICAZIONE DI NORME COMUNI -----	16
Art. 19. - Volumi tecnici ed attrezzature tecnologiche-----	16
Art. 20. - Volumi interrati-----	16
Art. 21. - Rampe di accesso a locali seminterrati e interrati.-----	17
Art. 22. - Utilizzazione degli indici e asservimento delle aree-----	17
Art. 23. - Spazi destinati a parcheggi pertinenziali-----	17
Art. 24. - Adeguamento tecnico strutturale degli edifici esistenti.-----	18
Art. 25. - Destinazione d'uso commerciale-----	18
TITOLO V° - USO DEL SUOLO E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE AREE -----	19
Capitolo I° - Norme Comuni-----	19
Art. 26. - Prescrizioni generali-----	19
Art. 27. - Distanze-----	19
1.1 Df <i>Distanza minima tra i fabbricati.</i> -----	19
1.2 Dc <i>Distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà</i> -----	21
1.3 Ds <i>Distanza minima dei fabbricati dalle strade interne alle aree di viluppo urbano</i> -----	21
3. Deroghe <i>Deroga dalle distanze minime</i> -----	22
Art. 27 bis - Equiparazione delle destinazioni del PRG rispetto al D.M. 2 aprile 1968 nr. 1444.-----	22
Art. 28. - Sedime di edificazione per interventi puntuali di nuova costruzione-----	23

Art. 29. - Demolizioni	23
Art. 30. - Sopraelevazione	23
Art. 31. - Interventi su edifici non conformi	23
Art. 32. - Barriere architettoniche	24
Art. 33. - Movimenti di terra per interventi edificatori	24
Art. 34. - Manufatti accessori	24
1. Definizioni	24
2. Interventi ammessi	25
3. Nuovi manufatti accessori	25
4. Legnaie	26
Art. 35. - Capanni venatori	29
TITOLO VI° - ZONIZZAZIONE	30
Capitolo I° - Suddivisione territoriale	30
Art. 36. - Zone territoriali omogenee	30
Capitolo II° - Norme di Zona	31
Art. 37. - Norme generali per le zone residenziali	31
Art. 38. - Zona B.1 - Area residenziale saturata	31
Art. 39. - Zona B.2 - Area residenziale di completamento	31
Art. 40. - Zona C - Area residenziale di espansione	32
Art. 41. - Norme generali per le zone produttive intensive	32
Art. 42. - Zona D1 - Area produttiva zootecnica	33
Art. 43. - Zona D2 - Area produttiva Industriale e Artigianale	33
Art. 44. - Zona D3 - Area produttiva Turistico Alberghiera.	34
Art. 45. - Norme generali alle aree verdi (zone E)	35
Art. 46. - Zona E.1 - Area agricola di interesse primario	36
Art. 47. - Zona E.2.1 - Area agricola di interesse secondario	37
Art. 48. - Zona E.2.2 - Area agricola di ripristino	39
Art. 49. - Zone E3 - Forestali	39
Zone E3.1 - Bosco ceduo	39
Zone E3.2 - Bosco a fustaia	40
Zone E3.3 - Bosco misto ceduo-fustaia	40
Art. 50. - Zona E4 - Verde paesaggistico	40
Art. 51. - Zona E5 - Verde privato	40
Art. 52. - Zona E6 - Prati falciati di montagna	41
Art. 53. - Zona E7 - Alpeggio	42
Art. 54. - Zona E8 - Improduttivo	42
Art. 55. - Norme generali aree destinate ad usi collettivi e di interesse pubblico	43
Art. 56. - Zone F1.1 - Attrezzature collettive	43
Art. 57. - Zone F1.2 - Impianti tecnologici	44
Art. 58. - Zone F1.3 - Sorgenti	45
Art. 59. - Zone F2.1 - Parco Sportivo	45
Art. 60. - Zone F2.2 - Parco Urbano	45
Art. 61. - Zone F2.3 - Verde sportivo attrezzato e ricreativo	46
Art. 62. - Stralciato	46
Art. 63. - Isole ecologiche	46
Art. 64. - Zone F.3 - Viabilità	47
Adeguamento della viabilità esistente;	47
F 3.1 - Viabilità principale	47
F 3.2 - Viabilità secondaria	47
F 3.3 - Viabilità locale	47
F 3.4 - Viabilità agricola	47
F 3.5 - Viabilità di montagna	48
F 3.6 - Percorsi pedonali;	48
F 3.7 - Percorsi ciclabili;	48
F 3.8 - Viabilità di progetto e nuovi svincoli stradali;	48
Art. 65. - Zona F3.9 - Parcheggi	49
Art. 66. - Norme generali alle zone di rispetto e tutela	49
Art. 67. - Zona G1 - Area di rispetto stradale	50
Art. 68. - Zona G2 - Area di rispetto cimiteriale	50
Art. 69. - Zona G3 - Area di rispetto sorgenti	50
Art. 70. - Zona G4 - Area di rispetto storico, ambientale, paesistico	51
Art. 71. - Zona G5 - Bonifica ambientale	52
Art. 72. - Zona G6 - Acque superficiali	52
Art. 73. - Zona G7 - Aree di Tutela Archeologica	52
Art. 74. - Zona G8 - Riserva naturale provinciale Palù di Boniprati Sito di interesse Comunitario	53
Art. 75. - Zona G9 - Tutela Ambientale	55
Capitolo III° - Ulteriori zonizzazioni	55
Art. 76. - Unità territoriali paesaggistiche	55
Art. 77. - Zonizzazione acustica	55
TITOLO VII° - INSEDIAMENTI STORICI	57
Capo I° - Definizione e generalità	57
Art. 78. - Definizione	57
Art. 79. - Generalità sugli interventi ammessi negli insediamenti storici	57
Art. 80. - Piani attuativi per insediamenti tutelati dal D.Lgs. n. 42 dd. 22 gennaio 2004.	58
Capo II° - Modalità di attuazione del piano per gli insediamenti storici	59

Art. 81. - Definizione nuove categorie e manufatti minori-----	59
Art. 82. - Modalità di attuazione -----	59
Art. 83. - Modalità di formazione dei rilievi della situazione esistente -----	59
Art. 84. - Modalità di formazione dei progetti-----	61
Capo III° - Classificazione interventi - Zona A.1, A.2 e A.3-----	61
Art. 85. - Coordinamento normativa fra l'Insediamento storico ed il piano di recupero del Patrimonio Edilizio Montano Esistente -----	61
Art. 86. - M1 - Manutenzione ordinaria -----	62
Art. 87. - M2 - Manutenzione straordinaria -----	63
Art. 88. - R1 - Restauro -----	63
Art. 89. - R2 - Risanamento conservativo-----	64
Art. 90. - R3 - Ristrutturazione -----	65
Art. 91. - R4a - Demolizione con ricostruzione -----	66
Art. 92. - R4b - Demolizione senza ricostruzione -----	68
Art. 93. - R 7 Riordino di volumi accessori -----	68
Art. 94. - Sedime di riordino volumi accessori -----	68
Art. 95. - Sopraelevazione -----	68
Art. 96. - Sedime di riordino volumi accessori -----	69
Art. 97. - Volume massimo-----	69
Capo IV° - Destinazione funzionale dei volumi edificati e delle aree libere- Zona A.1 -----	69
Art. 98. - Destinazione d'uso dei volumi esistenti-----	69
<i>Residenza-----</i>	<i>69</i>
<i>Rurale 69</i>	
<i>Mista residenziale e terziaria-----</i>	<i>70</i>
<i>Attrezzature collettive ed impianti-----</i>	<i>70</i>
<i>Volumi accessori a destinazione deposito e/o garage -----</i>	<i>70</i>
Art. 99. - Aree libere -----	70
<i>Spazi pubblici carrabili e pedonali-----</i>	<i>70</i>
<i>Pertinenze private-----</i>	<i>71</i>
<i>Verde privato-----</i>	<i>71</i>
<i>Verde agricolo -----</i>	<i>71</i>
<i>Aree ad uso collettivo-----</i>	<i>72</i>
<i>Parcheggi-----</i>	<i>72</i>
<i>Aree per impianti fotovoltaici di interesse pubblico -----</i>	<i>72</i>
TITOLO VIII° - CRITERI DI TUTELA PAESAGGISTICO AMBIENTALE E PIANO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO -----	73
Art. 100. - Criteri di tutela paesaggistico-ambientale-----	73
Art. 101. - Oggetto, ambito di applicazione e obiettivi delle norme attuative del Piano di recupero del Patrimonio Edilizio Montano-----	73
Art. 102. - Norme generali applicabili a tutte le tipologie-----	73
Art. 103. - Norme edilizie e igienico sanitarie -----	74
Art. 104. - Cambio di destinazione d'uso dei fabbricati-----	74
Art. 105. - Ampliamenti degli edifici di montagna -----	75
TITOLO IX° - DISCIPLINA URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE -----	76
Art. 106. - Contenuti -----	76
Art. 107. - Tipologia delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali-----	76
Art. 108. - Zone compatibili con gli insediamenti commerciali-----	77
Art. 109. - Norma particolare per le aree produttive del settore secondario -----	77
Art. 110. - Zone incompatibili con gli insediamenti commerciali -----	78
Art. 111. - Dotazioni di parcheggi pertinenziali per le strutture commerciali-----	78
TITOLO X° - NORME FINALI E TRANSITORIE -----	79
Art. 112. - Contrasti di norme-----	79
Art. 113. - Rinvio alla normativa preordinata-----	79
Art. 114. - Piani di settore sovracomunali-----	79
Art. 115. - Concessioni in deroga -----	79
Art. 116. - Insegne, cartellonistica e decori delle facciate -----	79
ALLEGATI-----	84
Parcheggi pertinenziali-----	84
<i>Tabella delle funzioni -----</i>	<i>84</i>
<i>Tabella di dotazione di standard per parcheggi al servizio delle singole costruzioni-----</i>	<i>85</i>
Dimensioni delle strade e fasce di rispetto -----	86

ALLEGATI

Parcheggi pertinenziali

1. Ai sensi dell'art. 73 della Legge Urbanistica la Giunta provinciale in data 16 giugno 2006 con delibera n. 1241 ha approvato il nuovo testo unico delle norme relative alla realizzazione dei parcheggi pertinenziali. Si allega di seguito la tabella riepilogativa delle Funzioni e dello Standard minimo.
2. Eventuali modifiche alla Legge Urbanistica o aggiornamenti delle presenti tabelle le nuove disposizioni sostituiranno le presenti senza dovere procedere con variante di PRG.

Tabella delle funzioni

1. RESIDENZA	Abitazioni, collegi, conventi, convitti, piccoli uffici, studi professionali, artigianato di servizio	
2. ALBERGHI		
3. SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE COLLETTIVO	3.a ISTRUZIONE	Asili, scuole materne, scuole dell'obbligo, scuole superiori, università
	3.b ATTREZZATURE di INTERESSE COMUNE	religiose, assistenziali ed ambulatoriali, uffici postali, banche, servizi sociali di quartiere.
	3.c ATTREZZATURE SPORTIVE E DI CONCENTRAZIONE	Impianti sportivi, stadi, palazzi dello sport e di convegno, cinema, teatri, mostre, fiere, biblioteche, musei, mense.
	3.d ATTREZZATURE OSPE DALIERE	ospedali, case di cura.
	3.e STRUTTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE	
	3.f ATTREZZATURE ASSISTENZIALI	case di riposo, comunità terapeutiche
4. EDIFICI PRODUTTIVI	industria e artigianato di produzione.	
5. EDIFICI PER IL COMMERCIO	5.a dettaglio e centri commerciali 5.b ingrosso, magazzini e depositi	
6. ESERCIZI PUBBLICI	ristoranti, bar, discoteche, sale gioco e simili.	
7. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	uffici pubblici, centri direzionali	
8. IMPIANTI DI RISALITA		
9. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE	luoghi di culto, cimiteri, manufatti a servizio di aeroporti e porti, centrali elettriche.	

Tabella di dotazione di standard per parcheggi al servizio delle singole costruzioni

FUNZIONI	ZONE			
		a	b	c
1. RESIDENZA		1 mq/15 mc	1 mq/15 mc	1 mq/18 mc
2. ALBERGHI		6 mq/1 p.letto	6 mq/1 p.letto	4 mq/1 p.letto
3. SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE COLLETTIVO	3a. istruzione	1 mq/20 mc	1 mq/20 mc	1 mq/20 mc
	3b. att. di interesse comune	1 mq/10 mc	1 mq/10 mc	1 mq/15 mc
	3c. att. sportive e di concentrazione	3 mq/1 posto con min. 1 mq/15 mq. sup.	3 mq/1 posto	3 mq/1 posto lorda impianto
	3d. att. ospedaliere	1 mq/15 mc	1 mq/15 mc	1 mq/15 mc
	3e. strutt. protezione civile	10% sup. cop. +5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°		
	3f. strutt. assistenziali	6 mq/1 p.letto	6 mq/1 p.letto	6 mq/1 p.letto
4. EDIFICI PRODUTTIVI		10%sup.cp.+5%sup.lorda per ogni piano oltre al 1°		
5. EDIFICI COMMERCIALI (vedi L.P. 8 maggio 2000, n. 4)	5a. al dettaglio e centri comm.	1mq/2mq s.n.comm.	1mq/2mq s.n.comm.	1mq/3mq s.n.comm.
	5b. mag. dep. vendita all'ingrosso	10% sup. cop. +5% sup. lorda per ogni piano oltre al 1°		
6. ESERCIZI PUBBLICI		2mq/1mq s.n.	2mq/1mq s.n.	2mq/1mq s.n.
7. EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA' AMMINISTRATIVE		1mq/10mc	1mq/10mc	1mq/15mc
8. IMPIANTI DI RISALITA		3mq/1sciatore	3mq/1sciatore	3mq/1sciatore
9. ALTRI EDIFICI DI TIPOLOGIA NON COMUNE		Analisi e progetto specifico		

Dimensioni delle strade e fasce di rispetto

1. Ai sensi dell'art. 70 della Legge Urbanistica la Giunta provinciale in data 05 maggio 2006 con delibera n. 890 ha approvato il IV aggiornamento della "Determinazione in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali". Si allegano di seguito gli schemi e le tabelle relative al dimensionamento della piattaforma stradale e delle fasce di rispetto.
2. Eventuali modifiche alla Legge Urbanistica o aggiornamenti delle presenti tabelle le nuove disposizioni sostituiranno le presenti senza dovere procedere con variante di PRG.

TABELLA A

DIMENSIONI DELLE STRADE DI PROGETTO (art. 1)		
CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
AUTOSTRADA	-----	-----
I CATEGORIA	10,50	18,60
II CATEGORIA	9,50	10,50
III CATEGORIA	7,00	9,50
IV CATEGORIA	4,50	7,00
ALTRE STRADE	4,50*	7,00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	-----	3,00

(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni e' ammessa una larghezza inferiore fino a mt. 3

Diagramma schematico della piattaforma stradale:

La struttura è rappresentata da una linea superiore etichettata "PIATTAFORMA STRADALE" e una linea inferiore etichettata "CARREGGIATA". Tra queste due linee, sono indicati i "banchine" e gli "elementi marginali" su entrambi i lati.

TABELLA B

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)				
Al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 3)				
CATEGORIA	STRADE ESISTENTI	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE DI PROGETTO	RACCORDI E / O SVINCOLI
AUTOSTRADA	60	-----	-----	150
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	-----
IV CATEGORIA	15	30	45	-----
ALTRE STRADE	10	20	30	-----

LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA:	
- DAL LIMITE STRADALE PER	STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE
- DALL'ASSE STRADALE PER	STRADE DI PROGETTO
- DAL CENTRO DEL SIMBOLO PER	RACCORDI E/O SVINCOLI

Per la tabella C, relativa alle fasce di rispetto da applicare all'interno degli insediamenti si veda l'articolo relativo contenuto all'interno delle Norme di Attuazione